

CXLII.

TORNATA DEL 22 LUGLIO 1894

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedi — Discussione del progetto di legge: Modificazioni alla legge 23 dicembre 1888, sul Monte pensioni dei maestri elementari — Approvazione di tutti gli articoli del progetto, e del rinvio al ministro dell'istruzione pubblica di una petizione relativa al progetto stesso — Approvazione, per articoli, del disegno di legge: Modificazioni alla legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali; e di un ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale — Discussione del progetto di legge: Provvedimenti per liquidare i residui crediti del demanio per capitale d'affranco degli oneri gravanti le terre del Tavoliere di Puglia — Osservazioni del ministro delle finanze e del relatore senatore Majorana-Calatabiano — Approvazione degli articoli del progetto — Discussione del progetto di legge: Ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell'ex Stato pontificio — Parlano i senatori Majorana Calatabiano, Fainà E., il ministro di agricoltura industria e commercio, ed i senatori Vitelleschi e Parenzo — Reiezione della proposta del senatore Vitelleschi di rinvio del disegno di legge all' Ufficio centrale, ed approvazione degli articoli del progetto. — Sospensione della seduta ore 12 e 30 — La seduta è ripresa alle ore 14 e 35 — Discussione del progetto di legge: Modificazione dell'art. 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, riguardante gli appalti dei lavori pubblici alle Società cooperative di produzione e lavoro — Approvazione dell'articolo 1, e della proposta del ministro dei lavori pubblici, accettata dal senatore Colonna-Avella, relatore, della soppressione dell'articolo 2, e rinvio allo scrutinio segreto dell'articolo unico del progetto — Discussione del progetto di legge: Abrogazione degli articoli 50 e 52 della legge 1° marzo 1886 pel riordinamento della imposta fondiaria, e nuove disposizioni sulle sovraimposte comunali e provinciali — Osservazioni del senatore Gadda, relatore, del presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e del senatore Auriti — Approvazione di tutti gli articoli del progetto ministeriale — Discussione del progetto di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1894-95 — Prendono parte alla discussione generale il senatore Parenzo, il presidente del Consiglio, i senatori Scalini e Gadda, il ministro delle finanze e del Tesoro, ed il relatore senatore Majorana-Calatabiano — Approvazione di tutti i capitoli del bilancio coi riassunti per titoli e categorie, e degli articoli del progetto coi relativi elenchi — Discussione del progetto di legge: Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1894-95 — Approvazione dei primi 16 capitoli del bilancio — Svolgimento della interpellanza del senatore Cancellieri, circa l'applicazione della legge sulla imposta dei fabbricati — Risposte del ministro delle finanze ed osservazioni dei senatori Finali relatore e Scano — Approvazione del capitolo 17 e di tutti gli altri del bilancio coi relativi riassunti e riepilogo finale; e successivamente dei sei articoli del progetto, previe osservazioni del senatore Finali, relatore, sugli articoli 2, 3 e 5. cui risponde il ministro — Proposta del senatore Cavalletto in nome anche di altri senatori, di un voto di ringraziamento e di rico-*

noscenza al presidente del Senato e di auguri al presidente del Consiglio, e risposte delle I.L. E.L. Crispi e Farini, accolte con applausi generali — Votazione a scrutinio segreto di tutti i progetti di legge discussi nella seduta, e proclamazione del risultato — Il presidente annunzia che per la ventura seduta pubblica i senatori riceveranno avviso a domicilio.

La seduta è aperta alle ore 10 e 10.

Sono presenti i ministri delle finanze, dell'istruzione pubblica e di agricoltura, industria e commercio. Intervengono in seguito il presidente del Consiglio, il ministro del Tesoro e gli altri ministri.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo i signori senatori Consiglio, Paternò e Puccioni.

Se non vi sono obiezioni questi congedi si intenderanno accordati.

Discussione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge 23 dicembre 1888 sul Monte pensioni dei maestri elementari » (N. 267).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Modificazioni alla legge 23 dicembre 1888 sul Monte pensioni dei maestri elementari.

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge: (V. Stampato n. 267).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 32 e 33 della legge 23 dicembre 1888, n. 5858, sono modificati nel modo seguente:

Per la forma particolare di questo articolo sarà opportuno discuterne le varie parti separatamente, cioè ogni articolo da modificarsi, considerandolo come un articolo staccato, salvo

ad approvare il preambolo che ho letto, quando si sarà veduto quali sono gli articoli da modificare.

Leggo dunque l'art. 1 :

Art. 1. Il Monte delle pensioni, istituito con la legge 16 dicembre 1878, n. 4646 (serie 2^a), per gl'insegnanti delle scuole pubbliche elementari mantenute dai comuni, dalle provincie e dallo Stato, ed esteso agli insegnanti degli asili d'infanzia con la legge 23 dicembre 1888, n. 5858 (serie 3^a), è regolata secondo le disposizioni della presente legge.

Esso è un corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere, ed è rappresentato ed amministrato dalla Cassa dei depositi e prestiti. Per gli effetti delle imposte, delle tasse e dei diritti diversi stabiliti dalle leggi generali e speciali è considerato come Amministrazione dello Stato.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'art. 1 da modificare nel testo che ho letto.

Chi lo approva e pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2. Il patrimonio del Monte delle pensioni è formato:

- a) Dal contributo degl'insegnanti in servizio e pensionati;
- b) Dai contributi dello Stato, delle provincie, dei comuni e degli enti morali ammessi al Monte;
- c) Dai lasciti, dalle donazioni e da qualsivoglia altro provento straordinario;
- d) Dagli interessi composti accumulati sui proventi indicati nei precedenti capoversi.

Senatore BARGONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BARGONI. Veramente non domando la parola su questo articolo, ma unicamente per proporre che l'onorevole nostro presidente sia dispensato dal leggere gli articoli perchè

ne abbiamo udita la lettura solo un momento fa. Basterebbe che favorisse d'indicarli col numero e metterli in votazione numero per numero senza rifare una lettura lunga e faticosa per lui, che farebbe perdere tempo al Senato.

PRESIDENTE. Il senatore Bargoni propone al Senato che si ometta la seconda lettura degli articoli, ma basti chiamare il numero che ciascuno di essi porta.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ho già dato lettura dell'articolo 2.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3. Il contributo annuo dei comuni è stabilito nella misura di 5 centesimi dell'ammontare degli stipendi minimi legali spettanti agl'insegnanti, in conformità della legge 11 aprile 1886, tenuto conto degli aumenti sennali di cui all'articolo 2 della legge stessa nelle scuole elementari obbligatorie, siano esse mantenute dai comuni o da altri a loro sgravio, ai direttori didattici anche senza insegnamento, agli assistenti, ai supplenti ed ai sotto-maestri. Sarà pure dovuta dai comuni la stessa ragione di contributo sugli stipendi degli insegnanti nelle scuole facoltative, e negli asili di infanzia da essi mantenuti, e su quelli dei direttori e dei sotto-maestri. Per i direttori il contributo sarà corrisposto sullo stipendio maggiore fra i minimi legali degli stipendi spettanti alle classi delle scuole del comune nel quale insegnano.

Per le scuole stabilite nei comuni o nelle borgate aventi una popolazione inferiore ai 500 abitanti, e per quelle che stanno aperte soltanto una parte dell'anno, gli stipendi saranno calcolati nel loro ammontare effettivo. Se questo supera lo stipendio minimo legale assegnato alle scuole rurali di terza classe verrà ridotto a questa somma in quanto riguarda l'iscrizione del Monte e la liquidazione della pensione. Se lo stipendio effettivo è inferiore a 430 lire verrà elevato a questa somma per gli effetti della iscrizione al Monte.

Per gl'insegnanti negli asili d'infanzia il con-

tributo verrà ragguagliato sullo stipendio annuo effettivo goduto dagli insegnanti, tenuto conto degli assegni fatti in natura, e quando l'ammontare di esso fosse inferiore a 430 lire verrà elevato a questa somma per gli effetti della iscrizione al Monte.

Lo stesso contributo di 5 centesimi sarà pagato dalle provincie dello Stato e dagli asili d'infanzia costituiti in corpo morale che abbiano dichiarato d'isciversi al Monte per le scuole che essi mantengono.

(Approvato).

Art. 4. Il contributo annuo degli insegnanti, durante il servizio, è stabilito nella misura di 4 centesimi dell'ammontare degli stipendi.

Gl'insegnanti negli asili costituiti in enti morali, non iscritti al Monte, potranno far parte del Monte pagando un contributo pari ai 9 centesimi dell'ammontare degli stipendi.

Gli stipendi sono calcolati nel modo indicato nell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 5. I Consigli provinciali scolastici compileranno ogni anno nel mese di settembre, per ciascuna provincia, l'elenco dei contributi dovuti dalle provincie e dai comuni per conto proprio e dei rispettivi insegnanti, direttori, assistenti, supplenti e sotto-maestri.

I contributi nella misura complessiva del nove per cento saranno pagati direttamente dalle provincie e dai comuni, sulla somma totale degli stipendi determinati nel modo indicato all'art. 3.

Le provincie ed i comuni non sono esonerati dal pagamento dei contributi, nella misura anzidetta, sullo stipendio assegnato alle scuole vacanti o provviste di titolari non soggetti al Monte; ma hanno diritto alla rivalsa del quattro per cento verso gli insegnanti nelle scuole da esse o da essi mantenute, o da altri enti a sgravio dell'obbligo fatto ai comuni, quando siano iscritti al Monte, in ragione degli stipendi da essi percepiti.

Un estratto di questo elenco sarà trasmesso ai singoli comuni ed all'amministrazione della provincia; questa e quelli verseranno l'intera somma nella tesoreria dello Stato una volta all'anno nel mese di maggio.

Il ruolo generale sarà rimesso alla tesoreria dello Stato per la riscossione.

Se l'amministrazione del comune o della provincia non ha eseguito entro il mese di maggio il pagamento della somma annua dovuta al Monte, l'esattore o il ricevitore provinciale, dietro ordine dell'intendente di finanza, ne ri terrà l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva alla sovrimposta comunale o provinciale, o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi comunali o provinciali, la cui riscossione sia affidata all'esattore o al ricevitore provinciale. La mancanza di fondi in cassa non esonera l'esattore dal predetto obbligo. In tal caso egli dovrà anticipare le somme necessarie e ne percepirà a carico del comune l'interesse del 5 per cento dalla data dei pagamenti.

Nel caso che l'esattore o il ricevitore provinciale non facessero la ritenuta o ritardassero il versamento, si applicheranno le disposizioni dell'art. 81 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2ª), e si potrà procedere contro di loro alla esecuzione per mezzo della Intendenza di finanza. Le multe a carico degli esattori e dei ricevitori provinciali andranno a beneficio del Monte.

Durante l'anno dovranno compularsi elenchi e ruoli suppletivi.

Le somme così raccolte nelle tesorerie dello Stato saranno versate alla Cassa dei depositi e prestiti, come rappresentante il Monte delle pensioni, per essere collocate in impiego fruttifero.

(Approvato).

Art. 12. La pensione sarà liquidata sulla media degli stipendi goduti dagli insegnanti nel tempo del servizio utile per la pensione e da calcolarsi nel modo indicato all'art. 3.

(Approvato).

Art. 13. Per gli insegnanti ammessi alla liquidazione della pensione, l'ammontare di essa sarà determinato in base alla tabella A unita alla presente legge. La somma liquidata non potrà superare la media degli stipendi goduti nell'ultimo triennio, calcolati nel modo indicato all'art. 3.

(Approvato).

Art. 14. Hanno diritto ad una indennità fissa per una sola volta, corrispondenti a tanti dodicesimi della media degli stipendi calcolata nel

modo indicato all'art. 12, quanti sono gli anni di servizio utile:

a) gli insegnanti che per ferite riportate o per infermità contratte a cagione delle loro funzioni sono diventati inabili a prestare ulteriormente servizio, qualunque sia la durata del servizio stesso;

b) gli insegnanti che hanno servito per un periodo di tempo minore di venticinque anni e maggiore di dieci, e sono divenuti inabili a prestare ulteriormente servizio, per infermità contratte per cause diverse da quelle indicate nel capoverso precedente;

c) gli insegnanti che avendo servito meno di venticinque anni e più di dieci fossero licenziati per inettitudine pedagogica;

d) gli insegnanti che con più di dieci e meno di venticinque anni di servizio fossero nominati ispettori scolastici od istitutori nei convitti nazionali, o professori delle scuole pubbliche secondarie, classiche, tecniche e normali alla dipendenza del Ministero dell'istruzione pubblica.

(Approvato).

Art. 16. Gli insegnanti, le loro vedove ed i loro orfani che pretendono aver diritto a pensione di riposo, se lasciano trascorrere più di due anni dal giorno in cui dovrebbe cominciare il godimento, senza farne domanda, o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non saranno ammessi a goderne dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli.

I minori ed i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

(Approvato).

Art. 18. Entro novanta giorni dalla comunicazione delle deliberazioni del Consiglio permanente di amministrazione presso la Cassa dei depositi e prestiti, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti in sezioni unite, la quale provvede con le forme della sua giurisdizione contenziosa.

Questo diritto di ricorso è dato anche all'Amministrazione del Monte delle pensioni ed ai comuni che hanno regolamenti speciali per la pensione dei loro insegnanti, di cui all'art. 22.

(Approvato).

Art. 19. Finchè non sieno definitive o per decorrenza di termini, o per dichiarazione delle

parti interessate, o per decisione della Corte dei conti, le deliberazioni del Consiglio permanente della Cassa dei depositi e prestiti, il Monte delle pensioni pagherà provvisoriamente le pensioni sulla base delle liquidazioni eseguite, salvo il diritto per l'insegnante al pagamento delle maggiori quote di pensione che gli potessero spettare per la liquidazione definitiva, e per il Monte alla restituzione eventuale delle quote di pensione pagate in più, quando la pensione definitiva risultasse inferiore alla liquidata precedentemente. Le indennità non saranno pagate che dopo esserne divenute definitive le liquidazioni.

Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla loro scadenza sono prescritte.

Nè le pensioni, nè gli arretrati di esse, nè le indennità possono cedere o essere sequestrate, eccettuato il caso di alimenti dovuti per legge, e non mai oltre il terzo dell'ammontare della pensione o dell'indennità.

(Approvato).

Art. 20. Il godimento delle pensioni comincia a decorrere dal giorno in cui cessa lo stipendio degli insegnanti.

Quando l'insegnante, a favore del quale siasi già liquidata l'indennità o la pensione, riprenda servizio in una scuola pubblica elementare del Regno od in un asilo infantile iscritto al Monte delle pensioni, potrà esso continuare a godere della pensione, e verrà iscritto nuovamente al Monte per conseguire la indennità o la nuova pensione, in ragione del nuovo servizio prestato e secondo le norme della presente legge.

Potrà peraltro l'insegnante acquistare il diritto a che l'indennità o la pensione gli siano calcolate in ragione del tempo totale passato nell'insegnamento quando egli compensi il Monte delle somme pagategli a titolo d'indennità o di pensione e dei relativi interessi composti con le quote tontinarie e rinunzi al godimento della pensione già liquidata.

(Approvato).

Art 20 bis. Il diritto a conseguire l'indennità o la pensione, o il godimento della pensione già conseguita si perdono:

1. Per condanna che abbia per effetto, o nella quale sia applicata, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

2. Per condanna a qualunque pena per delitto di corruzione o per il delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie;

3. Per la perdita della nazionalità italiana.

PRESIDENTE. L'articolo 20 bis, non essendo nella legge da modificare nè quindi citato nel preambolo, non mi pare opportuna questa numerazione. Non potrebbero le disposizioni sue costituire un ultimo paragrafo dell'art. 20?

Senatore BLASERNA, *relatore*. Questo articolo deve rimanere qui perchè costituisce una modificazione di più, è un articolo aggiuntivo al precedente e per non cambiare la numerazione gli fu dato il numero 20 bis, ma non si potrebbe toglierlo di qui senza levare una modificazione, che l'altro ramo del Parlamento ha votato, e che è necessario lasciare perchè vi sarebbe senza di ciò una lacuna nelle disposizioni della legge.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 20 bis. Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 21. Tanto il diritto a conseguire l'indennità o la pensione, quanto il godimento della pensione perduti per effetto delle condanne suindicate possono essere ripristinati nei casi considerati sotto i numeri 1 e 2 dell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 21 bis. L'esercizio del diritto a conseguire l'indennità od a conseguire e a godere la pensione rimane sospeso nel caso di condanna che abbia per effetto, o nella quale sia applicata, la interdizione temporanea dai pubblici uffici, fino a che non sia intieramente decorsa la durata assegnata all'interdizione o la condanna non sia estinta.

È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TODARO. Mi parrebbe conveniente togliere questi bis, ed unirli ciascuno all'articolo, da cui sono preceduti, perchè è brutto che in una legge vi siano degli articoli col bis.

Senatore BLASERNA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore BLASERNA, *relatore*. Il progetto di

legge ci è venuto in questa forma, e noi non abbiamo creduto modificarlo, perchè altrimenti avrebbe dovuto ritornare all'altro ramo del Parlamento, e i benefici di una legge importante per gl'insegnanti elementari, avrebbero subito un ritardo di un semestre.

Lasciamo adunque le cose come sono: però siccome all'ultimo articolo del progetto il ministro ha facoltà di fare un testo unico di tutte le leggi, che riguardano questa materia, allora si potrà, correggendo, dare alla legge una forma diversa.

È una questione di pura forma per la quale io credo non sarebbe il caso di ritardare l'approvazione della legge.

BACCELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BACCELLI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io volevo anche dire al Senato ed al senatore Todaro ciò che adesso ha così chiaramente significato il relatore.

Al termine della legge vi è un articolo pel quale è fatto potestà al Ministero di costituire un testo unico, ed allora tutte queste piccole modificazioni che si riferiscono semplicemente alla forma saranno naturalmente corrette. Quindi il desiderio dell'onor. Todaro sarà pienamente soddisfatto.

Senatore TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TODARO. Dopo le spiegazioni del relatore e del signor ministro, io consento precisamente in quello che hanno detto, purchè si riordini la legge e si levino i *bis*.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'articolo 21 *bis*.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 21 *ter*. Nei casi di perdita del diritto a conseguire l'indennità e di perdita o di sospensione del diritto a conseguire o a godere la pensione per effetto di condanna penale, al coniuge ed alla prole dell'insegnante condannato è liquidata l'indennità o la quota di pensione a cui avrebbero avuto diritto, se egli fosse morto il giorno in cui la sua condanna divenne irrevocabile.

Qualora l'insegnante stato condannato venga a riacquistare il diritto al conseguimento della

indennità o pensione, ovvero al godimento della pensione già conseguita, se al coniuge od alla prole erasi liquidata l'indennità, ne verrà detratto l'ammontare da quella che dovrebbero pagare all'insegnante stesso; se erasi liquidata la pensione, questa cesserà immediatamente.

(Approvato).

Art. 22. La presente legge non è obbligatoria per quei comuni dove già, al 1° gennaio 1879, erano in vigore regolamenti per assegnazione di pensioni agli insegnanti elementari e finchè quei regolamenti non saranno abrogati.

Negli anni di servizio necessari per l'ammissione al godimento della pensione o della indennità da conferirsi all'insegnante, e rispettivamente alla sua vedova od ai suoi orfani, si computano anche quelli di servizio nelle scuole mantenute dai comuni dove esistono regolamenti speciali, e dove esistevano al 1° gennaio 1879.

La pensione o l'indennità sarà in tal caso liquidata ai termini della presente legge, e ripartita a carico del Monte e dei comuni indicati nel primo comma del presente articolo, in ragione della somma totale degli stipendi effettivi che i comuni obbligati e i comuni non obbligati al contributo abbiano corrisposto all'insegnante.

Il pagamento dell'intera pensione o della indennità liquidata, però, sarà sempre fatto direttamente dal Monte, il quale si rivarrà sui comuni della quota messa a loro carico, con quella medesima procedura che è stabilita per l'esazione dei contributi.

Rimangono salve in ogni caso le speciali disposizioni o convenzioni più favorevoli agli insegnanti già fatte, o che si facessero anche dai comuni che, a tenore della presente legge, sono e rimangono soggetti al Monte.

(Approvato).

Art. 23. Acquistano il diritto alla pensione gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari e quelli negli asili d'infanzia che al 1° gennaio 1879 e rispettivamente al 1° gennaio 1889, avevano una età superiore ai trenta anni, e che a quel tempo si trovavano agli stipendi dei comuni, delle provincie o dello Stato o degli enti amministrativi degli asili d'infanzia, che non abbiano altrimenti diritto a pensione, quando

corrispondano al Monte il contributo spettante al posto da essi occupato e siano stati iscritti effettivamente al Monte per una durata complessiva non minore di dieci anni.

(Approvato).

Art. 24. Gl'insegnanti nelle scuole pubbliche elementari e negli asili d'infanzia che dopo il 1° gennaio 1879, e rispettivamente dopo il 1° gennaio 1889 abbiano cessato o cessassero dall'insegnamento con 25 o più anni di servizio; avranno diritto alla liquidazione della pensione, ancorchè non abbiano prestato servizio per un intero decennio dopo la istituzione del Monte.

In questo caso però essi dovranno assoggettarsi al pagamento del contributo proprio e di quello del comune per il periodo di tempo mancante a compiere il decennio di contributo.

(Approvato).

Art. 27. Gli insegnanti negli asili infantili contribuenti al Monte possono essere considerati soggetti al Monte a partire dal 1° gennaio 1879 alle stesse condizioni fissate nella presente legge per gl'insegnanti nelle scuole elementari, se a tale epoca si trovavano in ufficio, o a partire dall'entrata in ufficio, se questa si fosse verificata dopo il 1° gennaio 1879, quando entro il termine che sarà fissato dal regolamento, gli insegnanti stessi e gli asili nei quali esercitano od hanno esercitato l'insegnamento, paghino i contributi arretrati del decennio successivo al 1° gennaio 1879 nella misura rispettivamente di tre e di cinque centesimi.

(Approvato).

Art. 27 bis. Gl'insegnanti negli asili costituiti in corpi morali non contribuenti al Monte, che si trovino nelle condizioni indicate negli articoli 27 e 29 saranno ammessi a godere dei vantaggi stabiliti negli articoli stessi quando paghino, oltre il contributo proprio, quello che sarebbe stato a carico dell'asilo, se questo fosse stato soggetto al Monte.

(Approvato).

Art. 31. Le assegnazioni e liquidazioni delle pensioni incominciate il 1° gennaio 1889 per gl'insegnanti nelle scuole elementari cominceranno col 1° gennaio 1889 per gl'insegnanti negli asili.

Nessuna assegnazione di pensioni od indennità potrà esser fatta agl'insegnanti che non

abbiano pagato contributo al Monte almeno per dieci anni, eccezione fatta pei casi indicati alla lettera *a*) dell'articolo 14, ed al primo comma dell'articolo 22 della presente legge.

(Approvato).

Art. 32. Le pensioni degli insegnanti nelle scuole elementari mantenute dai comuni, dalle provincie e dallo Stato, e quelle degli insegnanti negli asili infantili che rispettivamente si trovavano in ufficio al 1° gennaio 1879 od al 1° gennaio 1889 saranno liquidate per tutto il servizio utile prestato in scuole ed in asili cumulativamente:

a) per quelli che alle date sopraindicate avevano un'età minore di 30 anni compiuti sulla base della tabella *A*;

b) per quelli che avevano un'età superiore agli anni 30 ed inferiore ai 40 sulla base della tabella *A*, con la diminuzione di un sesto;

c) per quelli che avevano un'età superiore agli anni 40 ed inferiore ai 55 anni sulla base della tabella *A* con la diminuzione di un quarto;

d) per quelli che avevano un'età superiore ai 55 anni sulla base della tabella *A*, con la diminuzione di un terzo.

Anche le indennità spettanti, a tenore dell'articolo 14, agli insegnanti contemplati nei capoversi *b*, *c* e *d* del presente articolo, saranno rispettivamente diminuite di un sesto, di un quarto e di un terzo.

Le pensioni e le indennità degli insegnanti negli asili infantili che si trovano in ufficio al 1° gennaio 1889 e che approfittassero della facoltà concessa dagli articoli 27 e 27 bis saranno liquidate con le norme fissate per la valutazione delle pensioni e delle indennità agli insegnanti nelle scuole elementari.

In nessun caso però la pensione da conferirsi ad uno degli insegnanti appartenenti ai gruppi contemplati alle lettere *c* e *d* del presente articolo, potrà essere inferiore a quella che spetterebbe, con pari o minore servizio, ad un insegnante dei gruppi *b* e *c*.

(Approvato).

Art. 32 bis. Per le liquidazioni delle pensioni e delle indennità agli insegnanti indicati nell'articolo precedente, lo stipendio al 1° gennaio 1879, od a quel giorno posteriore in cui gli insegnanti medesimi avessero ripreso servizio, verrà considerato come goduto per tutto

il periodo anteriore della carriera e calcolato nel modo indicato all'art. 3.

(Approvato).

Art. 33. Ogni quinquennio sarà dall'ufficio tecnico presso la Cassa dei depositi e prestiti compilato il bilancio tecnico, ed al termine di ciascun anno verranno introdotti nel bilancio stesso i mutamenti corrispondenti al movimento degli insegnanti ed al loro stato civile.

Il regolamento determinerà le notizie statistiche che dovranno essere raccolte ogni anno, per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme della tabella per la liquidazione delle pensioni, le quali dovranno essere fondate sulle osservazioni statistiche relative agli insegnanti iscritti al Monte e dovranno essere sottoposte all'approvazione del Parlamento.

(Approvato).

PRESIDENTE. Rileggo la prima parte dell'articolo 1:

Art. 1.

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 32 e 33 della legge 23 dicembre 1888, n. 5858, sono modificati nel modo seguente:

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti il complesso dell'art. 1 partitamente approvato.

Chi l'approva nel suo complesso è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Sono abrogati gli articoli 6, 25, 26, 28, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1888, n. 5858, serie 3^a.

(Approvato).

Art. 3.

Le attività del Monte sono ripartite:

1. Nella riserva matematica valutata ad ogni quinquennio mediante un censimento degli insegnanti iscritti al Monte, in servizio o pensionati, o dei loro aventi diritto, e nell'intervallo di due censimenti colle notizie del movimento annuo degli insegnanti;

2. Nella riserva di garanzia costituita colle eccedenze risultanti dai bilanci tecnici fino al limite di un decimo della riserva tecnica;

3. In un fondo di utili da costituirsi a vantaggio degli insegnanti iscritti al Monte, quando sia raggiunto il limite della riserva di garanzia.

(Approvato).

Art. 4.

Il Monte provvede al servizio delle pensioni e delle indennità a favore degli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari e di quelli negli asili d'infanzia entrati in servizio dopo il primo gennaio 1879, e rispettivamente dopo il primo gennaio 1889, o che essendo già nell'insegnamento alle date corrispondenti, avevano meno di 30 anni di età, ed alle pensioni ed alle indennità a favore delle loro vedove o dei loro orfani.

(Approvato).

Art. 5.

Sono soggetti al Monte delle pensioni a partire dal 1° gennaio 1895 i regi educatori femminili con patrimonio sorvegliato dal Ministero della pubblica istruzione.

Questi enti morali hanno l'obbligo dei versamenti del contributo al Monte per i loro insegnanti elementari nella misura di cinque centesimi degli stipendi effettivi, tenuto conto degli assegni fatti loro in natura.

Gli insegnanti nei regi educatori femminili a patrimonio sorvegliato sono soggetti al contributo annuo di quattro centesimi dei loro stipendi valutati nel modo indicato nell'alinea precedente.

Se lo stipendio così calcolato risultasse inferiore a 430 lire verrà elevato a questa somma per la misura del contributo e delle pensioni.

Il versamento dei contributi a carico dei regi educatori e dei rispettivi insegnanti sarà eseguito dai comuni, ove quegli enti morali si trovano, salvo ai comuni medesimi il diritto di rivalsa dall'intera somma pagata verso gli enti i quali, a loro volta, potranno rivalersi sui propri insegnanti del contributo a questi spettante.

(Approvato).

Art. 6.

Gli insegnanti che godono una pensione a carico del Monte rilasciano un contributo pari a due centesimi dell'ammontare della rispettiva pensione.

(Approvato).

Art. 7.

La vedova del maestro iscritto al Monte delle pensioni, contro cui non sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per sua colpa, ed in mancanza di essa gli orfani minorenni, hanno diritto ad una indennità se il maestro muore dopo un numero di anni di servizio superiore a 10 e inferiore a 25, purchè il matrimonio sia stato contratto almeno un anno prima della morte dell'insegnante, ovvero vi sia prole, benchè postuma, di matrimonio più recente.

L'indennità è pari alla metà di quella che sarebbe spettata al maestro al giorno della morte, secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 14 della legge 23 dicembre 1888, n. 5858, modificato con l'art. 1 della presente legge.

Agli orfani delle maestre vedove, o separate legalmente dal marito, morte dopo un numero d'anni di servizio superiore a 10 ed inferiore a 25, è concessa l'indennità nella stessa misura indicata nel comma precedente.

(Approvato).

Art. 8.

La vedova che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo precedente, quando il maestro venga a morire dopo 25 anni di servizio, avrà diritto di conseguire, in concorso con la prole, una pensione reversibile per intero sul gruppo di orfani.

Gli orfani di padre e di madre godranno una pensione pari alla metà di quella che fu o si sarebbe conferita all'insegnante alla data della morte.

La vedova che passi a seconde nozze perde il diritto alla pensione, la quale sarà devoluta a beneficio degli orfani. Perdono anche la pensione gli orfani quando raggiungono l'età maggiore; e le orfane, anche durante la minore età, quando contraggono matrimonio.

Saranno determinate con apposito regolamento le norme e la misura, secondo le quali

si dovrà dividere la pensione tra la vedova e i figli, quando questi, per essere di altro letto, o per altra ragione, non coabitassero con essa.

Le quote della vedova e degli orfani di un insegnante, che muoiono o perdono il diritto alla pensione, spettano agli altri aventi diritto.

(Approvato).

Art. 9.

Le pensioni di cui all'articolo precedente per le vedove e per gli orfani degli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari e negli asili d'infanzia iscritti al Monte, morti in servizio od in pensione, saranno liquidate in conformità delle tabelle *B* e *C* applicate secondo le norme in esse indicate.

(Approvato).

Art. 10.

In nessun caso le pensioni alla vedova ed agli orfani potranno eccedere i due terzi di quella che sarebbe spettata, o che era già stata liquidata all'insegnante. Se la pensione determinata colle tabelle *B* e *C* risultasse inferiore alle cento lire annue verrà elevata a questa somma.

(Approvato).

Art. 11.

L'orfano di due insegnanti conseguirà la maggiore delle due indennità o delle due pensioni, che potrebbero spettargli per le disposizioni dei precedenti articoli. A questo fine si farà luogo, ove occorra, ad una liquidazione suppletiva di indennità o di pensione dopo il decesso del genitore superstite.

(Approvato).

Art. 12.

La vedova, o, in difetto di essa, i figli minorenni dell'insegnante morto per una delle cause contemplate alla lettera *a* dell'art. 14, modificato con l'art. 1 della presente legge, hanno diritto:

a) se l'insegnante è morto con meno di venticinque anni di servizio, ad una indennità pari a quella che sarebbe spettata all'insegnante stesso;

b) se l'insegnante è morto con più di ven-

ticinque anni di servizio, ad una pensione che non sarà mai inferiore al terzo della media degli stipendi goduti dall'insegnante nell'ultimo triennio d'esercizio.

Nell'uno e nell'altro caso la causa della morte dovrà essere posteriore al matrimonio.
(Approvato).

Art. 13.

Agli insegnanti, alle vedove ed agli orfani aventi diritto alla pensione, potrà dal Monte delle pensioni accordarsi, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto mensile da imputarsi sull'assegno definitivo che sarà loro dovuto.

L'acconto non potrà in alcun caso eccedere i due terzi dell'importo della pensione presumibilmente dovuta.

(Approvato).

Art. 14.

Il Monte provvede al servizio delle indennità e delle pensioni a favore degli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari e di quelli negli asili d'infanzia che erano nell'insegnamento al 1° gennaio 1879 e rispettivamente al 1° gennaio 1889 con più di 30 anni di età alle date corrispondenti, e di quelli che non essendovi in quel giorno, sono rientrati successivamente in servizio, ed a quello delle indennità e delle pensioni a favore delle loro vedove e dei loro orfani.

(Approvato).

Art. 15.

Il servizio militare di cui al secondo alinea dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1888, numero 5858, sarà calcolato utile anche se prestano durante il decennio 1879-88, purchè i maestri si assoggettino al pagamento del contributo proprio e di quello del comune pel periodo di tempo passato sotto le armi, con l'aggiunta degli interessi composti nella ragione del cinque per cento all'anno.

I versamenti potranno essere fatti a rate in un tempo complessivo non maggiore di un decennio dalla promulgazione della presente legge purchè tali versamenti siano compiuti prima di conseguire la pensione o la indennità.

(Approvato).

Art. 16.

Acquisteranno diritto alla pensione gli insegnanti nei regi educatori femminili a patri-monio sorvegliato quando siano stati iscritti al Monte effettivamente per una durata complessiva non minore di dieci anni.

(Approvato).

Art. 17.

Le pensioni degli insegnanti indicati nel precedente articolo che si trovavano in ufficio al 1° gennaio 1895, saranno liquidate:

a) per quelli che alla data anzidetta avranno un'età minore di trent'anni compiuti, sulla base della tabella A;

b) per quelli che avranno un'età superiore agli anni trenta allo stesso giorno, ma inferiore ai quaranta, sulla base della tabella A, con la riduzione di un sesto;

c) per quelli che avranno un'età superiore ai quaranta ed inferiore ai 55 anni, sulla base della tabella A, con la diminuzione di un quarto;

d) per quelli che avranno un'età superiore ai 55 anni sulla base della tabella A, colla diminuzione di un terzo.

Le indennità agli stessi insegnanti che verranno liquidate nei casi contemplati dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1888, n. 5858, modificato con l'art. 1° della presente legge, saranno rispettivamente diminuiti di un sesto, di un quarto e di un terzo nei casi contemplati ai commi b, c e d del presente articolo.

A questi stessi insegnanti verrà applicato il disposto dell'ultimo comma dell'art. 32 della legge vigente, modificato con l'art. 1° della presente legge.

(Approvato).

Art. 18.

A partire dal giorno di attuazione della presente legge ai maestri già pensionati si accorderà la pensione liquidata colle norme stabilite nella presente legge. In nessun caso però la nuova pensione potrà essere inferiore a quella già conferita.

(Approvato).

Art. 19.

Le indennità e le pensioni alle vedove ed agli orfani degl'insegnanti nelle scuole pubbliche elementari e negli asili d'infanzia, i quali erano nell'insegnamento al 1° gennaio 1879 e rispettivamente al 1° gennaio 1889, saranno soggetti alle stesse disposizioni alle quali sono, o sarebbero soggette, le indennità e le pensioni dei rispettivi mariti, o genitori, per l'art. 32 della legge 23 dicembre 1888, numero 5858, modificato coll'art. 1° della presente legge.

(Approvato.)

Art. 20.

Le pensioni e le indennità alle vedove ed agli orfani degli insegnanti indicati nell'art. 17 saranno soggette alle stesse disposizioni stabilite nel medesimo articolo per gli insegnanti.

(Approvato.)

Art. 21.

Le pensioni agli insegnanti, alle loro vedove ed ai loro orfani, che vengono liquidate per gli effetti dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1888, n. 5858, modificato coll'art. 1° della presente legge commi *b*, *c*, e *d*, e per gli articoli 17, commi *b*, *c*, e *d*, 19 e 20 della presente legge, quando risultino inferiori a 100 lire vengono convertite in valore capitale colle tabelle *B* e *C*.

(Approvato.)

Art. 22.

Una Commissione tecnica composta di due rappresentanti di ciascuno dei due rami del Parlamento, due funzionari del Monte pensioni, un funzionario del Ministero della pubblica istru-

zione, ed uno della Direzione generale di statistica, esaminerà i programmi dei bilanci tecnici, quelli delle statistiche degli insegnanti, ed in base ai risultati ottenuti proporrà ai Ministeri competenti le opportune variazioni nelle tabelle di liquidazione delle pensioni, o nei contributi, come pure nel sistema di ripartizione degli utili.

(Approvato.)

Art. 23.

La presente legge andrà in vigore col 1° gennaio 1895.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge il Governo del Re provvederà alla pubblicazione in testo unico della legge che regola il Monte delle pensioni per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari e negli asili d'infanzia; ed entro sei mesi a partire dallo stesso giorno provvederà alla formazione del rispettivo regolamento.

Nello stesso regolamento verranno stabilite le norme per il riconoscimento dei servizi utili anteriori al 1879 e le disposizioni opportune per agevolare l'accertamento degli ulteriori servizi utili all'atto della liquidazione dell'indennità o della pensione.

(Approvato.)

Art. 24.

Con regolamento speciale verranno fissate le norme per la ripartizione degli utili costituiti nel modo indicato all'art. 3 della presente legge. Gli utili saranno assegnati a beneficio degli insegnanti ascritti al Monte, quando il loro ammontare complessivo, secondo le valutazioni del bilancio tecnico quinquennale, raggiunga il settimo della riserva matematica corrispondente.

(Approvato.)

Tabella A
del disegno di legge.

Pensioni da liquidarsi dopo 25 anni di servizio agli insegnanti iscritti al Monte-pensioni per ogni lira di stipendio medio minimo legale.

SAGGIO D'INTERESSE 4,25 PER CENTO.

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO																																	Anni di servizio			
	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74		75	76	77
25	0.2391	0.2417	0.2450	0.2486	0.2528	0.2575	0.2627	0.2682	0.2746	0.2813	0.2890	0.2974	0.3061	0.3161	0.3264	0.3376	0.3502	0.3637	0.3788	0.3952	0.4136	0.4339	0.4562	0.4806	0.5075	0.5379	0.5729	0.6127	0.6580	0.7095	0.7681	0.8346	0.9121	1.0008	1.1052	1.2283	25
26		0.2612	0.2645	0.2682	0.2725	0.2774	0.2830	0.2888	0.2956	0.3028	0.3110	0.3199	0.3292	0.3399	0.3510	0.3631	0.3766	0.3913	0.4075	0.4252	0.4452	0.4671	0.4913	0.5177	0.5470	0.5802	0.6181	0.6614	0.7108	0.7670	0.8310	0.9036	0.9884	1.0856	1.2001	1.3353	26
27			0.2854	0.2891	0.2935	0.2987	0.3046	0.3108	0.3179	0.3256	0.3343	0.3438	0.3537	0.3652	0.3770	0.3901	0.4046	0.4203	0.4379	0.4570	0.4785	0.5022	0.5284	0.5570	0.5887	0.6246	0.6659	0.7130	0.7663	0.8278	0.8975	0.9767	1.0693	1.1754	1.3008	1.4489	27
28				0.3115	0.3160	0.3214	0.3275	0.3340	0.3416	0.3497	0.3590	0.3691	0.3797	0.3919	0.4046	0.4185	0.4341	0.4510	0.4699	0.4904	0.5137	0.5392	0.5675	0.5984	0.6327	0.6716	0.7163	0.7673	0.8255	0.8920	0.9677	1.0538	1.1547	1.2705	1.4074	1.5692	28
29					0.3402	0.3456	0.3520	0.3588	0.3669	0.3754	0.3853	0.3960	0.4073	0.4203	0.4338	0.4487	0.4653	0.4834	0.5037	0.5258	0.5508	0.5783	0.6088	0.6422	0.6791	0.7212	0.7694	0.8247	0.8877	0.9598	1.0419	1.1355	1.2452	1.3711	1.5202	1.6967	29
30						0.3717	0.3782	0.3852	0.3937	0.4027	0.4131	0.4246	0.4365	0.4504	0.4647	0.4807	0.4984	0.5177	0.5395	0.5632	0.5900	0.6196	0.6523	0.6883	0.7286	0.7734	0.8256	0.8853	0.9534	1.0313	1.1204	1.2218	1.3408	1.4776	1.6396	1.8317	30
31							0.4063	0.4135	0.4223	0.4318	0.4428	0.4549	0.4675	0.4823	0.4975	0.5145	0.5334	0.5540	0.5773	0.6026	0.6314	0.6631	0.6983	0.7370	0.7799	0.8286	0.8849	0.9492	1.0228	1.1069	1.2031	1.3129	1.4418	1.5900	1.7660	1.9747	31
32								0.4439	0.4530	0.4628	0.4744	0.4872	0.5006	0.5162	0.5324	0.5504	0.5705	0.5925	0.6173	0.6444	0.6752	0.7091	0.7469	0.7883	0.8344	0.8869	0.9473	1.0166	1.0959	1.1866	1.2905	1.4091	1.5485	1.7089	1.8995	2.1258	32
33									0.4858	0.4960	0.5080	0.5215	0.5356	0.5522	0.5694	0.5885	0.6099	0.6333	0.6597	0.6886	0.7215	0.7578	0.7982	0.8426	0.8920	0.9484	1.0134	1.0878	1.1731	1.2708	1.3826	1.5106	1.6611	1.8345	2.0406	2.2855	33
34										0.5315	0.5440	0.5581	0.5730	0.5904	0.6085	0.6289	0.6516	0.6765	0.7045	0.7354	0.7704	0.8092	0.8523	0.9000	0.9529	1.0133	1.0830	1.1629	1.2545	1.3595	1.4800	1.6178	1.7800	1.9670	2.1896	2.4543	34
35											0.5827	0.5973	0.6128	0.6312	0.6504	0.6719	0.6960	0.7224	0.7522	0.7849	0.8222	0.8636	0.9096	0.9606	1.0172	1.0818	1.1564	1.2421	1.3404	1.4532	1.5827	1.7309	1.9054	2.1070	2.3469	2.6325	35
36												0.6393	0.6554	0.6747	0.6949	0.7176	0.7431	0.7711	0.8028	0.8375	0.8772	0.9212	0.9703	1.0246	1.0851	1.1541	1.2340	1.3258	1.4312	1.5521	1.6910	1.8502	2.0378	2.2546	2.5129	2.8206	36
37													0.7011	0.7212	0.7424	0.7663	0.7932	0.8229	0.8564	0.8934	0.9355	0.9823	1.0345	1.0924	1.1569	1.2306	1.3160	1.4142	1.5269	1.6565	1.8054	1.9761	2.1774	2.4104	2.6881	3.0192	37
38														0.7711	0.7931	0.8181	0.8465	0.8779	0.9135	0.9527	0.9974	1.0471	1.1026	1.1642	1.2329	1.3115	1.4026	1.5075	1.6279	1.7666	1.9261	2.1090	2.3249	2.5748	2.8730	3.2289	38
39															0.8476	0.8736	0.9034	0.9365	0.9741	1.0156	1.0631	1.1159	1.1748	1.2402	1.3134	1.3971	1.4942	1.6061	1.7348	1.8829	2.0534	2.2492	2.4804	2.7484	3.0681	3.4501	39
40																0.9332	0.9643	0.9990	1.0387	1.0826	1.1329	1.1888	1.2515	1.3210	1.3987	1.4877	1.5912	1.7103	1.8477	2.0058	2.1878	2.3973	2.6447	2.9314	3.2741	3.6835	40
41																	1.0296	1.0659	1.1076	1.1539	1.2071	1.2664	1.3330	1.4066	1.4892	1.5838	1.6938	1.8207	1.9670	2.1356	2.3299	2.5536	2.8179	3.1247	3.4914	3.9298	41
42																		1.1376	1.1812	1.2299	1.2861	1.3489	1.4194	1.4976	1.5852	1.6858	1.8027	1.9375	2.0932	2.2729	2.4801	2.7187	3.0009	3.3286	3.7207	4.1897	42
43																			1.2602	1.3112	1.3704	1.4367	1.5113	1.5943	1.6871	1.7939	1.9180	2.0614	2.2270	2.4182	2.6388	2.8932	3.1941	3.5440	3.9627	4.4640	43
44																				1.3985	1.4606	1.5304	1.6092	1.6970	1.7955	1.9088	2.0405	2.1929	2.3687	2.5721	2.8068	3.0777	3.3985	3.7715	4.2182	4.7536	44
45																					1.5573	1.6305	1.7136	1.8064	1.9107	2.0308	2.1706	2.3323	2.5192	2.7351	3.0045	3.2729	3.6144	4.0120	4.4882	5.0594	45
46																						1.7381	1.8252	1.9231	2.0333	2.1605	2.3088	2.4805	2.6787	2.9081	3.1734	3.4727	3.8430	4.2661	4.7735	5.3823	46
47																							1.9451	2.0478	2.1641	2.2986	2.4557	2.6377	2.8482	3.0918	3.3734	3.6989	4.0551	4.5351	5.0752	5.7236	47

Avvertenza. — Per avere l'ammontare della pensione di un insegnante si moltiplica la media degli stipendi minimi legali da lui goduti pel coefficiente che si trova nel punto d'incontro della linea orizzontale degli anni di servizio colla colonna verticale dell'età dell'insegnante medesimo all'epoca del suo collocamento a riposo.

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 LUGLIO 1894

Tabella **B**
del disegno di legge.

Valore capitale corrispondente ad una lira di pensione vitalizia
liquidata o da liquidarsi a favore degli insegnanti elementari in base alla tabella **A**.

SAGGIO D'INTERESSE 4.25 PER CENTO.

(Eliminazione complessiva dei pensionati dello Stato 1881-92).

Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria
36	14.85	51	11.52	66	7.56
37	14.66	52	11.26	67	7.30
38	14.47	53	11.01	68	7.04
39	14.27	54	10.75	69	6.79
40	14.06	55	10.49	70	6.53
41	13.85	56	10.22	71	6.28
42	13.64	57	9.96	72	6.04
43	13.42	58	9.70	73	5.79
44	13.19	59	9.43	74	5.55
45	12.96	60	9.16	75	5.32
46	12.73	61	8.89	76	5.09
47	12.50	62	8.63	77	4.87
48	12.26	63	8.36	78	4.65
49	12.01	64	8.09	79	4.43
50	11.77	65	7.83	80 e più	4.23

Norme per l'applicazione della tabella B. — Il capitale accumulato a favore dell'insegnante si ottiene moltiplicando lo stipendio medio della carriera per il coefficiente della tabella **A** in corrispondenza all'età ed agli anni di servizio, alla data della cessazione dall'insegnamento e per il coefficiente della presente tabella.

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 LUGLIO 1894

Tabella C
del disegno di legge

Ammontare della pensione corrispondente ad una lira di capitale accumulato a favore delle vedove, con o senza figli, degli insegnanti elementari in base alle tabelle A e B e dalle norme in esse contenute.

SAGGIO D'INTERESSE 4.25 PER CENTO.

(Mortalità delle vedove dei pensionati dello Stato e della popolazione italiana per gli orfani).

Età della vedova alla data della liquidazione	Ammontare della pensione vitalizia per la vedova reversibile per intero sul gruppo dei figli minorenni	Età della vedova alla data della liquidazione	Ammontare della pensione vitalizia per la vedova reversibile per intero sul gruppo dei figli minorenni	Età della vedova alla data della liquidazione	Ammontare della pensione vitalizia per la vedova reversibile per intero sul gruppo dei figli minorenni
36	0.0671	56	0.0770	66	0.1107
37	0.0680	51	0.0780	67	0.1161
38	0.0683	53	0.0792	68	0.1225
39	0.0686	54	0.0804	69	0.1300
40	0.0690	55	0.0817	70	0.1383
41	0.0695	56	0.0831	71	0.1468
42	0.0700	57	0.0845	72	0.1555
43	0.0706	58	0.0860	73	0.1650
44	0.0712	59	0.0875	74	0.1749
45	0.0718	60	0.0892	75	0.1848
46	0.0726	61	0.0919	76	0.1956
47	0.0733	62	0.0942	77	0.2053
48	0.0742	63	0.0975	78	0.2157
49	0.0750	64	0.1014	79	0.2269
50	0.0760	65	0.1055	80 e più	0.2389

Norme per l'applicazione della tabella C. — La metà del capitale ottenuto mediante l'applicazione delle tabelle A e B si trasforma in pensione vitalizia a favore della vedova con i coefficienti della presente tabella.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che nella tabella A sono incorsi tre errori di stampa. Nella finca sulla quale è scritto l'età e alla quinta finca corrispondente a 29 anni di servizio, invece della cifra 0,3690, si deve dire 0,3960; alla finca corrispondente a 65 anni all'ultima linea corrispondente 47 anni di servizio, invece di 1,0478 si deve dire 2,0478. Alla finca corrispondente ad anni 45 è scritto 3,0045, deve dirsi 2,9845.

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Senatore BLASERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BLASERNA, *relatore*. Anche nella tabella B vi è un errore di stampa, non nelle cifre, ma soltanto nell'intestazione. Dove dice: *eliminazione complessiva degli impiegati civili dello Stato 1881-92*, deve dirsi: *eliminazione complessiva dei pensionati dello Stato*, così come è detto alla tabella C.

PRESIDENTE. Sta bene; allora si correggeranno le parole *impiegati civili* in quella di *pensionati*.

Senatore BLASERNA, *relatore*. Debbo poi riferire al Senato sopra una petizione di certo Raffaele Danese, istitutore e già maestro esterno del Convitto nazionale di Chieti. La petizione veramente era rivolta alla Camera dei deputati, ma non essendo arrivata in tempo, il Danese la mandò al Senato ed a noi è stata consegnata dalla Segreteria.

Il Danese si trova in una posizione che non si sa bene definire, se sia cioè un impiegato governativo o comunale. Egli è istitutore in un Convitto nazionale nel quale era prima maestro esterno. Ora, per regolare la sua posizione per rapporto alla pensione, proponeva di introdurre nientemeno che quattro articoli nella legge per trovare una soluzione. Naturalmente il vostro Ufficio centrale non ha potuto entrare in questo ordine di idee, di modificare cioè una legge così profondamente, per un caso speciale.

Per conseguenza non abbiamo tenuto conto di questa petizione.

Però, siccome si tratta di un povero istitutore, che in realtà si trova in una posizione personale un po' difficile e poco definita, siamo venuti nella determinazione di raccomandarlo alla benevolenza dell'onor. ministro perchè, in via am-

ministrativa o in via transitoria, veda se è possibile di fare qualche cosa per lui.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito la Commissione propone il rinvio al Ministero della pubblica istruzione della petizione n. 130.

Accetta l'onorevole ministro questo rinvio?

BACCELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti la proposta della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Discussione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali » (N. 245).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Modificazioni alla legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali.

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, DI S. GIUSEPPE legge: (V. Stampato n. 215).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, la dichiaro chiusa.

L'Ufficio centrale propone al Senato un ordine del giorno del tenore seguente:

« Il Senato, convinto della opportunità di modificare la legge 30 ottobre 1859 sulle privative industriali, invita il ministro a proporre sollecitamente al voto del Parlamento un progetto di riforma, esaminando in questa occasione la opportunità di riprendere la pubblicazione del *Bollettino* delle privative, che ora va a sospendersi ».

BARAZZUOLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARAZZUOLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io accetto quest'ordine del giorno che è il risultato degli accordi passati tra il Ministero e l'Ufficio centrale. Al Ministero pareva che non potesse mantenersi nello stato attuale il *Bollettino*, perchè i fondi erano stati radiati con la votazione del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Esso però riteneva che fosse opportuno modificare la legge sulle privative industriali che è del 1859.

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 LUGLIO 1894

Le condizioni economiche e sociali sono da quell'epoca grandemente mutate. Il sistema tributario relativo a questa legge ha delle imperfezioni.

Si può inoltre con acconcia riforma accrescere il provento a beneficio dello Stato. Su questo argomento qualche anno fa fu presentato alla Camera elettiva un progetto di legge.

Questo apportava al bilancio il beneficio di un aumento d'entrata di circa 300 mila lire all'anno, senza soverchiamente aggravare le imposte in proposito; anzi mantenedole sempre al disotto di quel che si paga negli altri paesi.

Ora il non approvare questo progetto di legge porterebbe la conseguenza che al Ministero mancherebbero assolutamente i fondi per provvedere alle spese di pubblicazione del Bollettino della proprietà industriale, bollettino, che, sia detto per incidente, per quanto degnissimamente compilato, è una pubblicazione quasi clandestina, perchè nessuno lo acquista, e pochissimi lo leggono.

Inoltre il Governo avrebbe dovuto provvedere non solo alla spesa dell'anno corrente, per la quale non ci sono i fondi in bilancio; ma anche a quella dell'anno decorso, perchè la pubblicazione del Bollettino è in arretrato di oltre un anno.

Ora non essendoci mezzi, il rigetto di questa legge ci avrebbe messo in grande imbarazzo; alla Commissione doleva che si rinunziasse in modo assoluto e permanente alla pubblicazione di questo Bollettino, che per quanto poco diffuso è, ripeto, egregiamente compilato.

Commissione e Ministero son venuti in questo accordo: si approvi il progetto di legge ed il Ministero prenda impegno di presentare un'altra proposta, la quale modifichi la legge del 1859, sia nelle disposizioni sostanziali, sia in quelle che concernono i tributi.

Quest'impegno dal Ministero è stato preso e quindi sarà facile, senza sacrificio delle finanze, mantenere il Bollettino, e nel tempo stesso si accresceranno i proventi dello Stato di circa 300 mila lire.

Per tali ragioni il Ministero prega il Senato di votare la legge, mentre dichiara di accettare l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, che il signor ministro accetta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 51, 53, 54, e 55 della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali e sostituiti dai seguenti:

Art. 51. — Chi desidera che se ne estragga qualche notizia, ne farà apposita domanda al Ministero in carta da bollo e la notizia sarà trascritta in carta bollata fornita dal richiedente senz'altra spesa. La domanda e la trasmissione delle notizie verranno fatte a mezzo della locale autorità amministrativa.

Art. 53. — Ogni mese sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* l'elenco ordinato per materia degli attestati rilasciati nel mese precedente coll'indicazione dell'oggetto della privativa.

Art. 54. — L'amministrazione potrà far pubblicare dopo trascorsi i tre mesi di cui all'articolo 52, un riassunto delle invenzioni, che ne indichi le principali caratteristiche, nonchè dei cataloghi analitici ed alfabetici per facilitare le ricerche agli inventori.

Art. 55. — Un estratto di detti elenchi contenenti la indicazione dell'oggetto della privativa sarà inviato a ciascuna prefettura del Regno ed a ciascuna Camera di commercio, nella cui segreteria potrà da ognuno essere consultato.

(Approvato).

Disposizione transitoria.

Art. 2.

La pubblicazione del Bollettino delle privative cesserà colla pubblicazione degli attestati rilasciati a tutto dicembre 1892.

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Provvedimenti per liquidare i residui crediti del demanio per capitale d'affranco degli oneri gravanti le terre del Tavoliere di Puglia e delle sue popolazioni » (N. 273).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge sui Provvedimenti per liquidare i residui crediti del demanio per capitale d'affranco degli oneri gravanti le terre del Tavoliere di Puglia e delle sue popolazioni.

Si dà lettura del disegno di legge:

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge: (V. *Stampato n. 273*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

BOSELLI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro delle finanze*. Mi corre l'obbligo, e l'adempio volentieri, di ringraziare l'Ufficio centrale del Senato per la cura e l'acume col quale ha esaminato questo disegno di legge. Esso ne ha messo in rilievo gl'intenti economici, ha dimostrato la sua utilità sotto il punto di vista demaniale. Ma, ad un tempo, ha sollevato tre dubbi, e a questi io mi propongo di dar brevissima risposta.

L'Ufficio centrale osservò che sarebbe stato equo introdurre qualche disposizione a favore o dei reddenti, che anticipassero in tutto o in parte le quote dovute, durante i quindici anni, ai comuni, o ai comuni che facessero simili anticipazioni al demanio.

Le parti contraenti non ritennero necessario di prevedere questo caso, dappoichè per esso sarebbe bastato il diritto comune. Tanto i reddenti quanto i comuni hanno facoltà di pagare in quindici rate annuali i capitali dovuti dai primi ai comuni, dai secondi al demanio, aggiungendo ai capitali stessi gli interessi scalari.

Ora, ove o i reddenti o i comuni anticipino il pagamento di rate, verrà a cessare in essi l'obbligo, il diritto nei creditori di riscuotere interessi ulteriori sulle rate anticipate.

Non parve conveniente spingersi fino a stipulare abboni sulle rate anticipate, poichè il demanio, con questa legge già molto e molto ha abbonato a comuni e reddenti sopra i suoi crediti originari.

L'Ufficio centrale ha rilevato che i comuni

corrono l'alea d'anticipare le quote dei reddenti che tardassero a pagare, e che, a risarcirli di quest'alea, è scarso compenso quel 5 per cento concesso per spese di amministrazione.

Prego l'Ufficio centrale di considerare che il demanio non poteva cedere ai comuni maggiori diritti di quelli che esso stesso aveva verso i reddenti. Nei contratti conclusi fra il demanio ed i reddenti, prima del compromesso coi tre comuni, esiste la clausola che, oltre l'interesse scalare sul capitale d'affranco durante i quindici anni della rateazione, il demanio imporrebbe, pel ritardo al pagamento d'ogni rata, un secondo interesse di mora dal giorno della scadenza a quello del pagamento. Tale è la portata precisa, sicura, incontrastabile della cessione che il demanio fece ai tre comuni dei propri diritti, ed emerge dal testo e dal concetto degli articoli di legge che prego il Senato di approvare. Nessuna altra interpretazione si può o si potrà mai dare ai patti stipulati fra il demanio e i comuni.

Perciò i comuni, qualora si verificassero dei ritardi, avrebbero verso i reddenti morosi gli stessi diritti contrattuali del demanio a cui subentrerebbero, diritti guarentiti ipotecariamente sui fondi obnoxii. Nell'interesse di mora, che decorrerà a loro vantaggio, i comuni trovano il compenso proprio dell'alea cui vanno incontro.

Spero che le mie risposte sopra i due primi dubbi dell'Ufficio centrale siano tornate ad esso soddisfacenti, e passo al terzo.

Non solamente io riconosco tutto il fondamento del rilievo fatto dall'Ufficio centrale, ma ne lo ringrazio nell'interesse del demanio che ne avrà maggiore difesa.

È certo che può avvenire che uno dei tre comuni, quello di Casalnuovo Monterotaro, non adempia nel tempo fissato all'obbligo suo. Per questo caso non è preveduta alcuna sanzione a salvaguardare i diritti dello Stato. È conveniente di formulare contrattualmente una sanzione che equipari il comune di Casalnuovo alle condizioni contrattuali degli altri due comuni.

Si può all'uopo procedere in due modi, o graduando ratealmente in quindici anni il suo debito, cogli interessi scalari, o determinando, ed è il partito al quale io penso di attenermi, secondo l'avviso dell'Ufficio centrale, la soli-

darietà dei tre comuni per tutti i debiti preveduti nel contratto. Dovrà stabilirsi, che ove il comune di Casalnuovo Monterotaro non paghi nel termine prescritto dalla legge, si intenderà che di pieno diritto è obbligato *in solidum* cogli altri due comuni.

Ed io dichiaro all'Ufficio centrale e al Senato che non procederò alla stipulazione definitiva del contratto se non introducendo questa clausola suggeritami dall'Ufficio centrale.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. In nome dell'Ufficio centrale, ringrazio il signor ministro delle cortesi parole, e dell'accoglienza fatta ad alcuni rilievi compresi nella relazione.

Dirò poi brevemente in risposta, che, per ciò che riguarda la facoltà dell'anticipazione al demanio, del debito dilazionato, di certo i reddenti obbligati a pagare gl'interessi scalari, ove volessero esercitare il diritto di pagare con anticipazione, sarebbero ricompensati col guadagno dell'interesse scalare medesimo, e però non avrebbero alcun titolo ad avere compensi sotto forma di scemamento del capitale dovuto.

Ma il concetto dell'Ufficio centrale era un altro. Non riguardava i reddenti della prima parte della legge, bensì quelli della seconda, nella quale si è voluto sanzionare il principio dell'assoluto disinteresse.

Se il signor ministro volesse sovra ciò provvedere con nuove capitazioni, avverto che si allontanerebbe dalla legge, salvo per quella parte che riguarda la posizione di uno dei tre comuni, per la quale vi sarebbe la soluzione che gli è stata raccomandata nella relazione.

Nella legge è sanzionato che i comuni non possono prendere per sé un soldo di più dai reddenti, all'infuori di quello che i comuni stessi devono pagare al demanio: e la legge su ciò non fa distinzione tra capitali ed interessi.

Quindi sono disimpegnati i debitori per virtù della legge stessa, dal pagamento degl'interessi scalari; perchè lo Stato nulla deve conseguire, fuorchè le annualità rispondenti all'intero suo credito, ragguagliato nella somma totale tra sorte principale, e spese di accertamento, e di altra natura.

A tale somma, come interessi, devono essere

aggiunti quelli soltanto che, dalla data del non pagamento, sono decorsi, a tutto l'agosto 1891.

Formata poi tutta la massa del credito, il demanio non ha diritto a ulteriore interesse, salvo quello di mora.

Il signor ministro riconosce tale mancanza di diritto nel demanio; pensa non sia così pei comuni concessionari.

Ma questo ch'ei pensa si sarebbe potuto dire nella legge, però non vi è stato detto.

Nella legge, all'articolo 6, il 2° comma dice questo:

« I comuni cessionari non potranno riscuotere dai reddenti, annualmente somme superiori a quelle che, in proporzione delle rispettive partite, i comuni devono corrispondere al demanio, con l'aggiunta del 5 per cento per spese d'esazione ».

Dunque i comuni non potranno esigere alcun interesse scalare; dunque nemmeno i debitori del capitale del canone e accessori, sono obbligati a pagare cosiffatto interesse.

Se la cosa è così, l'alea, del resto minima, che corrono i comuni, non trova compenso che nella potestà loro di disimpegnarsi dagli obblighi assunti, mettendo il demanio nella necessità di sciogliere, a danno dei debitori originari, la transazione. E questo è stato rilevato nella relazione.

Il pensiero poi di dare qualche agevolezza, ove seguissero delle anticipazioni, non riguarda che quella parte di credito che per il demanio è infruttifera. E a tal uopo si è considerato: poichè il demanio, paga interessi pei moltissimi suoi debiti dipendenti dalle sue aziende, esso guadagnerebbe qualora conseguisse l'anticipazione di un suo avere infruttifero, anche perchè non pagherebbe l'aggio all'esattore, e avrebbe effettuato la liquidazione. Onde, pur dandosi le viste di sottoporsi al pagamento di un interesse, in sostanza ne sarebbe compensato, perchè potrebbe estinguere altro suo debito, che fa corrergli interessi passivi. La raccomandazione, ripeto, era per cotesta sola parte.

Del resto, che le annualità possano essere anticipate, riconosco sia un'ipotesi poco fondata, così pei comuni, come pei debitori principali.

Vengo all'ultima parte delle nostre avvertenze, e dico che l'Ufficio centrale prende atto delle dichiarazioni del signor ministro, che ha

detto regolerà la cosa per guisa da pôrre la sanzione della solidarietà nell'obbligazione del comune che non pagasse le sue quote entro i sei mesi dalla pubblicazione della legge.

Come il signor ministro ha rilevato, l'osservazione sulla lacuna della legge fu fatta nell'interesse della giustizia, e anche dell'amministrazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

Senatore CAVALLETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CAVALLETTO. Come si è fatto per la legge sulle « Modificazioni al Monte pensioni dei maestri elementari », di omettere la nuova lettura degli articoli, propongo che si faccia anche per la legge che ora discutiamo.

PRESIDENTE. Come ha udito il Senato, il senatore Cavalletto propone di omettere la seconda lettura degli articoli del progetto di legge che discutiamo.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 1.

I residui crediti del Demanio per capitale prezzo d'affrancazione dei canoni gravanti le terre del Tavoliere di Puglia, pei relativi interessi scalari e di mora calcolati a tutta la scadenza del 15 agosto 1891, nonchè per le spese contrattuali, ipotecarie e giudiziali, saranno pagati in quindici rate annuali, senz'alcuna ulteriore decorrenza d'interessi.

Dal beneficio sono escluse tutte quelle partite per le quali, compiuto il giudizio di espropriazione immobiliare, si trovi in corso quello di graduazione; e quelle partite per le quali il giudizio d'espropriazione immobiliare sia stato iniziato a cura degli esattori delle imposte o di altri creditori ipotecari, ovvero a cura del Demanio sostituito ad altri creditori.

(Approvato).

Art. 2.

A partire dalla scadenza del 15 agosto 1895, le annualità di cui all'articolo precedente saranno riscosse dagli esattori delle circoscrizioni in cui si trovano i fondi ipotecati, in unica so-

luzione al 15 agosto d'ogni anno, con le norme e procedure di riscossione delle imposte dirette, in base a ruoli compilati dalle competenti Intendenze di finanza e resi esecutivi dalle prefetture.

(Approvato).

Art. 3.

Pei debitori morosi delle annualità 1895 e 1896 gli esattori si limiteranno a procedere al pignoramento e vendita dei frutti pendenti sui fondi *obnoxii* ed alle altre esecuzioni mobiliari consentite dalla legge.

Sull'esibizione delle carte giustificative dei pignoramenti e delle esecuzioni totalmente o parzialmente infruttuose, gli intendenti di finanza rimborseranno agli esattori quella quota parte delle partite di ruolo da essi versate nelle casse erariali e non recuperate dai debitori per effetto degli atti esecutivi, con l'aggiunta delle spese di esecuzione.

Per l'annualità 1896, gli intendenti di finanza compileranno per ogni esattoria un ruolo speciale dei debitori morosi, nel quale alla scadenza nuova di ogni partita, s'aggiungerà l'intera somma rimborsata all'esattore per l'annualità precedente, aumentata dell'interesse di mora al 5 per cento.

Per l'annualità 1897, nel detto ruolo speciale s'inscriveranno, oltre le somme rimborsate agli esattori per le due annate precedenti, coi rispettivi interessi di mora al 5 per cento ragguagliati ad un anno dalle singole scadenze, anche le tredici annualità residue, per le quali, attesa la mora, cessa il beneficio della rateazione.

Gli esattori, riuscita totalmente o parzialmente infruttuosa la esecuzione mobiliare, promuoveranno, con le norme di rito, l'espropriazione dei fondi ipotecati.

Le stessa procedura determinata nel presente articolo si osserverà per le more che si verificheranno nelle scadenze annuali successive alle prime due.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo è autorizzato a cedere ai tre comuni di Castelnuovo dalla Daunia, Casalvecchio di Puglia, e Casalnuovo Monterotaro, in pro-

vincia di Foggia, il suo diritto a riscuotere i capitali d'affrancamento dei canoni gravanti quelle terre, dette delle tre popolazioni, con piena sostituzione dei cessionari in tutti i diritti e privilegi, contrattuali o legali, del cedente verso i debitori.

(Approvato).

Art. 5.

La detta cessione è autorizzata pel prezzo capitale, à forfait di lire centocinquantamila, nonchè con l'obbligo, nei cessionari, di rimborsare al cedente le spese d'identificazione dei fondi obnoxii, liquidate in lire ventitremila seicentasettanta, e le spese dei singoli contratti conchiusi coi reddenti, liquidate in lire ventitremilacentocinquanta e centesimi cinquantadue. Queste tre somme saranno pagate dai due comuni di Castelnuovo della Daunia e di Casalvecchio di Puglia, per le rispettive loro quote, in quindici annualità a partire dal 15 agosto 1894, con gli interessi scalari al 5 per cento, con l'obbligazione pienamente solidale fra loro in faccia al demanio. Il comune di Casalnuovo Monterotaro pagherà la sua quota delle tre somme predette, entro sei mesi da quello in cui diventerà esecutivo il contratto autorizzato con la predetta legge.

I tre comuni poi, entro lo stesso termine, rimborseranno al demanio le spese d'usciera ed ipotecarie occorse per le liquidazioni coi singoli reddenti, ascendenti a lire duemilanovecentoquattro e centesimi quarantaquattro.

(Approvato).

Art. 6.

Il demanio non presterà alcuna garanzia verso i comuni cessionari per la identità, ammontare e sicurezza delle partite cedute. Egli si obbligherà soltanto di consegnare ai comuni le carte che danno fondamento legale alle singole partite.

I comuni cessionari non potranno riscuotere dai reddenti annualmente somme superiori a quelle che, in proporzione delle rispettive partite, i comuni devono corrispondere al demanio con l'aggiunta del 5 per cento per spese d'esazione.

(Approvato).

Art. 7.

Cesserà la rateazione quindicinale delle quote dovute dai due comuni di Castelnuovo della Daunia e di Casalvecchio di Puglia, semprechè si verifichi la mora di due delle annualità predette. La concessione si dovrà ritenere come annullata ed il demanio avrà diritto di riscuotere dai reddenti quanto i medesimi avrebbero dovuto pagare ai comuni per effetto della presente legge, sotto deduzione delle annualità che egli avesse direttamente riscosso dai comuni morosi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto più tardi.

Discussione del progetto di legge: « Ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell'ex-Stato Pontificio » (N. 191).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell'ex-Stato Pontificio. Prego di dare lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge: (V. Stampato n. 191).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Appartengo all'Ufficio centrale, ed in esso, come prima nell'ufficio del Senato che mi diede mandato di rappresentarlo, io ho propugnato questo concetto: che cioè occorrerebbe una legge per disciplinare l'esecuzione di quella del 1888. Potrebbe abbisognarne un'altra, per disciplinare le università ed altre associazioni da quella legge non contemplate. Ma, ciò non di meno, io non accettava la legge di iniziativa parlamentare, quale ci viene dalla Camera elettiva; perchè, mediante tale legge, si vogliono organizzare le così dette collettività, le quali non esistono, nè hanno esistito mai, quale azienda forzata, e quali vanno a farsi dalla legge.

Non esistono; nè approda a nulla volerle costituire con le norme delle amministrazioni locali, da poi che queste non provvedono ad al-

cuna comune azienda fra gli amministrati, ma regolano solo la costituzione e il funzionamento delle amministrazioni locali.

Del resto, è veramente esorbitante il volere applicare a collettività agrarie i diritti, i doveri, le forme, le garanzie della legge comunale e provinciale; e il presumere che se ne valgano e la osservino dei coltivatori o dei fannulloni, per lo più analfabeti, e che certamente non conoscono e non possono apprezzare un organismo che non sempre funziona bene presso i comuni e le provincie, dai cui rappresentanti, non di rado, è poco conosciuto e apprezzato, nè molto di rado manomesso.

E aggiungo, che il carattere forzoso che si dà alla collettività, renderà maggiormente sterile l'impresa, chè l'azienda dovrà necessariamente riuscire costosa, da poi che, fra l'altro, vi si deve introdurre, sia anche a pro dei componenti la comunanza o dei loro mandatari, il lavoro salariato.

Al lavoro comune si deve rinunciare; se lo si preordini a base di costrizione e di pene, non vi si riesce: del resto su ciò non dice verbo la legge.

Il lavoro personale, si chiami pure cooperativo, dovrebbe essere frutto d'una rigida organizzazione; e non è possibile lo si disciplini e ottenga per guisa da eguagliare, in parità di tempo, attitudini ed efficacia di fatica.

Dunque ci sarà il salariato, che apporterà la distruzione di qualsiasi utilità nell'interesse della comunanza; ai componenti della quale, non partecipanti quali impiegati o lavoratori salariati, dovrebbe darsi la rata del prodotto netto, dedotte le annualità per canone, tributo fondiario e spese fisse dell'associazione, dedotte le anticipazioni per sementi, strumenti, salari; avranno, i nuovi proprietari a titolo collettivo, da attendere un pezzo per vedere spuntare un qualche centesimo.

Se non che, gli oneri e le spese possono vincere il prodotto lordo, che, secondo le vicende delle stagioni, potrebb'essere minimo; e allora, proprio come pei comuni e le provincie in *deficit*, che traggono però sui contribuenti, si ricorrerà ai debiti, anche ipotecari.

In tal modo, la distruzione della proprietà non si farà aspettare; lasciando persino lo strascico della persecuzione dei già proprietari mediante l'azione personale. Ecco in qual modo si orga-

nizza la comunanza, in servizio di coloro che un qualunque diritto di proprietà o di uso di presente vi hanno, e una qualche utilità o conforto ne traggono.

Così va manomessa, non utilizzata la proprietà; e cotesta è la peggiore di tutte le manomissioni immaginabili, perchè cade appunto su quella classe miseranda che si pensa di voler sollevare con gli accennati metodi coattivi.

E di vero che cosa c'è in sostanza in questa legge?

C'è la concessione che si è voluta fare da coloro che non hanno il coraggio delle proprie opinioni, di schierarsi apertamente tra' fautori del collettivismo della proprietà terriera: di coloro che credono difendere la proprietà individuale facendo concessioni al falso sistema della privata proprietà collettiva. Escludono costoro che possa mai la concessione fatta alle idee collettiviste, condurre alla più piccola ingiuria al proprio diritto e alle proprie libertà individuali, e di quelli che son presi di mira dalle classi non abbienti; ma non si avvedono, che consentono una collettività che non serve ad altro fuorchè a pòrli nella più aperta contraddizione, e a fare omaggio a principî falsissimi ed inattuabili, a creare appetiti e danneggiare quelle classi medesime verso le quali hanno, o mostrano, buonissima intenzione di fare del bene.

In risultato però, si ha questo, che, colla proclamazione della possibilità della pratica attuazione, sia pure assai limitata; delle teorie collettiviste, si scalza la base al principio della proprietà affatto individuale; e, senza fortificare questo, si annulla la proprietà o la speranza della proprietà, individuale, delle classi non abbienti.

E che sia così, basta il notare, che il dotto nostro collega se ne è uscito con una relazione lodevolissima, ma assai sommaria. Ha mirato ad evitare le difficoltà; ma queste rimangono, e son consacrate nella genesi e nelle fasi della legge.

Il suo predecessore difatti che riferì nell'altro ramo del Parlamento, ebbe il coraggio teorico, di un principio in sostanza ibrido, mirante all'armonia della collettività con l'individualità, del socialismo soverchiante la libertà coll'economismo difendente la proprietà individuale; ebbe il coraggio di proporre un ordine del

giorno invitante « il Governo ad *ispirarsi* al principio della proprietà *collettiva*, per risolvere sollecitamente la questione dei diritti d'uso e dei demani comunali in tutte le altre provincie d'Italia ». Nella Camera elettiva, dove si è amata la transazione di cui è frutto questa legge, non si ebbe l'animo di dare al principio una portata estensiva, e però di abbracciarlo apertamente. E così l'ordine del giorno fu eliminato; ma restarono, a prefazione della legge d'iniziativa parlamentare, tutti i motivi, largamente e dottamente esposti nella relazione della Giunta, informati a un collettivismo che deve servire di piedistallo, e, eventualmente, di schermo, all'individualismo. Restò ben pure la discussione, in cui il socialista che sostiene la teoria del collettivismo da applicare a tutta la proprietà terriera, e col quale pensa risolvere il problema delle classi lavoratrici agricole, accetta avidamente il saggio, comechè meschino, offertogli dalla legge; ma soggiunge, che in tale saggio vede, per fatto del legislatore, condannata la proprietà individuale, e si affretta a propugnarne l'eliminazione, con la sostituzione del collettivismo da estendere anche a tutti gli strumenti del lavoro, e al lavoro stesso industriale, con che pensa di ben affrontare e risolvere la questione del proletariato. E, mentre questo, con ammirabile logica, rileva il collettivista incondizionato; il socialista che assume qualifica di conservatore gli risponde: no, il mio è un principio che distrugge il concetto tuo, poichè rende possibile la coesistenza dell'individualismo col collettivismo: in tale guisa, soggiunge, provvederemo, poveramente sì, ma a sufficienza, alle esigenze dei lavoratori delle campagne; verremo poi ad altri provvedimenti pei lavoratori delle città.

Ma un collettivismo che rendesse possibile, ed è ancora da provare, l'esistenza a talune classi benchè ristrettissime, presenti, varrà pure per le future, cioè per le loro immediate generazioni?

Le ristrette comunità possono vivere, finchè i componenti pongono tutto a vita comune; ma il problema del collettivismo è d'impossibile soluzione, perchè in questo deve serbarsi la libertà di molta parte della vita, e quella soprattutto della famiglia. Nelle comunioni di carattere religioso, è stata condizione essenziale il celibato; nel collettivismo, non può arrestarsi lo svolgimento del principio di popolazione, e non

può perciò impedirsi che spunti presto il disquilibrio tra la somma dei mezzi di sussistenza e il numero e i bisogni degli uomini.

E, per quanto, nei casi in esame, la soluzione del tema della collettività sia esclusivamente parziale; per quanto, nel primo periodo, tale soluzione si possa sperare conclusiva: essa deve necessariamente abortire, appena saranno scemate le sussistenze. Se non che, ne rimarrà una semente pericolosissima: onde vedremo ad ogni piè sospinto raddoppiati i lagni e i tentativi.

Devo peraltro aggiungere che, nelle condizioni presenti, io giudico del tutto inopportuna la legge in discussione, poichè essa viene a contraddire alle leggi più recenti votate dal Parlamento.

Invero, come si è risolta la questione dei demani nel Mezzogiorno?

Col collettivismo?

Ma no, una legge è stata votata l'altro giorno, ed esclude ogni collettività.

Come si è risolta la questione degli ademprivili in Sardegna?

Come si pensa di affrontare e risolvere la questione delle classi agricole in Sicilia?

Non certo colla collettività.

Non v'è che questo fungo, che, colla forma della legge in esame, si fa spuntare dal bisogno di sciogliere o regolare alcune promiscuità di dominio e di usi, al quale bisogno ben altra soddisfazione si dovrebbe dare.

Mi si dice, faremo la prova. Ma faremo la prova di un'accolta di teorie così fallaci, così inconcludenti, così nocive alle classi medesime che si ha di mira di beneficiare?

Creeremo nuovi uffici e nuovi impiegati, amministratori, cassieri, presidenti, assemblee, aziende, mutui ipotecari, espropriazioni?

A me non regge l'animo di votare la legge; non l'avrei respinta, l'avrei modificata. Ma, poichè, anche per la fretta della stagione, si preferisce di costituire una maggioranza nell'Ufficio centrale, la quale l'accetti senz'altro; poichè in essa io e tutti non vediamo, non dobbiamo vedere l'importanza dei provvedimenti finanziari, l'importanza delle leggi dei bilanci, di altre leggi ancora che qui non occorre indicare; io penso, che il Senato farebbe bene, se non altro, a rimandarla a più maturo studio.

Non ne faccio proposta; ma gioverebbe a

tutti il soprassedere dall'immediato voto; così la legge sarebbe meglio ponderata, e in ogni caso opportunamente modificata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor relatore.

Senatore FAINA, *relatore*. Non è alle 11 e 40 dell'ultima o penultima seduta del Senato che si può fare una discussione sul collettivismo, sul socialismo di Stato e via discorrendo, con tutto ciò mi rassegnerei a sostenerla se fosse necessario, ma la credo proprio fuori di luogo. Anzi non ho compreso come, in occasione di questa legge, una discussione simile possa essere stata fatta nell'altro ramo del Parlamento.

Nella modestissima relazione che fu citata dall'onorevole senatore Majorana è detto che questo progetto non è che una legge d'ordine, non crea dominî collettivi, non li estende, non li restringe.

La questione a cui ha accennato il Senatore Majorana doveva essere fatta nel 1888; allora era il momento, quando fu detto: i beni gravati dalla servitù di pascere, legnare, seminare, ecc. sono dichiarati liberi affrancabili, devono essere anzi affrancati mediante accantonamento, cioè cedendo agli ex-utenti una parte di quelli stessi beni sui quali essi prima godevano pieni ed interi i diritti civili.

Allora era il caso di dire: questi beni così ceduti agli ex-utenti non devono essere goduti dagli utenti uniti in associazione, ma devono essere goduti in altra maniera. Questo però non fu detto, o, se fu detto, non fu scritto nella legge.

Che anzi la legge del 1888 stabilisce che i beni così ceduti in accantonamento debbono essere goduti dagli ex-utenti costituiti in associazione collettiva.

Però la stessa legge, dopo avere deciso a chi spetti il godimento e l'amministrazione di quel patrimonio non prescrive come debbano essere amministrati i beni, non dice come debbono essere eletti i presidenti e gli altri membri dell'ufficio di Amministrazione, non dice chi deve esercitare la tutela. Di qui la necessità di una legge che organizzi l'associazione; tanto è ciò vero che posso citare il fatto di Giunte di arbitri le quali hanno emanate le sentenze per la divisione dei beni già gravati di servitù ma ne hanno sospeso l'esecuzione perchè convinte che costituire le associazioni senza una

legge che le faccia funzionare fosse cosa pericolosa. E quello che vale per gli enti di nuova creazione, vale anche per gli enti storici, per quelli che esistono da 400 o 500 anni, perchè, veda, senatore Majorana, queste associazioni collettive non sono una creazione socialista del secolo nostro, ma la resurrezione di istituzioni che esistevano, come ho detto, da 400 o 500 anni.

Queste hanno corso e corrono un grave pericolo: nè i prefetti, nè i tribunali sanno bene quale legge vada applicata a tali enti che non sono Opere pie, che non si vollero considerare come associazioni commerciali nè come Società civili, nè come amministrazioni dipendenti dai municipi. Che cosa sono?

Abbiamo avuto una serie di disposizioni contraddittorie: un prefetto ha deliberato in un modo, uno ha deliberato in altro; la Giunta amministrativa si è dichiarata incompetente; si ha insomma il *caos*, ed in questo *caos*, pur troppo, una di queste partecipanze è andata a picco, appunto per mancanza di quella tutela che noi vogliamo assicurare.

Dunque, se questo progetto ha un carattere, lo ha eminentemente conservatore; non si tratta altro che di far funzionare gli enti che la legge del 1888 ha creato.

Noi abbiamo il dovere di dare loro una organizzazione; e siccome anche prima di quella legge esistevano enti simili e con scopi perfettamente identici, così questo progetto di legge stabilisce che gli antichi enti sieno regolati come i nuovi.

Il collega Bonvicini mi suggerisce che i municipi sono esclusi dalla amministrazione, ed è naturale. Questa è stata una grossa questione che il Senato, molto saviamente, ha risolto anche a proposito dei demani del Mezzogiorno, perchè con la legge che il Senato votò, è stato restituito agli utenti il misero avanzo di quell'ingente patrimonio, che loro era stato tolto circa ottanta anni fa per donarlo ai comuni.

Si dice che il diritto dei proprietari è sacro. È vero, ma non è sacro soltanto il diritto dei proprietari ricchi, è sacro anche quello dei proprietari poveri; ed è appunto il diritto di proprietà dei poveri che noi vogliamo tutelare.

Io non mi dilungherò nelle disposizioni del progetto di legge. Osserverò che il carattere di esso è puramente amministrativo. Infatti

l'art. 1 dà a queste associazioni la personalità giuridica; la frase è sanzionata dal Senato, il quale, in un'altra discussione, decise che non dovesse dirsi ente morale, ma invece persona giuridica. Il secondo articolo ne stabilisce l'organizzazione; gli altri non fanno che regolarne l'amministrazione.

Il senatore Majorana-Calatabiano ha detto che l'art. 5 applica a questi nuovi enti la legge comunale e provinciale. Non è strettamente esatto; l'art. 5, invece di fare una lunga e noiosa ripetizione di dettaglio circa le relazioni fra queste associazioni e la Giunta provinciale amministrativa, la prefettura, e via dicendo, si è riferito ad alcuni articoli della legge comunale e provinciale, ma non ha detto che sono applicabili gli articoli tali e tali; ha detto solo che i regolamenti si dovranno ispirare a quegli stessi criteri, ai quali s'informano gli articoli tali e tali della legge comunale e provinciale.

È una semplice indicazione, che si riferisce a norme legislative sulle quali non v'è più discussione.

Citerò alcuni articoli per dimostrare al Senato che non vi ha nulla che possa allarmare la sua legittima suscettibilità.

Gli articoli della legge comunale e provinciale dal 161 al 167 si riferiscono alla vigilanza governativa e a quella della Giunta provinciale amministrativa. Di conseguenza gli atti dell'associazione dovranno essere sottoposti all'approvazione del Governo o della Giunta, come lo sono gli atti simili dei comuni.

Così in caso di scioglimento dell'Amministrazione, la nomina di un commissario regio dovrà farsi colle stesse formalità prescritte per i comuni. Così gli articoli 154, 155, 156, e via discorrendo, parlano del modo di emettere i mandati, ecc.

Dal poco che ho detto rapidamente, il Senato ha compreso come questo riferimento ai criteri informativi della legge comunale e provinciale non ha altro significato che di far seguire anche a queste associazioni quelle norme generalmente adottate da tutti gli enti simili.

Si è detto poi che l'Ufficio centrale non ha portato alcuna modificazione al progetto. Non lo nego, il progetto non è opera perfetta; anzi, vado più in là. Dico che questi dominî collettivi hanno già quasi una legislazione perchè

hanno già due leggi, quella del 1888 e quella del 1891, ed oggi questa che speriamo sarà del 1894, e non sarà finito.

Sono ancora tanto intricati questi diritti di servitù, sono così complessi, così variati da luogo a luogo, che non è possibile con una legge sola scoprirli e regolarli tutti.

Cito uno dei più strani e pure dei più comuni, il diritto di piantare che non è citato nella legge. Ora vi sono dei comuni delle provincie di Roma in cui c'è questa servitù.

Gli utenti hanno diritto di andare nel fondo del padrone e piantare gli ulivi, e questi piantati, rimangono proprietà del piantatore mediante un tenuissimo corrispettivo, mentre il terreno resta proprietà del padrone. Questo albero poi cade in successione, e spesse volte è accaduto che lo stesso albero ha tre proprietari i quali si dividono un ramo per uno (*Viva ilarità*).

Sarebbe stato utile profittare di questa legge per correggere e modificare le esistenti, ma noi non potendo avere il meglio, ci contentiamo del buono.

Verranno altre leggi, che modificheranno delle disposizioni, alcune delle quali sono gravi per esempio il modo di fare i bandi.

Vi sono delle servitù il cui prezzo di affranco non arriva alla lira, e le spese di affrancagione quantunque sieno fatte con tutta la parsimonia ammontano sempre ad una diecina di lire.

Resteranno degli inconvenienti, non lo nego, ma intanto facciamo che gli enti che abbiamo creato funzionino: sarebbe errore grave, in materia così delicata, quali sono gli usi civici delle popolazioni, creare per legge delle associazioni di utenti e poi farle morire per trascuranza.

Ho riferito nella relazione le parole del procuratore del Re di Viterbo. Sono gravi, e se un'autorità non sospetta, come è la giudiziaria, appartenente ai luoghi, dove queste servitù sono così vive e molteplici, vi raccomanda che provvediate al patrimonio dei poveri, io credo che il Senato può votare con sicura coscienza il presente progetto di legge.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. La legge in discussione - l'ho già detto - non abbraccia

soltanto i terreni e i diritti di cui si occupa quella del 1888, ma si estende a territori di provincie nuove, per i quali veruna legge era stata fatta.

Se si fosse limitata pertanto la questione al modo di porre in esecuzione l'accennata legge, io non avrei cessato di fare osservazioni, e muovere difficoltà, ma alcune disposizioni avrei riconosciute conseguenti ad un principio, secondo me, erroneamente legiferato allora. Invece, qui si tratta di voler disciplinare delle comunanze, o meglio promiscuità di domini e di usi, le quali, per secoli, si sono governate da sé, con statuti o costumanze non mai mutati, e non sentono la necessità, l'urgenza di avere una legge alla stregua di quella del 1888, peggiorata con le disposizioni della nuova.

Questo in via di fatto io rilevo e non rientro nella discussione.

Senatore LUZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore LUZI. Faccio riflettere all'onorevole Majorana, che negli Stati ex-pontifici v'è una storia la quale importa che le varie provincie giuridicamente si trovano in posizione differente fra loro.

Le provincie di Romagna conquistate dai Francesi fino dal 1796 ci sono restate fino a tutto il 1815, ed in queste provincie restarono precisamente quegli enti che ora se si dicono collettivi, pare che questa parola spaventi gli uomini seri: una volta si dicevano comunanze, partecipanze, condomini, sindacati ecc.

Nelle Marche, che non furono conquistate legalmente da Napoleone altro che nel 1808, accadde che dopo la battaglia di Marengo e del celebre concordato 1801, ricaddero al papa, Pio VII allora cavò fuori dalle sue viscere paterne quella legge che espropriò i comuni tutti delle provincie a lui ancora soggette.

Ma siccome l'interpretazione fu molto elastica, i comuni che erano già stati sconquassati dall'invasione delle truppe austriache, turche, russe, francesi, inglesi, brigantesche ecc., ecc., avevano poco o niente da perdere per pagare i debiti, e allora i sindacati così detti, le partecipanze, i condomini, tutte queste corporazioni, che soltanto erano gruppi di proprietari, furono spogliate come se fossero comuni, cioè municipi.

Ecco la gran questione.

Venne poi l'impiccio del 1819 e il governo del papa ritornato, mise in vendita tutti questi beni ex-sindacali, ex-partecipali, dove accadde un tramestio tale che non si sa come diavolo non sia successa una vasta sequela d'uccisioni, perchè i proprietari acquirenti all'asta pubblica intendevano di sostenere il loro diritto di proprietà, e spogliati gli altri, che antecedentemente avevano mantenuto l'uso più che centenario, i quali sostenevano i loro diritti in forza di consuetudine.

Ebbene questa coda ancora non è tagliata, (*Si ride*) ancora dura, ancora persistono i litigi fra coloro che comprarono i beni ex-condominali e le popolazioni che ne erano state spogliate prima e che persistono a dire che quelle servitù sono diritto loro.

Ecco donde nasce la complicazione per la quale negli ex-Stati del papa è successa questa congerie di liti che non finisce mai, e se ci sarà quella sospensione che desidera l'onorevole Majorana, questa sarà la fortuna degli avvocati come è stata pel passato. Non dico altro, dico soltanto che quest'ordinamento non è certamente, come dice l'onorevole Faina, una perfezione.

Queste sono cose che bisogna accomodarle piano piano perchè ritornino al loro vero stato pacifico, e cioè che la proprietà e l'uso siano liquidati una volta per sempre fra l'utente e il compratore. È ora di finirla, perchè continueremo altrimenti a fare la felicità degli avvocati, ed oltre alle liti civili avremo anche le liti penali, e lo so io che una volta con l'amico Zucconi ed altri riuscimmo qualche volta a sedare litigi che già erano giunti fino alle schioppettate e alle sassaiuole. (*Bene*).

Non aggiungo altro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

BARAZZUOLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il Governo non può dissentire questa volta dall'Ufficio centrale. La proposta di legge di cui trattasi viene dall'iniziativa parlamentare, e l'iniziativa fu presa da uno dei più valorosi rappresentanti delle provincie ex-pontificie e trovò eco, non solo nei deputati di tali provincie, ma anche in coloro che meglio conoscono la condizione dei luoghi, ed i bisogni delle popolazioni.

La Camera fece buon viso a questo progetto,

ed anche l'Ufficio centrale del Senato l'accolse benignamente, e nominò a relatore uno dei più esperti in questa materia, dal relatore stesso chiamata un labirinto di diritto e di fatto.

Come può quindi il Governo scostarsi dall'Ufficio centrale?

Ciò potrebbe fare tanto meno, in quanto che realmente questo progetto, piuttosto che ad innovare, è inteso ad ordinare quel ginepraio delle proprietà indivise.

Allorquando si discusse in Senato la legge sul riparto dei beni demaniali nel Mezzogiorno ed in Sicilia, io ebbi occasione di osservare che fino a tanto che si trattava o di estendere, o meglio di mantenere la collettività in qualche angolo dell'antico Lazio, non avrei dissentito; non avrei bensì assentito a che mezza Italia diventasse una collettività come era la repubblica del Paraguay, governata felicemente dai gesuiti.

Quindi realmente non c'è bisogno di creare, perchè non vi è niente da creare, ma di ordinare quello che oramai c'è.

Sia pure che la legge del 1888 non comprenda tutto quanto il territorio che cade sotto la giurisdizione di questa legge; ma perchè, io domando, una parte deve rimanere ordinata e l'altra si deve abbandonare allo stato primitivo che è causa di lamenti e continue que-rele?

Vi ha detto abbastanza in proposito il relatore, perchè io debba aggiungere altro.

Dovevo solo fare qualche dichiarazione per spiegare il perchè il Governo aderisce completamente alle proposte dell'Ufficio centrale.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Noi abbiamo fatto da parecchi anni tutti i nostri sforzi per liberare la proprietà da queste costumanze d'altri tempi che avevano una ragione di essere nelle condizioni della vita passata, ma che, nelle condizioni della vita presente, non hanno più ragione d'essere, anzi sono un impedimento allo svolgimento della prosperità nazionale: fu perciò fatta la legge delle affrancazioni, di cui è menzione in questo progetto di legge che aveva precisamente questo scopo.

Oggi io vedo presentare una legge per la quale negli ex-Stati pontifici e dell'Emilia le università agrarie, comunanze, partecipanze e

le associazioni, ossia tutte le rappresentanze di quei diritti aviti che si sono voluti abolire, ricevono invece la personalità giuridica, che non avevano mai avuto. Indipendentemente dalla contraddizione, io prego il Senato di riflettere all'importanza di questa disposizione, perchè in sostanza molti di questi enti in queste provincie erano più di fatto che di diritto, il più delle volte erano usi tollerati, anzi, sovente, veri abusi.

Ora il concedere d'un tratto a tutte indistintamente queste costumanze, quali esse si sieno, la personalità giuridica, mi pare cosa gravissima, per la proprietà e pericolosa perfino per gli esercenti quei diritti. Ma, ripeto, non è neanche ammissibile che in materia così delicata si faccia e si disfaccia con questa leggerezza. Con questa legge si rifà indietro il cammino che si era fatto da 8 anni a questa parte, vale a dire tutti gli sforzi che si sono fatti per liberare le proprietà da queste costumanze che ne intralciavano lo sviluppo e il funzionamento, oggi sono frustrati da una dichiarazione di principio per la quale queste stesse costumanze che avete voluto combattere e distruggere, non solo sono tollerate, ma acquistano diritto proprio e personalità.

E questo fatto ha una influenza tanto più grande nelle regioni alle quali si riferisce in quanto in esse è minore la disciplina e la distinta conoscenza del mio e del tuo nelle classi che praticano queste costumanze.

Quando questo progetto venne agli Uffici, io sollevai le stesse difficoltà, e mi si rispose che per questo progetto di legge s'intendeva solamente di dare personalità giuridica a quegli enti che pel fatto della legge del 1888 avessero ricevuto una vita distinta e determinata.

Ma allora bisognava dirlo. Bisognava dire che acquistano personalità giuridica tutte quelle corporazioni, istituzioni, ecc., che per effetto di quella legge erano state riconosciute legittime e vitali.

Ma io metto in avviso il Governo ed il Senato sopra il pericolo di dare personalità giuridica indistintamente a tutti gli usi ed abusi che si praticano nelle provincie ex-pontificie, perchè si può dar vita a degli enti che non solo non hanno ragione d'essere, ma vi è ogni ragione perchè non sieno.

Ad ogni modo, fare un passo indietro in materia così delicata e difficile, non mi pare savio

partito. Sono arrivato tardi e non preparato a sostenere una discussione; ma mi pare d'aver detto abbastanza per mettere in guardia il Senato e per potergli proporre di voler rimandare il progetto all'Ufficio centrale, perchè questo primo articolo sia emendato in modo che dica quel che gli si vorrebbe far dire e non quel che dice.

La mia domanda è molto modesta, e la legge non è così pressante perchè vi sia ragione per non aderirvi.

Senatore FAINA E., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FAINA E., *relatore*. A tranquillizzare l'onorevole Vitelleschi rileggo una parte dell'articolo primo e dell'articolo secondo della legge del 1888:

« Le servitù di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe di fidare ed imporre tasse a titolo di pascolo che in alcuni comuni, ecc., sono abolite nella estensione e misura dell'ultimo possesso di fatto ».

Più di così non si può dire; dunque sono abolite.

Poi aggiunge: « Parimente sono aboliti i diritti di vendere erbe, fidare, ecc., che si esercitano da alcuni comuni delle stesse provincie sopra i beni dei particolari ».

La proprietà privata più tutelata di così non può essere, se servitù vi sono, sono abolite. L'art. 2 fissa il corrispettivo e dice: « Le servitù e i diritti dell'art. 1, per effetto della presente legge si hanno come derivati da un titolo espresso o presunto, o come avente carattere di servitù negativa e proibitiva. I proprietari dei diritti, ecc., sono in conseguenza obbligati a dare agli utenti una indennità o in terreni, o in un annuo canone corrispondente all'onere della servitù o al diritto di cui erano soggetti ».

Quindi la legge dice che le servitù sono abolite, i proprietari devono dare agli utenti un annuo canone o una parte di terreno: ecco l'origine della legge.

Dal momento che gli utenti devono ricevere questi beni, è naturale che li amministrino e li godano, e la legge che abbiamo l'onore di raccomandare, prescrive in che modo devono amministrare e godere, e non c'è altro.

Una unica obiezione può farsi per gli enti a quali non sono creati dalla legge del 1888,

ma che preesistevano: teme il senatore Vitelleschi che si costituiscano enti morali i quali in realtà non sussistono, ma questo pericolo non vi è affatto; potrà succedere che alcuni cittadini credano di aver diritto di servitù sopra beni di un privato e allora si andrà con la legge del 1888 e provata la servitù si affrancheranno ed insino si cesterà l'associazione. Anzi alcuni credevano che fosse opportuno crear l'ente prima dell'affrancazione e questa è l'opinione di molti valenti giureconsulti, perchè dicevano: se create l'ente prima dell'affrancazione siete sicuri che vi è chi tuteli i diritti degli utenti, ma se lo create dopo, voi a quest'atto della creazione dell'affrancazione che è il più importante atto non fate assistere una delle due parti, gli utenti.

Ma anche questa questione che si poteva fare oggi noi l'abbiamo messa da parte; meno di così non si poteva fare.

La legge del 1888 resta com'è coi suoi pregi e difetti; il progetto si limita ad ordinare.

Ora vorrebbe, il senatore Vitelleschi, rinviare anche l'ordipamento? Lasciare, cioè, che gli utenti, i quali hanno per legge la proprietà di questi terreni, non li possano poi amministrare?

Io ho citato un fatto, che, cioè, le Giunte d'arbitri, hanno sospesa l'esecuzione della sentenza per lasciar tempo agli utenti di costituirsi e ciò col pieno accordo delle parti. Si capisce; quando io, proprietario, cedo il mio terreno agli utenti, e non so chi siano questi utenti, io non sono tranquillo; io voglio che l'utente sia un ente giuridico che possa stipulare il contratto. D'altra parte anche gli utenti hanno interesse a che i loro diritti non siano dati in mano al primo che capita, poichè altrimenti, quando si presenteranno i veri aventi diritto, non troveranno più niente.

Ora dire al Senato: rinviate la legge per un anno, equivale a lasciare per un anno ancora le Associazioni senza potere amministrativo; sarebbe in sostanza lo stesso che dire: le opere pie saranno amministrate dalla Congregazione di carità, e poi non costituire la Congregazione di carità.

Io spero che l'onor. senatore Vitelleschi, dopo queste spiegazioni, non vorrà insistere, ed anzi vorrà dare il suo voto favorevole al progetto di legge.

Senatore VITELLESCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore VITELLESCHI. Quanto ha detto l'onorevole relatore mi conferma anzi nelle mie idee: appunto perchè la legge del 1888 abolisce le servitù, non è il caso, con un'altra legge, di accordare a quelli che le esercitano, la personalità giuridica. Talmente la legge del 1888 fu lungi dal volere riconoscere personalità giuridica agli enti che voleva abolire, che non volle arrischiare di riconoscere, e lasciò i comuni giudici della sistemazione delle affrancazioni. Ed era molto savio, perchè, lo ripeto, la più gran parte sono costumanze delle quali è giusto riconoscere la consistenza e l'origine.

Ora è strano che oggi contro tutte le nostre tendenze, contro tutto quel che si è fatto finora voi accordiate a tutte indistintamente la qualità di persona giuridica.

Lo ripeto che se voi volete dare personalità giuridica agli esercenti quelle servitù che in seguito della legge del 1888 sono state riconosciute e liquidate, io non ho obiezione a che si faccia, ma allora bisogna modificare l'articolo. E non sarebbe difficile il farlo. Ma siccome queste modificazioni *in procinctu* sono pericolose, così insisto nella mia proposta, che cioè sia rimandato l'articolo alla Commissione.

Mi pare strano che anche in questo caso non si possa rimandare un progetto alla Camera.

Pare che anche da questo dipenda la salute dello Stato. Io vi domando, in queste condizioni, perchè noi ci raduniamo.

Noi siamo chiamati per votare, viceversa poi vi è sempre una ragione estranea per non votare liberamente.

Io per conto mio non potendo vedere questa legge emendata, voterò contro. E se non ad altro queste mie parole varranno per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Il signor senatore Vitelleschi fa proposta di rinvio all'Ufficio centrale?

Senatore VITELLESCHI. Faccio appunto proposta che sia rimandato il progetto all'Ufficio centrale.

Senatore PARENZO. Domando la parola

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. Io apparteneva allo stesso ufficio a cui apparteneva l'onorevole Vitelleschi, e vi ho, nella discussione di questo progetto di legge, espresso appunto il dubbio che

egli oggi manifestava, che cioè la legge avesse troppa ampiezza, in quanto che (e ne conveniva anche il senatore Vitelleschi), se in seguito alla legge del 1888, creandosi delle speciali comunioni dei beni, era necessario provvedere a disciplinarle, non apparendo sufficienti le norme del Codice civile che regolano la comunione, non vi era ragione per occuparsi d'altre istituzioni o comunanze esistenti prima di questa legge. Il progetto di legge quale ci veniva sottoposto invece si estendeva ad altri enti; e precisamente col primo comma del primo articolo si estendeva alle università agrarie, alle comunanze, alle associazioni ed agli istituti a profitto della generalità degli abitanti di un comune o della frazione di un comune o di una determinata classe di cittadini per la coltivazione ed il godimento collettivo dei fondi, e perfino per l'amministrazione sociale di mandrie di bestiame, e a me pareva che con ciò si comprendessero nella legge una quantità di istituzioni delle quali non si aveva un'esatta conoscenza, e che perciò potesse apparire pericoloso *a priori* lo stabilire che tutte queste entità, comunanze, partecipanze, diverse da quelle create dalla legge del 1888, avessero da avere tutta la personalità giuridica.

Senonchè, quando si esaminò nell'Ufficio centrale questo progetto di legge, e io riprodussi questa stessa osservazione che avevo fatta nell'Ufficio a cui apparteneva, mi fu fatto osservare che nella relazione colla quale il progetto è stato presentato alla Camera dei deputati, e nella discussione che in questa era intervenuta, si era stabilita, con un certo dettaglio e con esattezza, la natura di tutte quelle istituzioni che sono indicate anche nella prima parte dell'art. 1; la loro ubicazione, cioè a qual comune appartenevano, la loro estensione e la loro importanza.

Mi permisi allora di fare un'altra osservazione e di domandare: dal momento che si conoscono tutte queste istituzioni ed i relativi statuti da cui son rette, è opportuna l'ingerenza di una nuova legge per modificarne l'esistenza? Perchè il progetto contempla due cose diverse: da una parte abbiamo la creazione fatta da noi colla legge del 1888 di speciali comunioni di beni alla cui amministrazione e al cui funzionamento non si è provveduto in alcun modo e alle quali quindi sta bene il prov-

vedere, dall'altra si tratta di comunanze, partecipanze, di varie forme, insomma di diritti che vivono da molto tempo retti dai propri statuti e che ora con questa legge generale verremmo a modificare riformando lo stato della loro esistenza.

Fatta questa osservazione, nel nominare l' egregio nostro collega il senatore Faina a relatore, io mi permisi di pregarlo (dacchè io venivo con queste riserve ad appartenere alla minoranza riluttante all'approvazione pura e semplice della legge, mentre l'onorevole Majorana vi era assolutamente contrario) pratico ed esperto com'egli è di questa materia, di esaminare se la riforma che venivasi ad introdurre nell'esistenza di questi enti fosse richiesta da necessità impellenti, fosse domandata dalle popolazioni, e soprattutto se questa, che era legge generale, ispirata ai bisogni di quella creazione nuova, che era la comunione fondata in base alla legge del 1888, potesse adattarsi alle esigenze di comunanze, di partecipanze, che esistevano da secoli, rette da speciali statuti.

L'onorevole Faina riferisce al Senato, e riferi a noi, che questo esame egli ha fatto dettagliatamente, e che le norme suggerite nel progetto di legge possono applicarsi non solo alle comunioni create nel 1888, ma anche a tutte queste altre istituzioni antiche.

Io ho voluto dir tuttavia questo, perchè mi era parso che l'accento fatto dal collega Vitelleschi a discussioni avvenute nell'Ufficio cui apparteneva, contenesse un richiamo ad opinioni mie emesse appunto nell'Ufficio cui appartenevamo insieme e ch'io avevo avuto il mandato di portare nell'Ufficio centrale.

Io ho adempiuto all'incarico, ho mantenuto fino in fondo le mie riserve, e il risultato è quello che vi ho testè esposto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Il signor senatore Vitelleschi propone che piaccia al Senato di rinviare questo progetto di legge all'Ufficio centrale per ulteriori studi.

Pongo ai voti questa proposta.

Poichè è chiesta, si farà la controprova.

(Il Senato non approva questa proposta).

Ora passeremo alla discussione degli articoli.

Senatore CAVALLETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

Senatore CAVALLETTO. Anche per questo disegno di legge propongo che si ometta la seconda lettura.

PRESIDENTE. Il signor senatore Cavalletto propone di omettere la seconda lettura degli articoli.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora io li chiamerò col loro numero e li metterò ai voti.

Art. 1.

Nelle provincie degli ex-Stati pontifici e dell'Emilia le università agrarie, comunanze, partecipanze e le associazioni istituite a profitto della generalità degli abitanti di un comune, o di una frazione di comune, o d'una determinata classe di cittadini per la coltivazione o il godimento collettivo dei fondi, o l'amministrazione sociale di mandre di bestiame, sono considerate persone giuridiche.

Gli utenti ai quali sia stata o sarà assegnata la proprietà collettiva dei fondi ai termini degli articoli 3 e 9 della legge 24 giugno 1888, n. 5489, sono per virtù della presente legge costituiti in associazioni, considerate egualmente persone giuridiche.

(Approvato).

Art. 2.

Le associazioni, di cui all'art. 1, dovranno, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, riunirsi in assemblea per redigere la lista degli attuali utenti e per deliberare a maggioranza assoluta di voti un regolamento dal quale risultino:

a) il modo di amministrazione e godimento dei fondi comuni;

b) la natura ed estensione dei fondi medesimi;

c) i mezzi coi quali si provvede o s'intende provvedere alla comunione;

d) le norme per l'elezione delle cariche sociali, per la responsabilità degli amministratori, per la convocazione delle assemblee e per il riparto degli utili;

e) i requisiti per l'ammissione di nuovi utenti;

f) le penalità in cui incorrono gli utenti per contravvenzioni alle disposizioni regola-

mentari e ogni altra disposizione rispondente ai fini cui intende l'ente.

Il regolamento così deliberato verrà pubblicato nelle forme e nei termini stabiliti dall'articolo 113 della legge comunale e provinciale.

Mancando le associazioni agli obblighi del presente articolo si provvederà ai termini dell'art. 3 della presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Qualora le associazioni di cui all'art. 1 non abbiano rappresentanza regolarmente costituita, spetterà al sindaco del comune riunire gli utenti.

Eguale mente entro il termine di un mese il sindaco provvederà alla convocazione delle associazioni che non avessero approvato il regolamento entro l'anno stabilito dall'art. 2.

In difetto provvederà d'ufficio il prefetto della provincia, a norma dell'art. 126 della legge comunale e provinciale.

(Approvato).

Art. 4.

I regolamenti definitivamente stabiliti verranno approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, previo parere del Comizio agrario del circondario e della Deputazione provinciale. La Giunta, non senza averne comunicati e precisati i motivi alle rappresentanze interessate e sulle repliche delle medesime, potrà introdurre nei regolamenti tutte le modificazioni che riterrà necessarie nell'interesse della comunione e dell'agricoltura.

È ammesso il ricorso al Ministero di agricoltura e commercio contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa.

(Approvato).

Art. 5.

Per garantire la retta amministrazione dei beni sociali ed assicurare la responsabilità degli amministratori, i regolamenti di cui all'art. 2 prenderanno norma dalle disposizioni degli articoli 140, 154, 155, 156, 157, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 comma 1° e 2°, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 258, 265, 267, 268 e 269 della legge comunale e provinciale,

in quanto sono applicabili alle operazioni contemplate nella presente legge.

Tutti gli atti di amministrazione interna, pei quali è richiesta la carta bollata, saranno redatti in carta bollata da centesimi cinque.

(Approvato).

Art. 6.

Contro le disposizioni contenute nel regolamento che si ritenessero lesive dei diritti dei singoli soci o utenti o di chiunque possa eventualmente averne, in quanto alla esistenza, estensione, entità e limiti dei diritti medesimi, potranno gli interessati sporgere ricorso avanti le Giunte d'arbitri istituite dalla legge 24 giugno 1888, n. 5489, nel termine di tre mesi dalla pubblicazione del regolamento.

È ammesso ricorso innanzi alle rispettive Corti d'appello contro le decisioni delle Giunte nel termine e nelle forme stabilite dall'art. 10 della legge sopra citata.

(Approvato).

Art. 7.

Su ricorso degli interessati l'autorità, da cui fu approvato il regolamento, provvederà a modificarlo in conformità dei giudicati delle Giunte d'arbitri e delle Corti d'appello di che all'articolo precedente.

Qualunque successiva variazione ai regolamenti ed agli statuti potrà farsi dalle associazioni su domanda di un terzo almeno dei soci e sarà approvata con le forme e nei modi stabiliti dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 8.

Alla formazione dei ruoli di contribuzione ed alla esazione dei contributi sociali, per le associazioni costituite in Enti morali ai termini della presente legge, si applicheranno le norme della legge per la riscossione delle imposte dirette, compresi i privilegi fiscali.

Contro i ruoli di contribuzione potrà reclamarsi dagli interessati alla Giunta d'arbitri e contro la decisione della medesima è ammesso il ricorso alla Corte d'appello nei limiti designati dall'art. 6 della presente legge.

(Approvato).

Art. 9.

Il ministro di agricoltura e commercio presenterà ogni triennio ai due rami del Parlamento una relazione sommaria sull'andamento e sul movimento economico delle associazioni contemplate nella presente legge.

(Approvato).

Art. 10.

Quando nello stesso comune esistano associazioni della natura di quelle indicate nell'articolo primo con beni insufficienti all'adempimento delle formalità richieste dalla presente legge, possono venire eccettuate dalle disposizioni degli articoli 1 e 2 della presente legge e possono venir fuse e concentrate con decreto del prefetto, udita la Giunta provinciale amministrativa, purchè la fusione sia domandata da due terzi degli associati.

(Approvato).

Art. 11.

L'affrancazione dei fondi dalle servitù abolite dalla legge 24 giugno 1888, avrà luogo di pieno diritto a favore degli utenti in tutti i casi nei quali la proprietà dei beni da affrancare appartenga a Corpi morali, a richiesta della rappresentanza legittima degli utenti, quando l'uso civico è a profitto della generalità degli abitanti di un comune o d'una frazione di comune.

(Approvato).

Art. 12

Quando un fondo sia gravato da servitù di varia natura a favore di diverse classi di utenti, l'affrancazione avrà luogo in prò di tutti gli utenti che ne acquisteranno la proprietà collettiva con obbligo di costituirsi in associazione ai termini della presente legge.

(Approvato).

Art. 13.

Nei terreni montuosi, non suscettibili di miglior coltura e soverchiamente frazionati, sarà in facoltà del Governo, su domanda degli interessati, uditi la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio di Stato, di sospendere l'applicazione della legge 24 giugno 1888, numero 5489.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge si voterà in seguito a scrutinio segreto.

La seduta è sospesa fino alle ore 14 (ore 12 e 30).

Discussione del progetto di legge: « Modificazione dell'art. 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, riguardante gli appalti dei lavori pubblici alle Società cooperative di produzione e lavoro » (N. 73).

PRESIDENTE. Si riprende la seduta (ore 14 e 35).

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Modificazioni dell'art. 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, riguardante gli appalti dei lavori pubblici alle Società cooperative di produzione e lavoro.

Chiedo al signor ministro del Tesoro se consente che la discussione si svolga sul progetto da lui presentato o su quello dell'Ufficio centrale.

SONNINO, *ministro del Tesoro*. Consento che si svolga la discussione sul progetto dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego di dar lettura del progetto di legge dell'Ufficio centrale.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge: (V. Stampato n. 73-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È elevato a L. 200,000 l'importo dei lavori pei quali l'art. 4 della legge 11 luglio 1880, n. 6216, dà facoltà di stipulare contratti a licitazione od a trattativa privata colle Società cooperative di lavoro, ferme le altre disposizioni del detto articolo.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re, sentito il parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, modificherà il regolamento approvato con decreto reale del 23 agosto 1890, n. 7040 (serie 3^a), per metterne le disposizioni in armonia con la presente legge.

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 LUGLIO 1894

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. A me pare che questo articolo 2 debba essere soppresso.

Quando col nuovo regolamento si doveano mettere le nuove disposizioni dell'art. 1 in armonia colla legge precedente, s'intendeva che la facoltà di farlo si dovesse concedere per legge, ma ora che dell'art. 1 non rimane più che la cifra, la quale da 100,000 va a 200,000 lire, non c'è più ragione che l'articolo sia mantenuto, e però ne proporrei la soppressione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Senatore COLONNA-AVELLA, *relatore*. L'Ufficio centrale consente pienamente nell'opinione del signor ministro. È stato un errore quello che ha fatto conservare un articolo che doveva essere soppresso.

È naturale che modificato l'art. 1, come è stato dalla Commissione, l'art. 2 non ha più ragione di esistere.

PRESIDENTE. Allora si tratta di un semplice errore di stampa.

Senatore COLONNA-AVELLA, *relatore*. Sì, è un errore di stampa imputabile al relatore (*Si ride*).

PRESIDENTE. Allora trattandosi di un progetto di legge che consta di un solo articolo sarà votato poi a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Abrogazione degli articoli 50 e 52 della legge 1° marzo 1886 pel riordinamento della imposta fondiaria e nuove disposizioni sulle sovrimposte comunali e provinciali » (N. 284).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Abrogazione degli articoli 50 e 52 della legge 1° marzo 1886 pel riordinamento della imposta fondiaria e nuove disposizioni sulle sovrimposte comunali e provinciali.

Chiedo al ministro dell'interno, presidente del Consiglio, se consente che la discussione si apra sul progetto di legge ministeriale o su quello modificato dall'Ufficio centrale.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Insisto sul mio.

PRESIDENTE. Allora prego il senatore, segretario, di dar lettura del progetto ministeriale.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge: (*V. Stampato n. 284*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore GADDA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA, *relatore*. Io credo di essere obbligato a dare qualche spiegazione al Senato pel fatto che l'Ufficio centrale ha aderito immediatamente a che la discussione si aprisse sul progetto di legge ministeriale.

Devo fare osservare al Senato che la modificazione proposta dall'Ufficio centrale si riferisce soltanto all'articolo 4. Sarebbe una modificazione che la maggioranza dell'Ufficio centrale reputa opportuna per togliere un pericolo di equivoco nella frase troppo generica contenuta nella proposta del Governo che è la seguente:

« Tutte le provincie e tutti i comuni hanno facoltà di estendere la sovraimposta agli aumenti, *comunque avvenuti*, della imposta erariale su terreni e fabbricati ».

Questa frase, *comunque avvenuti*, pareva alla maggioranza dell'Ufficio centrale che fosse troppo indeterminata ed avesse il pericolo che i comuni corressero dietro allo Stato tutte le volte che lo Stato elevasse la propria imposizione per i cresciuti suoi bisogni.

Il fatto che l'imposta aumentata per lo Stato, non sia ragione sufficiente perchè i bisogni del comune si accrescano, è evidente.

Si dovrebbe anzi argomentare il contrario, si dovrebbe nell'interesse del contribuente diminuire la sovraimposta quando cresce l'imposta principale. Quindi pareva che l'aumento della sovraimposta dovrebbe commisurarsi all'aumento dell'imposta, soltanto quando questo derivasse dall'aumento del reddito e non dall'aumento delle spese dello Stato.

È per questo che l'articolo 4 formulato dalla maggioranza della Commissione introduceva questa modificazione per togliere il pericolo di un abuso, non essendo certamente nel pensiero del Governo, nè del legislatore quando votava quell'articolo, di dare ai comuni, per il solo fatto che lo Stato spende di più, l'autorizzazione a fare altrettanto. Era tutta una questione di esattezza, di esposizione; però per questo pericolo, quando si verificasse, troveremo sempre la difesa nella tutela cui sono soggetti i bilanci dei

comuni e delle provincie, dovendo essere le spese riconosciute legali dalle autorità tutorie.

Quindi qualora un comune, per il solo fatto di avere la possibilità di una maggiore sovrainposta, avesse a largheggiare nelle spese, il bilancio verrebbe moderato dall'autorità tutoria. In questa materia bisogna tener presente che la sovrainposta, sia per il comune, sia per la provincia, non è un reddito di cui esso abbia diritto a disporre; è un provvedimento amministrativo che la legge gli dà per equiparare i bisogni del bilancio.

Pertanto quando questi bisogni non vi sono, non vi ha diritto alla sovrainposta. In tutti quei comuni, in cui si può stare al disotto dei centesimi 50 che la legge accorda, e dicasi altrettanto delle provincie, non si potrebbe fruirne senza ledere i contribuenti e lo spirito della legge.

Insomma non hanno nè i comuni nè le provincie diritto di spendere, per il solo fatto che hanno la facoltà di usufruire di questa imposta, essendo questa facoltà condizionata alla esistenza del bisogno. Davanti a queste considerazioni parve all'Ufficio centrale che pur riconoscendo la giustizia delle dette ragioni espresse dalla maggioranza, convenisse accogliere la proposta dell'art. 4, quale veniva dalla Camera dei deputati.

Si farebbe, col modificare l'articolo, ritardare alle provincie ed ai comuni i benefizi evidenti di questa legge che è proposta.

Per questa legge i comuni acquistano il beneficio di non avere la sovrainposta loro vincolata a quella di cui dispone la provincia. Secondo la legge attuale i cento centesimi per lira di cui hanno la disponibilità per sovrainposta i comuni e le provincie sono assegnati con priorità alla provincia, ed invece ai comuni viene attribuita nel limite dei cento centesimi per lira quella sola parte di cui non fruisce la provincia.

E accadeva che in quelle provincie in cui l'amministrazione provinciale non era tenuta con molta prudenza, oppure in cui i bisogni eccezionali erano forti, che i poveri comuni avevano una disponibilità di sovrainposta assai minore di quella dei comuni delle altre provincie.

Importa quindi mettere una eguaglianza nel diritto dei comuni alla sovrainposta. Di più

importa togliere questa specie di dipendenza del bilancio comunale dal bilancio provinciale.

E questo pareva alla minoranza dell'Ufficio centrale un grande vantaggio che non dovesse ritardarsi.

Un altro vantaggio che questa legge presenta, è di togliere quel grave inconveniente che per l'autorizzazione ad eccedere la sovrainposta, quando i bisogni delle provincie e dei comuni lo richiedono, si esige una legge dal Parlamento.

Attualmente, in forza della legge 1° marzo 1886, non si può che per legge sorpassare il limite della sovrainposta. Noi abbiamo tutti veduto praticamente qual grave inconveniente sia questo: si agglomerano le domande dei comuni a cui non si fa in tempo dal Parlamento a rispondere.

I comuni sono forzati a fare spese, che noi con eccessiva noncuranza abbiamo imposte loro, rendendo obbligatori molti servizi: le loro domande dietro ciò, sono giuste e necessarie. Vengono al Parlamento, e noi sappiamo che subiscono un forzato ritardo ad ottenere evasione.

Per quanta buona volontà vi si metta, non è possibile evitare tale inconveniente.

E questo porta ritardo nell'approvazione definitiva dei bilanci comunali, perchè fino a che non viene l'autorizzazione ad eccedere la sovrainposta non possono sapere qual'è la cifra di cui possono disporre.

D'altronde questa approvazione che si dà in massa senza nessun controllo pratico, riesce una formalità, anzichè un vero ed efficace argine allo spendere, e torna quanto dannosa ai comuni, altrettanto indecorosa allo stesso Parlamento. Lo scopo che la legge si proponeva col portare la approvazione delle eccedenze al legislatore è interamente fallito. Abbiamo creato dei nuovi incagli alla gestione dei comuni e delle provincie, senza ottenere alcun vantaggio.

D'altronde il concetto attuale che domina giustamente l'indirizzo legislativo nella materia amministrativa, è il decentramento delle attribuzioni di Governo. Qui saviamente viene proposto un vero e importante decentramento a favore comune, cioè si attribuisce la facoltà di approvare le eccedenze di sovrainposta alle Giunte provinciali, togliendo l'ingerenza parlamentare.

La Giunta provinciale è una istituzione ancora recente e che finora ha dato buoni frutti: funziona abbastanza bene mettendo generalmente molto impegno nell'esercizio delle sue attribuzioni. E questa istituzione poi nel giudicare i bisogni comunali è molto competente, perchè essa interviene già tutte le volte che occorre l'approvazione per una spesa facoltativa del comune. Così ne succede, che praticamente la Giunta tiene dietro giorno per giorno all'andamento delle Amministrazioni comunali, ne conosce i bisogni e il modo con cui funzionano, quindi è che deve riuscire la più competente a giudicare se veramente sia necessaria ed opportuna la eccedenza nella sovraimposta.

Per queste ragioni, desiderando di togliere inconvenienti pratici, e volendo migliorare la libertà d'azione dei comuni, la minoranza dell'Ufficio centrale credeva e crede opportuno di non portare alcuna modificazione alla legge proposta onde non ritardare il beneficio.

Per questo l'Ufficio centrale ha veduto volentieri che la discussione fosse aperta sul progetto di legge governativo. Il Senato giudicherà se crede approvare il progetto tal quale pervenne dalla Camera dei deputati, oppure preferisce accogliere la modificazione proposta dalla maggioranza del detto Ufficio.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Senato sa quanta importanza abbia la facoltà data alle provincie ed ai comuni di sovraimporre sulla fondiaria.

Quando fu fatta la legge del 1886 si credette coll'art. 50 di portare un vincolo, ordinando che ogni comune ed ogni provincia, per gli aumenti che chiedessero, dovrebbero ottenere una legge speciale.

L'esperienza ci ha dimostrato, che non è stato un vincolo, e, molto meno, una salvaguardia, questo sistema che finora si è praticato; non solo, ma, come benissimo diceva il relatore, il sistema attuale non dà tutte le garanzie ai contribuenti in un affare di tanto interesse.

Noi abbiamo voluto con questa legge aumentare le garanzie, non solo dando alla Giunta provinciale amministrativa l'autorità di approvare o no le domande dei comuni, ma aggiun-

gendo una tutela di più. Noi diamo ad ogni contribuente il diritto di reclamo contro le proposte dei comuni e delle provincie.

Su questo non vi è difficoltà da parte dell'Ufficio centrale.

Ma l'Ufficio centrale ha creduto di portare un mutamento all'art. 4.

Io sono dolente di non poterlo accettare. La modificazione all'art. 4 non avrebbe pratica attuazione se non che nel caso che un aumento si porti all'imposta fondiaria.

Ove inconvenienti si verificassero nel caso di aumento dell'imposta fondiaria, si potrebbe nella legge medesima che questo aumento proponesse, mettere altre garanzie rimpetto al diritto dei comuni di chiedere i centesimi addizionali.

Oggi non sarebbe se non che un ostacolo a che questa legge abbia la sua sanzione.

Siamo al 22 luglio, e dopo che il Senato avrà terminato i suoi lavori probabilmente sarà esercitata la prerogativa reale perchè venga chiusa la Sessione.

Dunque ne avremmo questo male, che questa legge non si metterebbe subito in esecuzione e noi dovremmo a Sessione nuova riprenderla. Questo sarebbe un danno ai comuni, un danno allo Stato ed un danno anche ai contribuenti.

Sono tali le ragioni, per le quali io mi opponevo alle modificazioni e per le quali avevo chiesto al nostro presidente di voler aprire la discussione sul disegno ministeriale.

Spero che l'Ufficio centrale vorrà accettare le mie preghiere, e che la legge sarà approvata senza modificazione alcuna.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Faccio parte della maggioranza dell'Ufficio centrale che propose questo emendamento. E, di vero, considerando la cosa, se ne vede non solamente la legittimità in quanto al concetto, ma anche l'opportunità in quanto alla forma. Ed infatti un'imposta può crescere o perchè cresce la materia imponibile, solo caso per la legge del 1888 per cui la sovrimposta potesse applicarsi all'aumento; secondo, che cresca il reddito senza crescere la materia imponibile, per aumento cioè del reddito accertato prodotto da quella materia. Anche in questo caso v'è ragione per cui la so-

vrimposta si estenda anche all'aumento; e a torto la legge del 1888 la esclude, poichè la sovrimposta dev'essere proporzionale al reddito accertato che ne è l'oggetto.

Ma vi è un terzo caso, ed è che l'aumento d'imposta succeda per maggiori bisogni del Governo che lo costringano ad aumentare il carico. Questa non è ragione per aumentare la sovrimposta a carico anche dei comuni e delle provincie, ma sarebbe motivo per diminuirla. Bisogna dunque escludere questo terzo caso dall'autorizzare la sovrimposta sull'aumento dell'imposta erariale. Ma l'articolo dice: *per aumenti d'imp. sta comunque avvenuti*. Evidentemente la parola dell'articolo comprende tutti e tre i casi, e non solamente quello escluso dalla legge del 1888, l'aumento, cioè, derivante per migliore accertamento del reddito. Perciò a rimuovere l'equivoco, che non è nelle intenzioni del Governo, si rende non solo opportuna ma direi necessaria la proposta modificazione. Intanto nell'Ufficio centrale, come esso è ora costituito, presente uno dei nostri colleghi che non si trovò nella nostra ultima riunione, saremmo due a mantenere quest'aggiunta, e due che l'abbandonerebbero, quindi non si potrebbe dire che l'emendamento è mantenuto dall'Ufficio centrale. D'altra parte quello che posso fare io è che, pur restando fermo nella mia opinione, non propongo la modificazione come un emendamento, sicchè la votazione sarà fatta sul testo ministeriale. Essendo tutti concordi nel concetto, ed essendo questione unicamente della migliore redazione, restano giudici il Senato ed il Governo se l'importanza della legge sia tale da sorpassare sopra questa improprietà di linguaggio e se si possa correggere con l'interpretazione, o si debba con modificazione del testo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. Crispi, presidente del Consiglio.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io dissi al Senato che, avvenendo il caso, si potrà allora contemplare il concetto che l'Ufficio centrale propone nel suo emendamento. Tutte le volte che una legge venisse alla Camera per aumento dell'imposta fondiaria, si potrà vedere, se, e fin quanto, i comuni e le provincie possano eccedere.

Per ora non posso dire altro. Prego l'onorevole Auriti di voler consentire a non insistere

nella sua proposta, perchè ci allontanerebbe di molto dal beneficio che noi vogliamo accordare ai contribuenti non meno che ai comuni e alle provincie colla legge che abbiamo proposto.

Senatore GADDA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA, *relatore*. Convengo perfettamente su quanto dice il mio collega Auriti chè io, rappresentando la minoranza, non avrei che da confermare quello che ha detto l'onorevole ministro, e da associarmi poi alle conclusioni che non venga portato alcun emendamento dal Senato all'articolo come è formulato.

Ma io ho chiesto di parlare, perchè desidero aggiungere un'altra considerazione, che prego il Senato di ascoltare.

Colla proposta di legge attuale si tratta soltanto di portare un rimedio ad una speciale condizione di cose per togliere inconvenienti che tutti riconosciamo in questa materia. Non trattiamo ora la importante materia del riordinamento dei tributi comunali e provinciali. Nella relazione del Governo e nella nostra è ricordato che l'articolo 51 della legge 1° marzo 1887 sul catasto, fa obbligo al Governo ed al Parlamento di riordinare tutta la materia tributaria dei comuni e delle provincie.

È questa una grande necessità, perchè attualmente, sia le amministrazioni che i contribuenti, soffrono di una disparità di trattamento, che è una vera ingiustizia, e nel tempo stesso è un grave danno. Bisogna proprio che Governo e Parlamento si mettano a studiare seriamente questo riordinamento. Col buon assetto dei tributi comunali e provinciali, si porterà riparo ai più gravi inconvenienti di cui l'Amministrazione pubblica soffre.

Oggi non facciamo che togliere uno degli inconvenienti, ma occorre ben altro per riordinare davvero la materia dei tributi comunali e provinciali.

Perciò le considerazioni esposte dalla maggioranza per parte dell'egregio mio collega Auriti avranno un'applicazione di opportunità quando tratteremo la materia del riordinamento dei tributi comunali e provinciali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 LUGLIO 1894

Art. 1.

La facoltà delle provincie e dei comuni di sovrimporre ai tributi diretti sui terreni e sui fabbricati, è limitata, per ciascuno di essi, a centesimi cinquanta per ogni lira di imposta principale risultante dai ruoli.

(Approvato).

Art. 2.

Le Giunte provinciali amministrative possono autorizzare i comuni ad aumentare fino a questo limite la loro attuale sovrimposta od anche ad eccederlo, quante volte l'aumento e l'eccedenza dipendano da spese strettamente obbligatorie per disposizione di legge o per contratti autorizzati prima della promulgazione della presente legge, ed osservato in ogni caso il disposto dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1870, numero 5784.

Eguale autorizzazione potrà esser data per le stesse ragioni alle provincie con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 3.

Ogni contribuente può ricorrere alla Giunta provinciale contro le deliberazioni del Consiglio comunale per aumento e eccedenza di sovrimposta; ed alla IV sezione del Consiglio di Stato contro le decisioni della Giunta provinciale.

Contribuenti e comuni, potranno pure far ricorso al Re contro le deliberazioni del Consiglio provinciale per aumento ed eccedenza, e contro il decreto reale alla sezione IV del Consiglio di Stato.

Tutti i termini pel ricorso e pel procedimento in sede contenziosa sono ridotti alla metà.

(Approvato).

Art. 4.

Tutte le provincie e tutti i comuni hanno facoltà di estendere la sovrimposta agli aumenti comunque avvenuti, della imposta erariale sui terreni e fabbricati.

È abrogato l'articolo 1° della legge 25 marzo 1888, n. 5308.

A questo articolo l'Ufficio centrale proponeva un emendamento che è stato ritirato. In conseguenza di che nessuno chiedendo la parola

e non essendovi oratori iscritti pongo ai voti l'art. 4 nel testo che ho letto.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

Sono abrogati gli articoli 50 e 52 della legge 1° marzo 1886, n. 3682.

(Approvato).

Discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1894-95 ».
(N. 270).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1894-95.

Prego i senatori, segretari, di dar lettura del progetto.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge gli articoli del progetto di legge:

(V. Stampato n. 270).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Do facoltà di parlare all'onor. Parenzo.

Senatore PARENZO. Al bilancio del Tesoro si collegano tutti i rami del pubblico servizio.

Non parrà quindi fuori di luogo al Senato, se io colgo l'occasione della discussione di questo bilancio per rivolgere all'onorevole presidente del Consiglio qualche domanda intorno ad un argomento che interessa non solo il Senato ma l'opinione pubblica di tutto il paese.

Giorni sono il Senato ha applaudito all'annuncio che il presidente del Consiglio ha dato della vittoria delle armi italiane a Kassala. Ma a quel primo momento di soddisfazione nazionale è sorta in parecchi la preoccupazione delle conseguenze di questo avvenimento, e a me pare opportuno che, poichè il Senato è il solo ramo del Parlamento tuttora aperto, rivolgere al presidente del Consiglio qualche domanda intorno all'importante argomento.

Io mi permetto di chiedere all'onorevole presidente del Consiglio, - naturalmente mi risponderà se ed in quanto egli creda che la prudenza lo consenta, - di chiedere, ripeto, quali siano gli intendimenti del Governo intorno alla politica africana dopo il fatto di Kassala.

Se questa politica richiederà, e in qual misura, maggiori sacrifici alla nostra finanza, se l'occupazione di Kassala possa essere foriera di complicazioni o di accordi con altre potenze. Ripeto che a questa interrogazione, che abbraccia il tema nei suoi diversi aspetti, lascio libero il presidente del Consiglio di rispondere in quella misura che crederà prudente di fare.

CRISPI *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio*. Nessun sacrificio, meno i trenta morti ed i sessanta feriti che gloriosamente affrontarono il piombo nemico.

Cassala era la base delle operazioni dei Dervisci, i quali nella loro azione, più che conquistatori, erano ladri, o come si direbbe raziatori.

Questa gente usciva dai suoi accampamenti e scorreva fin sotto Keren rubando armenti, uccidendo uomini, facendo schiavi e portando tutti quei danni che al commercio ed alla piccola agricoltura si possono portare.

Ed era impossibile che questo stato di cose durasse; ed il generale Barattieri, che valorosamente sostiene le parti del Governo nell'Eritrea, capì che anche la nostra influenza avrebbe potuto soffrirne, se avesse lasciato ai Dervisci di continuare cotesta vita.

Pensò di assalirli prima di essere attaccato, e poté vittoriosamente arrivare a Cassala, e anche oggi per un dispaccio del 19 che ci è giunto, abbiamo notizia che non solo tutto è andato bene, ma che la condizione dei nemici è tale, che per molto tempo ancora non potranno più sollevarsi.

Dissi in principio, sacrificio nessuno.

Quando fu occupato nel 90 l'altipiano etiopico si dovette fare una spedizione in piena regola e quindi le spese ingenti.

Oggi questo bisogno non c'è più, le stesse truppe nostre che erano ad Agordat e che stavano sulla frontiera bastano a mettere a dovere i Dervisci.

Come erano pagate ad Agordat, lo erano scendendo e combattendo il nemico.

Non siamo in quei casi in cui, come nel continente, le grandi battaglie costano molto danaro e molti uomini. Nella parte africana da noi occupata questi bisogni non ci sono.

Qual'è la politica del Governo? È quella che

è stata il giorno che abbiamo creduto di occupare Massaua.

L'azione in principio, comunque avesse eccitato l'entusiasmo nel nostro paese, non fu nè la più felice nè la più utile. Anch'io al 1885 la criticai, ma sin d'allora criticandola dissi che una volta che la bandiera italiana era stata inalberata sulle coste africane non doveva abbassarsi. Una volta stabiliti in Massaua, bisognava raddrizzare e migliorare la nostra posizione, e fortunatamente ci siamo arrivati.

L'Italia può disporre di un territorio due volte e mezzo tanto quanta è la penisola nostra, e di terreni che, se l'Italia avesse i mezzi di colonizzare, sarebbero di grande vantaggio alla nostra popolazione, la quale di anno in anno emigra verso l'America.

La differenza sarebbe tutta a nostro favore, imperocchè mentre gli Italiani, i quali vanno in America occupano terreni governati da altre potenze e sotto la bandiera straniera, nell'Africa italiana potremmo avere delle colonie nazionali, nazionalmente governate, sotto l'ombra della bandiera tricolore.

Questo fatto di Cassala non turba mica le nostre relazioni con le altre potenze. Noi siamo vicini all'Inghilterra, con la quale siamo in ottime relazioni.

Posto ciò voglio sperare che l'onor. Parenzo si dichiarerà soddisfatto, imperocchè abbiamo un beneficio di più senza oneri maggiori (*Approvazioni*).

Senatore PARENZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PARENZO. Io ringrazio l'onorevole Crispi delle dichiarazioni che ha voluto fare; naturalmente non è ora il momento di discutere la probabilità ed i vantaggi che la colonizzazione africana potrebbe offrire al nostro paese.

A me basta prendere atto (e ne ringrazio l'onorevole ministro Crispi) delle dichiarazioni importanti che ha fatto, sia per ciò che riguarda la spesa che l'occupazione di Kassala può portare, e sia per ciò che riguarda il nessun pericolo che dall'occupazione di Kassala possano essere turbati i nostri rapporti con le altre potenze; importantissima trovo poi la dichiarazione sua che questi rapporti ottimi si conserveranno con tutti, e ne sono assai soddisfatto.

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 LUGLIO 1894

Senatore SCALINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore SCALINI. Colgo l'occasione dell'oggetto che abbiamo ora all'ordine del giorno per muovere una modestissima domanda all'onorevole ministro del Tesoro; questa domanda ha tratto alle operazioni catastali. È stata pubblicata dai giornali...

BOSELLI, *ministro delle finanze*. Ma questa è questione che riguarda me.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Scalini, non potrebbe riserbare la sua domanda al bilancio dell'entrata?

Senatore SCALINI. Se mi permette, continuo ora: del resto, sono agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Allora continui pure.

Senatore SCALINI. Dunque io dicevo che alcuni giornali hanno pubblicata la notizia che la Giunta superiore del catasto ha dato le sue dimissioni.

Le abbia date realmente o non le abbia date, pure, a mio parere, questa Giunta è scossa nella sua base dopo la deliberazione dell'altro ramo del Parlamento colla quale veniva radiata dal bilancio la somma che sopperiva alle spese dei lavori della Giunta stessa.

Ora noi non possiamo dimenticare che si tratta di una legge di interesse così generale che quindici provincie hanno domandato l'acceleramento delle operazioni catastali sottoponendosi a gravi sacrifici quale quello di anticipare tutte le somme occorrenti e perdendo quindi tutti gli interessi di queste somme.

È naturale quindi che specialmente queste provincie desiderino sotto tutti i rapporti...

PRESIDENTE. Signor senatore Scalini, forse ella non si trovava presente al Senato, ma pochi giorni sono, in occasione della discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, questo argomento non solo fu trattato, ma il Senato approvò un ordine del giorno intorno al medesimo.

L'onorevole ministro delle finanze, allora, accettando quell'ordine del giorno, fece alcune dichiarazioni, ed io credo non potrebbe oggi fare altro che ripeterle.

Senatore SCALINI. Ma ora la mia osservazione si riferirebbe alle dimissioni della Giunta superiore del catasto, cosa che allora non aveva avuto luogo.

La domanda che io volevo rivolgere all'o-

norevole ministro era quella se aveva pensato al riordinamento di questo ufficio del catasto, onde non vengano frustrate le speranze di quelle provincie che hanno anticipato le spese per avere più presto questa perequazione fondiaria.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Poichè siamo entrati in questo argomento, mi permetto anch'io di dire che realmente è pervenuta privatamente a parecchi signori senatori notizia di allarmi che si sono sollevati in seguito al fatto accennato dall'onorevole Scalini nelle provincie dove si è anticipata la spesa per la formazione del catasto.

Indipendentemente da altre considerazioni nell'anticipare la spesa del catasto, quelle provincie miravano a *sollecitare* la esecuzione di un'opera che deve essere riparatrice di diritti, e l'applicazione seria dell'art. 25 dello Statuto.

Il Parlamento ha già riconosciuto il fatto della disparità che ora esiste nel riparto dei tributi prediali. Sulla promessa del Governo di volere eseguita la legge del catasto con sollecitudine e senza interruzione, le provincie di cui trattasi, con fiducia e con devozione allo Stato, hanno anticipato lo sborso della spesa occorrente. Le condizioni attuali che derivano dal fatto della diminuzione della Commissione centrale, arrestano la esecuzione del lavoro, e possono comprometterne gravemente il risultato definitivo.

Non dubito che il ministro delle finanze sentirà la gravità del dovere che gli incombe di provvedere energicamente alla buona e sollecita prosecuzione del lavoro. Vorrei che egli fosse persuaso che per condurre a fine un'opera come quella del catasto, occorrono persone, come erano quelle dell'Ufficio che si è ora dimesso, che abbiano scienza per ispirare la vita ad un lavoro tecnico e scientifico; persone che abbiano un nome già conosciuto, e che ispirino per questa circostanza fiducia nei contribuenti.

La burocrazia governativa, che ha elementi bravissimi per intelligenza, per zelo e per lealtà, non è però adatta per la sua natura a dirigere un simile lavoro. La formazione del catasto è un lavoro eccezionale, che esige cognizioni speciali, ed una azione sollecita e temporaria che è in opposizione alla costituzione dei servizi

dello Stato che sono necessariamente lenti a svolgersi per la loro stessa perpetuità di vita. Alla burocrazia dovrà affidarsi la conservazione del catasto, ma non la sua formazione. Il dubbio che ora possa mutarsi l'indirizzo del lavoro è grave assai. Spero che il ministro dividerà questo concetto, e vorrà togliere questo dubbio.

PRESIDENTE. Pregherei i signori senatori, quando vogliano trattare argomenti estranei all'ordine del giorno, di valersi del diritto di interpellanza, perchè altrimenti non si può contenere la discussione nei limiti regolamentari. Ora la discussione presente non ha nulla a che fare con gli argomenti portati all'ordine del giorno, e quella sulla Giunta superiore del catasto venne già fatta, ripeto, alcuni giorni addietro.

Senatore GADDA. Ma non ci fu risposta ministeriale?

PRESIDENTE. Ci fu non solo la risposta del ministro ma persino una deliberazione del Senato che approvò un ordine del giorno.

Del resto oramai è inutile aggiungere altro, e do facoltà di parlare all'onorevole ministro delle finanze.

BOSELLI, *ministro delle finanze*. Dopo che la Camera ha soppresso il fondo per le indennità che percepivano i membri della Giunta superiore del catasto, la Commissione permanente di finanza del Senato si è preoccupata autorevolmente degli interessi molto importanti e degni di ogni sollecitudine, che hanno trovato qui oggi interpreti gli onorevoli Scalini e Gadda.

Dell'argomento già si è discusso in questa aula; e chi rappresentava il Governo in quel giorno ha reso il meritato tributo di lode a quella Giunta dotta, solerte, efficace nell'opera sua. Ed ha soggiunto che il Governo formerebbe il nuovo ordinamento in siffatta maniera che non ne avesse a soffrire per modo alcuno la grande opera del nuovo catasto italiano; che per nessuna guisa fossero frustrati i voti, o resi vani i sacrifici fatti da quelle provincie che hanno domandato l'acceleramento.

Questo è il punto in cui la questione si trova davanti al Senato.

Riservandomi di fare studi per assettare questo nuovo ordinamento, tenuto conto di tutte le considerazioni che si collegano col grave argomento e anche di quelle molto importanti ricordate oggi dall'onorevole sena-

tore Gadda, ho mosso preghiera alla Giunta stessa di rimanere in funzioni, fino a che al nuovo ordinamento io avessi provveduto.

E quella Giunta, composta di uomini per ogni verso tanto eminenti, e di cittadini tanto degni di gratitudine per ciò che hanno sempre fatto per il pubblico servizio, aveva annuito ai miei voti, soggiungendo che avrebbe continuato a prestare l'opera sua gratuitamente; l'opera sua che io dichiaravo potersi esercitare in tutta la pienezza delle sue funzioni. Senonchè, procedo nella narrazione, poichè i due onorevoli senatori hanno qui recato qualche notizia corsa sui giornali, la Giunta, in questi ultimi giorni ha creduto trovarsi di fronte a così gravi problemi, da non poterli risolvere se prima non sia dato assetto definitivo al servizio centrale del catasto. In questo stato di cose essa mi ha rassegnato le proprie dimissioni.

Non avendo ancora io risposto in proposito alla Giunta, perdonerà il Senato se non anticipo in quest'aula una risposta che non ho ancora data.

Dirò invece agli onorevoli Scalini e Gadda, che le provincie che hanno chiesto l'acceleramento nulla hanno a temere. A nessuno può venire in mente di mutare la direzione, per tanta parte scientifica, dell'opera catastale, in un servizio esclusivamente burocratico; ma i due onorevoli senatori mi concederanno che le provincie che hanno chiesto l'acceleramento non possano pretendere d'aver contrattato un determinato sistema d'esecuzione, un determinato ordinamento di un pubblico servizio. Ad esse basterà che l'opera prosegua, e che prosegua affidata ad uomini competenti, che prosegua con la sollecitudine che fin qui si è adoperata, secondo che i mezzi del bilancio consentono di fare. E quelle provincie debbono confidare che il Governo manterrà i suoi impegni.

L'opera del catasto è ardua e costosa: saranno necessari molti anni a compierla, più anni di quelli preveduti quando si è votata la legge, perchè le finanze italiane non possono provvedere che a grado a grado al molto che occorre.

Quando l'opera dell'acceleramento sarà finita o ci inoltreremo più avanti eseguendo la legge,

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 LUGLIO 1894

discuteremo ciò che si dovrà fare a tutela di tutti gl'interessi, rispetto alla sua applicazione.

Senatore SCALINI. Ringrazio il signor ministro delle dichiarazioni che ha fatto, le quali giungeranno lietissime alle provincie delle quali si è parlato.

SONNINO-SIDNEY, *ministro del Tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONNINO SIDNEY, *ministro del Tesoro*. Non su questa questione, e non per sollevare questioni nuove, Dio me ne guardi! ma dirò poche parole prima che si chiuda la discussione generale per non parere scortese verso la Commissione centrale, che ha fatto al ministro delle raccomandazioni riguardo all'ordine dei capitoli del bilancio del Tesoro.

Io comprendo le ragioni di simmetria che hanno ispirato il relatore, ed accetto anche la raccomandazione di studiare, se nell'ordine interno delle spese generali si debba fare mutamenti. Non così per quel che riguarda gli oneri dello Stato.

A parte la questione generale che non conviene, nell'interesse del sindacato parlamentare, fare senza una buona ragione modificazioni nell'ordine dei capitoli, perchè rende più difficile il riscontro già non facile dei nostri bilanci; qui ci sarebbe un motivo speciale per lasciare le cose come sono.

L'articolo 4° della legge del 1861 della quale si è tanto discusso, ed anche troppo ieri, prescrive che la prima assegnazione dei nostri bilanci deve essere quella per il pagamento degli interessi del debito pubblico.

Questa disposizione fu ispirata dal desiderio di mostrare la preoccupazione costante del Parlamento e del Governo di far fronte al pagamento di questi interessi. D'altra parte conviene pure mettere in evidenza questa somma per preoccupare anche il Parlamento del continuo aumento della cifra.

Per questa ragione, ed oggi specialmente, cioè all'indomani di una discussione anche troppo vivace riguardo ad uno degli articoli della legge del Debito pubblico, credo che non

sarebbe opportuno di tornare a far questione sottile di forma riguardo ad un altro articolo della legge stessa.

Non potrei quindi per questa parte con mio dispiacere accettare la raccomandazione dell'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor relatore.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Come ha detto il signor ministro, non si trattava di una proposta della Commissione permanente di finanze, ma di una semplice raccomandazione.

L'importanza di questa non è tale che il ritardo dell'attuazione completa del pensiero, e perfino della sola parziale accettazione di esso, possa condurre ad inconvenienti di qualche conto.

Io peraltro, in modo personale, non darei la importanza che dà il signor ministro, al continuare il collocamento dei capitoli del bilancio, premettendo, contro la naturale cronologia, i debiti alle spese le quali riguardano l'ente deputato di pagarli.

E, personalmente, insisterei, a che, per lo meno, si porti in bilancio, prima di ogni altra, la spesa pel Ministero che deve pagare i debiti; e così lo si nomini in testa al bilancio, e, finanziariamente, lo si costituisca.

Ma, quando il signor ministro aggiunge che, per la contingenza delle controversie testè sollevate in ordine ai provvedimenti finanziari, ei teme che l'accoglienza della raccomandazione nella sua integrità potrebbe venire discussa, quasi che sia maggiore il diritto o minore il dovere per il pagamento di un onere o di una spesa, secondo che si trovi nei primi capitoli del bilancio o nei seguenti; la Commissione permanente di finanze si libera di ogni iniziativa; e ancora più di ogni responsabilità; e, soddisfatta anche della parziale accoglienza della sua raccomandazione, attende che il Governo faccia come meglio crede.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione dei capitoli che leggo:

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui.

1	Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria)	442,443,095 26
2	Rendita consolidata 3 per cento (Idem)	6,321,194 44
3	Rendita per la Santa Sede	3,225,000 »
4	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (Spese fisse ed obbligatorie)	1,273,703 28
5	Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi (Spese obbligatorie)	1,125,905 02
6	Rendita 3 per cento assegnata ai così detti <i>creditori legali</i> nelle provincie napoletane (Spese fisse ed obbligatorie)	109,000 »
7	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3 ^a (Idem)	600,000 »
		455,097,898 »

Debiti redimibili.

8	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria)	16,654,617 82
9	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Idem)	15,423,140 58
10	Obbligazioni per i lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 (Idem)	842,525 »
11	Prestito inglese 3 per cento - Legge 8 marzo 1855 (Sardegna) - Interessi (Idem)	426,280 02
12	Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1 ^o dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi	27,425,228 »
13	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie - legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Interessi (Spesa obbligatoria)	31,693,140 »
	<i>Da riportarsi</i>	92,464,931 42

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 LUGLIO 1894

	<i>Riporto</i>	92,464,931 42
14	Obbligazioni di Stato 4 per cento netto per le spese ferroviarie (legge 2 luglio 1890, n. 6930) - Interessi (Spese obbligatoria)	1,178,240 »
15	Obbligazioni di Stato 4 per cento netto (leggi 27 aprile 1885, n. 3048 e 2 luglio 1890, n. 6930) per le quote di concorso e di anticipazioni di comuni e provincie per le costruzioni ferroviarie - Interessi (Idem)	<i>per memoria</i>
16	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048) per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Interessi (Idem)	5,142,360 »
17	Obbligazioni di Stato 4 per cento netto emesse per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 2 luglio 1890, n. 6930) - Interessi (Idem)	<i>per memoria</i>
18	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (Idem)	7,675,600 »
19	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Idem)	3,456,850 »
20	Interessi sul prezzo dei tabacchi acquistati dalla Regia, nonchè dei fabbricati, macchine e mobili passati in proprietà del Governo	1,704,578 80
		111,622,560 22
	<i>Debiti variabili</i>	
21	Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (Spese fisse)	347,124 »
22	Interessi dei Buoni del Tesoro (Spesa obbligatoria)	9,150,000 »
23	Interessi di Buoni del Tesoro a lunga scadenza - Legge 7 aprile 1892, n. 111 (Idem)	8,647,710 21
24	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Idem)	1,629,400 »
25	Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, nn. 4785 e 5550 - Interessi (Idem)	51,205 »
26	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Idem)	500,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	20,325,439 21

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 LUGLIO 1894

	<i>Riporto</i>	20,325,439 21
27	Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito (Spesa obbligatoria)	875,000 »
28	Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate (Idem)	15,440,500 »
29	Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2 ^a (Idem)	25,306 29
30	Corrispettivi dovuti alla Società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina - Legge 6 agosto 1893, n. 491 (Idem)	124,000 »
31	Annualità netta dovuta alla Società italiana per le strade ferrate Meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (art. 7 del contratto) (Idem)	32,061,645 88
32	Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550 (Idem)	12,727,000 »
33	Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica) (Idem)	4,650,000 »
34	Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (articolo 73 dei capitolati per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quello della rete Sicula) (Idem)	19,927,750 »
35	Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al disopra di quello iniziale (articolo 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula) (Idem)	<i>per memoria</i>
36	Annualità dovuta alla Ditta Mangilli per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125) (Idem)	118,000 »
37	Oneri derivanti allo Stato dall'esercizio delle linee Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova-Bassano (legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3 ^a) (Idem)	88,000 »
38	Annualità dovuta alla Società concessionaria della ferrovia Cremona-Mantova per l'uso comune della stazione di Piadena con la linea Parma-Brescia-Iseo in ordine alla Convenzione 27 ottobre 1888 e relativo atto addizionale 20 maggio 1889	1,500 »
	<i>Da riportarsi</i>	106,364,141 38

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 LUGLIO 1894

	<i>Riparto</i>	106,364,141 38
38 <i>bis</i>	Anticipazione alle Casse degli aumenti patrimoniali (art. 1 della legge 30 dicembre 1888, n. 5874) (Spesa obbligatoria)	2,200,000 »
38 <i>ter</i>	Anticipazione alle Casse degli aumenti patrimoniali (art. 5 della legge di approvazione del bilancio del Tesoro per l'esercizio 1844-95) (Idem)	5,300,000 »
	<i>Debito vitalizio.</i>	113,864,141 38
39	Pensioni civili e militari con decorrenza anteriore al 1° luglio 1893 (Spese fisse ed obbligatorie)	68,356,000 »
40	Annualità a favore della Cassa dei depositi e prestiti per l'ammortamento delle anticipazioni fatte al Tesoro pel servizio delle pensioni (Interessi)	3,600,000 »
41	Assegnazioni per le pensioni al personale in servizio al 1° luglio 1893 del Ministero del tesoro (Spesa obbligatoria)	286,000 »
42	Idem del Ministero delle finanze (Idem)	1,507,000 »
43	Idem del Ministero di grazia e giustizia e dei culti (Idem)	987,000 »
44	Idem del Ministero degli affari esteri (Idem)	53,000 »
45	Idem del Ministero dell'istruzione pubblica (Idem)	367,000 »
46	Idem del Ministero dell'interno (Idem)	875,000 »
47	Idem del Ministero dei lavori pubblici (Idem)	209,000 »
48	Idem del Ministero delle poste e dei telegrafi (Idem)	352,000 »
49	Idem del Ministero della guerra (Idem)	3,420,000 »
50	Idem del Ministero della marina (Idem)	508,000 »
51	Idem del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Idem)	93,000 »
52	Assegnazioni per pensioni straordinarie (Idem)	202,000 »
53	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 22 e 23 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Idem)	800,000 »
	Totale del debito vitalizio	81,615,000 »
	<i>Dotazioni.</i>	
54	Dotazioni della Casa Reale	15,050,000 »

<i>Spese per le Camere legislative.</i>		
55	Spese pel Senato del Regno.	430,000 »
56	Spese per la Camera dei Deputati	830,000 »
57	Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei Membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	860,000 »
		2,120,000 »
Spese generali di amministrazione.		
<i>Ministero.</i>		
58	Personale di ruolo (Spese fisse)	2,222,681 86
59	Personale straordinario	51,760 »
60	Spese d'ufficio del Ministero	91,000 »
61	Indennità per spese d'ufficio del cassiere e dell'agente contabile dei titoli della Direzione generale del Debito pubblico (Spese fisse)	28,000 »
		2,393,441 86
<i>Presidenza del Consiglio dei ministri.</i>		
62	Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse)	5,600 »
63	Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	12,000 »
64	Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri.	4,000 »
		21,600 »
<i>Corte dei conti.</i>		
65	Personale di ruolo (Spese fisse)	1,683,467 44
66	Spese d'ufficio	75,000 »
		1,758,467 44
<i>Avvocature erariali.</i>		
67	Personale di ruolo (Spese fisse)	838,159 92
68	Personale straordinario	80,000 »
		918,159 92
<i>Da riportarsi</i>		

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 LUGLIO 1894

	<i>Ripporto</i>	918,159 92
69	Spese d'ufficio (Spese fisse)	40,500 »
70	Fitto di locali non demaniali (Idem)	27,200 »
		985,859 92
	<i>Intendenze di finanza.</i>	
71	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economy delle Intendenze (Spese fisse)	2,653,316 56
72	Personale straordinario	155,580 »
		2,808,896 56
	<i>Servizio del Tesoro.</i>	
73	Personale di ruolo per il servizio del Tesoro, cioè: tesoriere centrale, tesorieri provinciali, controllori, aggiunti controllori ed ispettori (Spese fisse)	835,321 61
74	Spese d'ufficio delle tesorerie centrale e provinciali e compensi ai ge- renti provvisori (Idem)	467,900 »
75	Personale della Cassa speciale e della delegazione del Tesoro per il servizio dei biglietti a debito dello Stato	43,990 07
76	Spese di ufficio al cassiere speciale per il servizio dei biglietti a de- bitto dello Stato	50,000 »
77	Spese per trasporto fondi e di tesoreria	110,260 »
78	Spese pei servizi del Tesoro	91,100 »
79	Fitto di locali non demaniali per le tesorerie provinciali (Spese fisse)	17,000 »
80	Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico (Spesa obbligatoria)	25,000 »
81	Assegno fisso pel servizio di tesoreria nel territorio ex-pontificio (ec- cettuata la provincia di Roma)	30,000 »
		1,670,571 68
	<i>Regia zecca e monetazione.</i>	
82	Personale di ruolo (Spese fisse)	50,260 »
83	Spese d'ufficio (Idem)	1,500 »
84	Spese d'esercizio della zecca (Spese fisse ed obbligatorie)	80,000 »
		131,760 »

Servizi diversi.

85	Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti pei pagamenti all'estero (Spesa obbligatoria).	6,049,000 »
86	Spese di commissione, cambio ed altre occorrenti per il servizio delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento - legge 27 aprile 1885, n. 3048 - (Idem)	455,456 22
87	Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente di cui all'articolo 24 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3 ^a) sull'abolizione del corso forzoso.	20,000 »
88	Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese di materiale.	100,000 »
89	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione ed a persone estranee per missione speciale all'estero.	34,000 »
90	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio.	27,000 »
91	Trasporti di registri stampati ed altro per conto dell'Amministrazione del Tesoro.	1,000 »
92	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine).	60,000 »
93	Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria).	30,000 »
94	Spese pel servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi.	12,000 »
95	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione del Tesoro e loro famiglie.	80,000 »
96	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine).	20,000 »
97	Spese postali (Idem).	2,000 »
98	Spese di stampa.	159,000 »
99	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria.	26,000 »
100	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria).	<i>per memoria</i>
101	Spese di lavori per preparare i pagamenti semestrali delle rendite nominative consolidate e per eseguire gli appuramenti semestrali nel Gran Libro.	12,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	7,087,456 22

LEGISLATURA XVIII — 1ª SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 LUGLIO 1894

	<i>Riporto</i>	7,087,456 22
102	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale	35,000 »
103	Spese casuali.	60,000 »
	Spese per servizi speciali.	7,182,456 22
	<i>Officina per la fabbricazione delle carte valori.</i>	
104	Personale (Spese fisse)	49,583 30
105	Mercedi ad operai, macchine, spese di materiale per la stampa delle carte-valori (Spesa d'ordine)	245,445 »
106	Fitto di locali (Spese fisse)	1,930 »
107	Carta bollata, filigranata e cartoncino postale (Spesa d'ordine)	686,100 »
		983,058 30
	<i>Stabilimenti minerari.</i>	
108	Miniere dell'isola dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana - Sorveglianza alle miniere di Agordo concesse in affitto - Spese per personale di sorveglianza che non stanno a carico degli attuali affittuari	7,500 »
109	Miniere dell'isola dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana - Spese di materiale per la parte che non è a carico dell'attuale affittuario - Spese riguardanti la miniera di Agordo che non sono a carico dell'affittuario	14,500 »
110	Miniere dell'isola dell'Elba, fonderie del ferro in Toscana non che della proprietà demaniale di Agordo - Imposte erariali a carico dell'Amministrazione (Spesa obbligatoria e d'ordine)	4,150 »
111	Assegni vitalizi agli operai di vecchio ruolo delle regie fonderie del ferro in Toscana e sussidi agli operai di Agordo dispensati dal servizio (Spese fisse)	44,000 »
		70,150 »
	<i>Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour).</i>	
112	Personale di ruolo (Spese fisse)	105,687 50
113	Spese d'ufficio ed altre spese di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e telegrafico	7,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	112,687 50

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 LUGLIO 1894

	<i>Riporto</i>	112,687 50
114	Indennità di missione e di assistenza ai lavori di manutenzione, sussidi al personale di ruolo, mercedi al personale straordinario di sorveglianza ai canali di nuovo acquisto	30,000 »
115	Restituzione di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimenti di danni (Canali Cavour) (Spesa d'ordine)	10,500 »
116	Opere di manutenzione ordinaria, di riparazioni urgenti	290,000 »
117	Fitti, canoni ed annualità passive (Spese fisse)	22,600 »
118	Spese per imposte e sovrimposte (Spesa obbligatoria e d'ordine)	259,000 »
119	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	9,000 »
120	Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Spesa d'ordine)	12,000 »
	<i>Fondi di riserva.</i>	745,787 50
121	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	2,000,000 »
122	Fondo di riserva per le spese impreviste (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	1,000,000 »
	TITOLO II.	3,000,000 »
	Spesa straordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Oneri dello Stato.	
	<i>Debiti variabili.</i>	
123	Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (Spesa obbligatoria)	210,000 »
124	Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (Idem)	35,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	245,000 »

	<i>Riporto</i>	245,000 »
125	Concorso del 2 per cento sulla ragione degli interessi dei prestiti concessi a piccoli proprietari più danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1889 (articolo 2 della legge 20 luglio 1890, n. 7018) (Spesa ripartita ed obbligatoria)	1,272 »
126	Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (Spesa obbligatoria)	400,932 99
127	Rate arretrate sopra rendite di debito pubblico di nuova creazione (Idem)	5,000 »
128	Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazioni	<i>per memoria</i>
129	Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città della metà del prodotto dell'alienazione dei titoli di rendita da emettersi secondo la legge 15 gennaio 1885, n. 2892, ed art. 22 del regolamento approvato col regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003	4,000,000 »
130	Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate Meridionali esercente la rete Adriatica, giusta l'art. 9, comma 3 e 7, della Convenzione per la costruzione e l'esercizio delle linee complementari Lecco-Colico, Rocchetta Melfi-Potenza ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3 ^a) (Quinta annualità)	2,758,600 »
131	Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo, giusta l'art. 9, comma 3 e 6, della Convenzione per la costruzione delle linee complementari Velletri-Terracina-Sparanise-Gaeta, ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3 ^a) (Quinta annualità)	2,127,000 »
132	Annualità alla Società delle ferrovie del Mediterraneo per la costruzione della galleria del Turchino (Seconda rata)	1,750,000 »
		<hr/> 11,287,804 99 <hr/>
	Spese generali di amministrazione.	
133	Stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo (Spese fisse)	13,000 »
134	Assegni di disponibilità (Idem)	11,913 33
135	Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse	56,000 »
136	Spesa pei lavori straordinari per l'Amministrazione del Debito pubblico	70,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 150,913 33 <hr/>

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 LUGLIO 1894

	<i>Riporto</i>	150,913 33
137	Spese per il servizio dell'officina e degli uffici di contabilità e di cassa dei biglietti e dei buoni di cassa	249,500 »
138	Spesa pel ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete non decimali d'oro, d'argento e di eroso misto di conio italiano (Spesa ripartita)	18,000 »
138 <i>bis</i>	Spesa per cambio, interessi e trasporti in dipendenza del ritiro dall'estero delle monete divisionali d'argento (Legge 26 marzo 1894, n. 114)	5,000,000 »
	<i>Spese diverse.</i>	5,418,413 33
139	Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine)	306,930 »
140	Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine)	12,000 »
141	Spesa derivante dall'esecuzione dell'art. 7 della Convenzione B, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
142	Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148 (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
143	Monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia (Legge 25 luglio 1880, n. 5562)	<i>per memoria</i>
143 <i>bis</i>	Anticipazione da farsi dal Tesoro dello Stato a saldo della somma annua assegnata alla Congregazione di carità di Roma in eseguitamento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (Spesa d'ordine)	1,637,764 »
143 <i>ter</i>	Rimborsi ai comuni della Toscana per effetto della legge 14 luglio 1864, n. 1831, sulla perequazione dell'imposta fondiaria.	51,200 »
		2,007,894 »
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Estinzione di debiti.		
144	Spesa derivante dall'articolo 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1° dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	5,734,983 12
	<i>Da riportarsi</i>	5,734,983 12

LEGISLATURA XVIII — 1ª SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 LUGLIO 1894

	<i>Riporto</i>	5,734,983 12
145	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Idem)	22,763,424 38
146	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Idem)	3,419,410 »
147	Prestito inglese 3 per cento - Legge 8 marzo 1855 (Sardegna) - Ammortamento (Idem)	1,573,719 98
148	Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (Legge 11 agosto 1870, n. 5784, e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	400,000 »
149	Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento (Idem)	54,000 »
150	Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato (Idem)	80,000 »
151	Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, n. 4785 e 5550 - Ammortamento (Idem)	15,415 »
152	Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenza di avvocati e procuratori poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine)	170,000 »
153	Annualità a favore della Cassa dei depositi e prestiti per l'ammortamento delle anticipazioni fatte al Tesoro pel servizio delle pensioni (Ammortamento)	37,386,000 »
		71,596,952 48
	Accensione di crediti.	
154	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli riguardante la metà a carico del detto municipio del prodotto dei titoli di rendita da emettersi per il risanamento della città di Napoli (art. 22 del regolamento approvato col regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003)	4,000,000 »
(a)		

(a) I capitoli n. 155, 156 e 157 colla nota di variazione del 21 febbraio 1894, n. 270 bis furono trasportati nella Categoria prima - Spese effettive, sotto i numeri 38 bis, 38 ter e 143 bis.

CATEGORIA TERZA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.

158	Pagamento alle provincie ed ai comuni del prodotto ricavato dall'alienazione delle obbligazioni emesse per loro conto (art. 13 della legge 27 aprile 1885, n. 3048 e legge 2 luglio 1890, n. 6930) (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
159	Pagamento alle Casse degli aumenti patrimoniali del prodotto ricavato dall'alienazione delle obbligazioni di Stato 4 per cento netto emesse per loro conto (art. 3 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, e legge 2 luglio 1890, n. 6930) (Idem)	<i>per memoria</i>
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.		»
<i>Servizi diversi.</i>		
160	Rendita consolidata di proprietà dello Stato in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato, di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3 ^a) (Spesa obl.) .	424,864 »
161	Interessi delle obbligazioni di Stato 4 per cento netto di cui alla legge 2 luglio 1890, n. 6930, costituite in deposito alla Cassa depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato, di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133, ed in relazione all'articolo 8 della legge 14 aprile 1891, n. 153, ed articolo 4 della legge 28 giugno 1891, n. 304	13,231,520 »
162	Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza depositati a garanzia dei biglietti di Stato in relazione all'articolo 4 della legge 7 aprile 1892, n. 111	1,468,893 99
163	Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso (Spesa obbligatoria)	6,982 »
164	Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori (Idem)	2,324,400 »
165	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative (Idem).	509,991 56
		17,966,651 55

RIASSUNTO PER TITOLI**TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.****Oneri dello Stato.**

Debiti perpetui	455,097,898 »
Debiti redimibili	111,622,560 22
Debiti variabili	113,864,141 38
Debito vitalizio	81,615,000 »
Dotazioni	15,050,000 »
Spese per le Camere legislative	2,120,000 »
	<hr/>
	779,369,599 60

Spese generali di amministrazione.

Ministero	2,393,441 86
Presidenza del Consiglio dei ministri	21,600 »
Corte dei conti	1,758,467 44
Avvocature erariali	985,859 92
Intendenze di finanza	2,808,896 56
Servizio del Tesoro	1,670,571 68
Regia zecca e monetazione	131,760 »
Servizi diversi	7,182,456 22
	<hr/>
	16,953,053 68

Spese per servizi speciali.

Officina per la fabbricazione delle carte-valori	983,058 30
	<hr/>
<i>Da riportarsi</i>	983,058 30

	<i>Riporto</i>	983,058 30
Stabilimenti minerari		70,150 »
Amministrazione dei canali riscattati - Canali <i>Cavour</i>		745,787 50
		<hr/> 1,798,995 80 <hr/>
Fondi di riserva		3,000,000 »
		<hr/> 801,121,649 08 <hr/>
TITOLO II.		
Spesa straordinaria.		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Oneri dello Stato.		
Debiti variabili		11,287,804 99
		<hr/>
Spese generali di amministrazione		5,418,413 33
Spese diverse		2,007,894 »
		<hr/> 7,426,307 33 <hr/>
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria		18,714,112 32
		<hr/>
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Estinzione di debiti		71,596,952 48
Accensione di crediti		4,000,000 »
		<hr/>
TOTALE della categoria seconda della parte straordinaria :		75,596,952 48
		<hr/>
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria		94,311,064 80
		<hr/>
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)		895,432,713 88
		<hr/>

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	17,966,651 55
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	819,835,761 40
Categoria II. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	75,596,952 48
Totale spese reali	895,432,713 88
Categoria IV. — Partite di giro	17,966,651 55
Totale generale	913,399,365 43

PRESIDENTE. Verremo ora agli articoli.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1895, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco A.

Si dà lettura dell'elenco A.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge:

Elenco A.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1895, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del Tesoro.

- CAPITOLO n. 1. Rendita consolidata 5 per cento.
- » n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
- » n. 4. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi.
- » n. 5. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi.
- » n. 6. Rendita 3 per cento assegnata ai cosiddetti *creditori legali* nelle provincie napoletane.
- » n. 7. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015,
- » n. 8. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi.
- » n. 9. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi.
- » n. 10. Obbligazioni per i lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del Concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299.
- » n. 11. Prestito inglese 3 per cento (legge 8 marzo 1855) - Sardegna - Interessi.
- » n. 13. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi.
- » n. 14. Obbligazioni di Stato 4 per cento netto per le spese ferroviarie (legge 2 luglio 1890, n. 6930) - Interessi.
- » n. 15. Obbligazioni di Stato 4 per cento netto (leggi 27 aprile 1885, n. 3048 e 2 luglio 1890, n. 6930) per le quote di concorso e di anticipazione di comuni e provincie per le costruzioni ferroviarie - Interessi.
- » n. 16. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048) per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Interessi.
- » n. 17. Obbligazioni di Stato 4 per cento netto emesse per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 2 luglio 1890, n. 6930) - Interessi.
- » n. 18. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzioni di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi.
- » n. 19. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi.
- » n. 22. Interessi dei buoni del Tesoro.
- » n. 23. Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza (legge 7 aprile 1892, n. 111).
- » n. 24. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.
- » n. 25. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio; Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, n. 4785 e 5550 - Interessi.

- CAPITOLO n. 26. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.
- » n. 27. Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito.
 - » n. 28. Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate.
 - » n. 29. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002.
 - » n. 30. Corrispettivi dovuti alla società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina (legge 6 agosto 1893, n. 491).
 - » n. 31. Annualità netta dovuta alla Società italiana per le strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (art. 7 del contratto).
 - » n. 32. Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550.
 - » n. 33. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica).
 - » n. 34. Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (art. 73 dei capitolati per le reti Mediterranea ed Adriatica e 69 per quello della rete Sicula).
 - » n. 35. Corresponsione alle casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 ed 1 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (art. 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula).
 - » n. 36. Annualità dovuta alla ditta Mangilli per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della Convenzione approvata colla legge 5 marzo 1893, n. 125).
 - » n. 37. Oneri derivanti allo Stato dall'esercizio delle linee Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova-Bassano (legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3^a).
 - » n. 38 *bis*. Anticipazioni alle casse degli aumenti patrimoniali (art. 1 delle legge 30 dicembre 1888, n. 5874).
 - » u. 38 *ter*. Anticipazione alle casse degli aumenti patrimoniali (art. 5 della legge di approvazione del bilancio del Tesoro per l'esercizio 1894-95).
 - » n. 39. Pensioni civili e militari con decorrenza anteriore al 1^o luglio 1893.
 - » n. 40. Annualità a favore della Cassa dei depositi e prestiti per l'ammortamento delle anticipazioni fatte al Tesoro pel servizio delle pensioni (Interessi).
 - » n. 41. Assegnazioni per le pensioni al personale in servizio al 1^o luglio 1893 del Ministero del Tesoro.
 - » n. 42. Idem del Ministero delle finanze.
 - » n. 43. Idem del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.
 - » n. 44. Idem del Ministero degli affari esteri.
 - » n. 45. Idem del Ministero dell'istruzione pubblica.
 - » n. 46. Idem del Ministero dell'interno.
 - » n. 47. Idem del Ministero dei lavori pubblici.
 - » n. 48. Idem del Ministero delle poste e dei telegrafi.
 - » n. 49. Idem del Ministero della guerra.
 - » n. 50. Idem del Ministero della marina.
 - » n. 51. Idem del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
 - » n. 52. Idem straordinarie.
 - » n. 53. Indennità per una sola volta invece di pensioni, a' termini degli articoli 3,

22 e 23 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, ed altri assegni congeneri e legalmente dovuti.

- CAPITOLO n. 57. Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei membri del Parlamento.
- » n. 80. Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico.
 - » n. 84. Spesa d'esercizio della zecca.
 - » n. 85. Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti pei pagamenti all'estero.
 - » n. 86. Spese di commissione, cambio ed altre occorrenti per il servizio delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048).
 - » n. 92. Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato.
 - » n. 93. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.
 - » n. 96. Dispacci telegrafici governativi.
 - » n. 97. Spese postali.
 - » n. 100. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 105. Mercedi ad operai, macchine, spese di materiale per la stampa delle carte-valori.
 - » n. 107. Carta bollata, filigranata e cartoncino postale (Officina fabbricazione carte-valori).
 - » n. 110. Miniere dell'isola dell'Elba e fonderia del ferro in Toscana non che della proprietà demaniale di Agordo - Imposte erariali a carico dell'Amministrazione.
 - » n. 115. Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimento di danni (Canali Cavour).
 - » n. 118. Spese per imposte e sovraimposte (idem).
 - » n. 119. Spese di coazioni e di liti (idem).
 - » n. 120. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
 - » n. 123. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, ai termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483.
 - » n. 124. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa per riparare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.
 - » n. 125. Concorso del 2 per cento sulla ragione degli interessi dei prestiti concessi a piccoli proprietari più danneggiati dalle inondazioni dello autunno 1889 (articolo 2 della legge 20 luglio 1890, n. 7018).
 - » n. 126. Annualità da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.
 - » n. 127. Rate arretrate sopra rendite di debito pubblico di nuova creazione.
 - » n. 139. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
 - » n. 140. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica, ai termini dell'art. 8 della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137.
 - » n. 141. Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della Convenzione B, stipulata fra l'Italia e la Monarchia Austro-Ungarica ed approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137.
 - » n. 142. Spese per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di

uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148.

CAPITOLO n. 143 *bis*. Anticipazioni da farsi dal Tesoro dello Stato a saldo della somma annua assegnata alla Congregazione di carità di Roma in eseguito dell'articolo 11 della legge 11 luglio 1890, n. 6980.

- » n. 144. Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1 dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata con la legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento.
- » n. 145. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
- » n. 146. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
- » n. 147. Prestito inglese 3 per cento (legge 8 marzo 1855) - Ammortamento.
- » n. 148. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, n. 5784, e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento.
- » n. 149. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di L. 12,000,000 del concorso governativo (leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299).
- » n. 150. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.
- » n. 151. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, n. 4785 e 5550 - Ammortamento (Spesa obbligatoria).
- » n. 152. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariale e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.
- » n. 153. Annualità a favore della Cassa dei depositi e prestiti per l'ammortamento delle anticipazioni fatte al Tesoro pel servizio delle pensioni - Ammortamento.
- » n. 158. Pagamento alle provincie ed ai comuni del prodotto ricavato dall'alienazione delle obbligazioni emesse per loro conto (articolo 13 della legge 27 aprile 1885, n. 3048 e legge 2 luglio 1890, n. 6930).
- » n. 159. Pagamento alle Casse degli aumenti patrimoniali del prodotto ricavato dall'alienazione delle obbligazioni di Stato 4 per cento netto emesse per loro conto (art. 3 della legge 27 aprile 1885, n. 3048 e legge 2 luglio 1890, n. 6930).
- » n. 160. Rendita consolidata di proprietà dello Stato, in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato, di cui all'art. 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3^a).
- » n. 161. Interessi delle obbligazioni di Stato 4 per cento netto di cui alla legge 2 luglio 1890, n. 6930, costituite in deposito alla Cassa depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato, di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133, ed in relazione all'articolo 8 della legge 14 aprile 1891, n. 153, ed all'articolo 4 della legge 28 giugno 1891, n. 304.
- » n. 162. Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza depositati a garanzia dei biglietti di Stato in relazione all'articolo 4 della legge 7 aprile 1892, n. 111.
- » n. 163. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospenso.
- » n. 164. Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno, state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori.

CAPITOLO n. 165. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero delle Finanze.

- CAPITOLO n. 17. Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto - Leggi 4 gennaio 1880 e 1° marzo 1886, n. 5222 e 3682.
- » n. 24. Dispacci telegrafici governativi.
 - » n. 25. Spese postali.
 - » n. 28. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 33. Aggio di esazione ai contabili (Demanio).
 - » n. 41. Spese di coazioni e di liti (Idem).
 - » n. 44. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario.
 - » n. 45. Restituzioni e rimborsi (Idem).
 - » n. 46. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie e di iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (idem).
 - » n. 47. Contribuzione sui beni demaniali - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (idem).
 - » n. 51. Annualità e prestazioni diverse.
 - » n. 56. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
 - » n. 57. Restituzioni di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 58. Contribuzione fondiaria - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
 - » n. 59. Spese di liti (idem).
 - » n. 66. Anticipazioni per far fronte alle spese per la interinale gestione delle esattorie vacanti nel quinquennio 1893-97. - Art. 48 del regolamento sulla riscossione delle imposte dirette.
 - » n. 67. Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali. - Art. 58 del regolamento 24 dicembre 1870 (idem).
 - » n. 70. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2^a) (idem).
 - » n. 71. Spese di coazioni e di liti (idem).
 - » n. 72. Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile, avvocato allo Stato per provvedere alle spese per le commissioni provinciali (idem).
 - » n. 73. Corresponsione ai Comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile (idem).
 - » n. 74. Restituzioni e rimborsi (idem).
 - » n. 86. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (idem).
 - » n. 87. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità ai testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (idem).

- CAPITOLO n. 88. Rimborso ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nelle compagnie di disciplina o detenute nel carcere militare (Gabelle).
- » n. 91. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle Commissioni e compensi per lavori straordinari (Gabelle).
 - » n. 92. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati delle riscossioni (Tasse di fabbricazione e di vendita).
 - » n. 93. Restituzione di tasse di fabbricazione e di vendita indebitamente percepite, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra, sulle acque gassose e sulla cicoria esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
 - » n. 94. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, mercedi agli operai avventizi, per applicazioni e riparazioni di misuratori, ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione e di vendita.
 - » n. 100. Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale; riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane.
 - » n. 101. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi ed altre spese di servizio; spese pel collegio dei periti, indennità e compensi per lavori straordinari (Dogane).
 - » n. 103. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi (idem).
 - » n. 105. Spese relative alla riscossione del dazio consumo, esclusi i comuni di Napoli e Roma, e compensi per lavori straordinari.
 - » n. 106. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Dazio consumo).
 - » n. 110. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimento ed altri accessori (Privative).
 - » n. 111. Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse. Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
 - » n. 115. Spese di materiale, macchine, trasporti ed altre (Lotto).
 - » n. 116. Aggio d'esazione (idem).
 - » n. 117. Vincite al lotto.
 - » n. 123. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi.
 - » n. 124. Paghe agli operai ed al personale temporaneo in servizio delle coltivazioni dei tabacchi.
 - » n. 130. Compra di tabacchi, lavori di bottaio, facchinaggi; trasporto di tabacchi e dei materiali diversi e spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi.
 - » n. 131. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni.
 - » n. 136. Paghe agli operai delle saline.
 - » n. 137. Indennità ai rivenditori dei sali.
 - » n. 139. Acquisto, riparazione e manutenzione del materiale in servizio delle saline, compra del combustibile e della carta per l'impacchettamento del sale raffinato.
 - » n. 140. Compra e trasporto dei sali.
 - » n. 142. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie e spese di mano d'opera per prepararlo.
 - » n. 143. Spese per otturamento delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.

- CAPITOLO n. 144. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445).
- » n. 146. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
 - » n. 150. Indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa di esercizio.
 - » n. 151. Acquisto, trasporto e riparazioni dei mobili; spesa per pesatura dei sali e piombatura dei sacchi pel trasporto del sale fra i vari depositi; per verificaione dei tabacchi, per distruzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini e per spese di condotta d'acqua.
 - » n. 152. Restituzione dei canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
 - » n. 158. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
 - » n. 160. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).
 - » n. 162. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Idem).
 - » n. 164. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in eseguitamento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
 - » n. 165. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dei beni appresi alle confraternite romane da pagarsi dal Demanio al Tesoro dello Stato in rimborso delle anticipazioni fatte dal Tesoro alla Congregazione di carità di Roma.
 - » n. 166. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse ed inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
 - » n. 167. Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.
 - » n. 168. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato.
 - » n. 176. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.
 - » n. 177. Affrancazione di annualità e restituzioni di capitali passivi (Asse ecclesiastico).
 - » n. 178. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali.
 - » n. 179. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.
 - » n. 180. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
 - » n. 181. Canone dovuto al Comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, e dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298.
 - » n. 182. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
 - » n. 183. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (idem).
 - » n. 184. Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio (idem).
 - » n. 185. Indennità per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (idem).
 - » n. 186. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza (idem).
 - » n. 187. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altri (idem).
 - » n. 188. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (idem).

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 LUGLIO 1894.

- CAPITOLO n. 189. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Comune di Napoli).
- » n. 190. Fitto di locali (idem).
 - » n. 191. Canone dovuto al Comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3^a).
 - » n. 192. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
 - » n. 193. Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio (idem).
 - » n. 194. Mercede agli inservienti straordinari addetti al servizio dello stabilimento di mattazione (idem).
 - » n. 195. Assegni e indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (idem).
 - » n. 196. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (idem).
 - » n. 197. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre (idem).
 - » n. 198. Acquisto, trasporto, riparazione e manutenzione del materiale (idem).
 - » n. 199. Restituzione di diritti indebitamente esatti (idem).
 - » n. 200. Fitto di locali (idem).

Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

- CAPITOLO n. 9. Dispacci telegrafici governativi.
- » n. 10. Spese postali.
 - » n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 17. Spese di giustizia.
 - » n. 24. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero degli Affari Esteri.

- CAPITOLO n. 5. Dispacci telegrafici governativi.
- » n. 6. Spese postali.
 - » n. 10. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 34. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero dell'Istruzione Pubblica.

- CAPITOLO n. 11. Fitto di beni amministrati dal Demanio destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
- » n. 16. Spese di liti.
 - » n. 17. Spese per dispacci telegrafici governativi.
 - » n. 18. Spese postali.
 - » n. 21. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 42. Pinacoteche, musei, scavi e monumenti, spese da sostenersi colla tassa di entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554).
 - » n. 61. Propine d'esami nei regi licei e ginnasi, e rimborso di tasse d'iscrizione ai Comuni delle antiche provincie.
 - » n. 71. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami d'ammissione o di licenza negli istituti tecnici e nautici.

- CAPITOLO n. 76. Propine per esami di ammissione e di licenza nelle scuole tecniche.
- » n. 101. Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifiz scolastici destinati ad uso delle scuole elementari (legge 18 luglio 1878, n. 4460).
 - » n. 102. Costruzione, ampliamento e restauro degli edifiz destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi della infanzia dichiarati corpi morali - Onere del Governo secondo l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516.
 - » n. 103. Costruzione, ampliamento e restauro degli edifiz per l'istruzione secondaria e normale e pei convitti - Onere del Governo secondo l'art. 7 della legge 8 luglio 1888, n. 5516.
 - » n. 132. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero dell' Interno.

- CAPITOLO n. 9. Spese pel servizio araldico, contemplate dall'art. 15 del regio decreto 11 dicembre 1887, n. 5138, serie 3.^a
- » n. 13. Dispacci telegrafici governativi.
 - » n. 14. Spese di posta.
 - » n. 17. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 35. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3.^a, art. 81 e regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24).
 - » n. 118. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero dei Lavori Pubblici.

- CAPITOLO n. 5. Dispacci telegrafici governativi.
- » n. 6. Spese postali.
 - » n. 9. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 59. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti.
 - » n. 63. Quota a carico dello Stato nelle spese per competenze, locali, mobilio, personale ed altre occorrenti per il Collegio arbitrale istituito a termini dell'articolo 17 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3.^a.
 - » n. 68. Quota parte, prevista a carico dello Stato italiano, delle spese relative all'ufficio centrale istituito a Berna ai sensi dell'art. 57 della convenzione internazionale pel trasporto delle merci in strade ferrate - Legge 15 dicembre 1892, n. 710.
 - » n. 70. Anticipazione al comune di Roma sulle ultime annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della capitale del Regno, stabilito dalle leggi 14 maggio 1881, n. 209; 20 luglio 1890, n. 6980 (articolo 10), e 28 giugno 1892, n. 299 (articolo 3).
 - » n. 355. Spese giudiziali e di stampa in dipendenza di questioni ferroviarie.
 - » n. 356. Spese a carico dello Stato per lavori di manutenzione straordinaria delle linee venete riscattate dallo Stato colla legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3.^a
 - » n. 357. Compenso per danni ed interessi che eventualmente risultassero dovuti alla società concessionaria della ferrovia da Torreberretti al Gravello presso Pavia in dipendenza della causa vertente fra essa e l'amministrazione dei

lavori pubblici per la cessione dell'esercizio di detta ferrovia fatta dal Governo alla società delle ferrovie meridionali.

CAPITOLO n. 388. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

- CAPITOLO n. 9. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 30. Retribuzioni per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili, che non fanno servizio per conto dello Stato.
 - » n. 31. Tasse da pagarsi alle Amministrazioni delle ferrovie ed alle Società di navigazione per il trasporto delle corrispondenze, dei pacchi, delle provviste di stampe e di materiale per il servizio, per il trasporto della valigia delle Indie e per il nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale.
 - » n. 32. Premio per la vendita dei francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di seconda classe, alle collettorie di 1^a classe, ai rivenditori autorizzati ed a chi ne acquista per cento lire almeno (art. 138 del regolamento generale 2 luglio 1890, n. 6954).
 - » n. 33. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
 - » n. 34. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri istituti (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre detto anno, n. 1698). Rimborso per i francobolli applicati alle cartoline-vaglia, create con l'art. 20 della legge 12 giugno 1890, n. 6889.
 - » n. 35. Rimborsi eventuali - Diritti doganali a carico dell'Amministrazione nel servizio dei pacchi.
 - » n. 36. Retribuzioni ai commessi degli uffici di 2^a classe ed ai fattorini in ragione di telegrammi.
 - » n. 37. Spese telegrafiche per conto di diversi.
 - » n. 38. Crediti di Amministrazioni estere.
 - » n. 39. Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzione di tasse telegrafiche e spese di espresso e simili.
 - » n. 41. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero della Guerra.

- CAPITOLO n. 3. Spese per dispacci telegrafici governativi.
- » n. 4. Spese postali.
 - » n. 7. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 19. Quota-spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.
 - » n. 37. Spese di giustizia penale militare.
 - » n. 42. Premi, soprassoldi e indennità ai raffermati.
 - » n. 43. Tiro a segno nazionale (legge 2 luglio 1882, n. 883).
 - » n. 58. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero della Marina.

- CAPITOLO n. 4. Spese per dispacci telegrafici governativi.
- » n. 5. Spese postali.
 - » n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 16. Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919.
 - » n. 17. Compensi di costruzione e premi di navigazione e di trasporto carbone ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali stabiliti dalla legge 6 dicembre 1885, n. 3547 - Spese di visite e perizie per l'esecuzione di detta legge.
 - » n. 24. Corpo reale equipaggi. - Premi e gratificazioni di rafferma, assegni alle masse individuali dei raffermati.
 - » n. 39. Quota-spesa corrispondente alla retta dovuta dagli allievi dell'Accademia navale, da versarsi all'erario.
 - » n. 42. Spese di giustizia.
 - » n. 60. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

- CAPITOLO n. 7. Dispacci telegrafici governativi.
- » n. 8. Spese di posta.
 - » n. 11. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 19. Istruzione agraria - Scuole speciali di agricoltura ordinate ai sensi della legge 6 giugno 1885, n. 3141 - Spese per l'azienda.
 - » n. 20. Istruzione agraria - Scuole pratiche di agricoltura ordinate ai sensi della legge 6 giugno 1865, n. 3141 - Spese per l'azienda.
 - » n. 61. Pubblicazione del Bollettino ufficiale delle situazioni semestrali e dei rendiconti annuali delle Casse di risparmio e degli atti costitutivi e modificativi degli statuti delle Casse medesime.
 - » n. 78. Pesi e misure e saggio di metalli preziosi — Compenso agli ufficiali metrici per il giro di verificaione periodica ai sensi dell'art. 71 del regolamento per il servizio metrico, approvato col regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249 (serie 3^a).
 - » n. 82. Pesi e misure — Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione.
 - » n. 91. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, oggetti vari e di merceria, cordami, ecc., per mantenere viva la scorta del magazzino dell'economato generale, affine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle amministrazioni dello Stato.
 - » n. 104. Spese per impedire la diffusione della *phylloxera vastatrix*.
 - » n. 112. Annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti in rimborso dell'anticipazione fatta per le espropriazioni di cui all'articolo 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.
 - » n. 119. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
 - » n. 120. Prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona indicata dall'art. 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 LUGLIO 1894

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola sull'art. 2 nè sull'elenco A di cui si è data lettura, pongo ai voti l'art. 2.

Chi lo approva è pregato d'alzarsi.
(Approvato).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire

crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

PRESIDENTE. Prego dar lettura dell'elenco B. Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge:

Elenco B.

Spese di riscossione delle entrate per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, ai termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del Tesoro.

- CAPITOLO n. 78.** Spese per i servizi del Tesoro - Aggio ai contabili sugli introiti fatti e compensi agli inservienti comunali per la notificazione dei fogli di carico (Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).
- » n. 80. Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico - Spese di liti alle quali fosse condannato il Tesoro dello Stato dai tribunali, onorari agli avvocati, ai causidici, ed altri simili (Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).
 - » n. 110. Miniere dell'Isola d'Elba, fonderia del ferro in Toscana non che della proprietà demaniale di Agordo - Imposte erariali a carico dell'amministrazione.
 - » n. 113. Spese di ufficio ed altre spese di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e telegrafico (Canali Cavour).
 - » n. 114. Indennità di missione e di assistenza ai lavori di manutenzione, sussidi al personale di ruolo, mercedi al personale straordinario di sorveglianza ai canali di nuovo acquisto (*idem*).
 - » n. 115. Restituzioni di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimento di danni (*idem*).
 - » n. 116. Opere di manutenzione ordinaria e di riparazioni urgenti (*idem*).
 - » n. 118. Spesa per imposte e sovrimposte. (*idem*).
 - » n. 119. Spese di coazioni e di liti (*idem*).
 - » n. 120. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (*idem*).

Ministero delle Finanze.

Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari.

- CAPITOLO n. 33.** Aggio d'esazione ai contabili:
- a) Aggio provvisorio mensile ed aggio definitivo in fine d'anno ai contabili;
 - b) Aggio ai ricevitori provinciali ed esattori vari per riscossione di rendite, diritti e tasse speciali dovute all'Amministrazione;
 - c) Aggio ai distributori secondari di carta bollata ed ai verificatori di pesi e misure sul prezzo delle marche prelevate dagli uffici demaniali;
 - d) Indennità per le spese d'ufficio ai ricevitori non retribuiti ad aggio;
 - e) Spese d'ufficio che in certi casi cadono a carico dell'Amministrazione per gestione interinale degli uffici contabili.

- CAPITOLO n. 34. Mercedi, assegni e compensi al personale avventizio delle speciali gestioni patrimoniali.
- » n. 40. Spese d'ufficio variabili e materiale:
 - a) Spese di posta per lettere, pieghi tassati ed affrancati in servizio dell'Amministrazione;
 - b) Spesa per oggetti di scrittoio e simili, quando non esiste contratto.
 - » n. 41. Spese di coazioni e di liti:
 - a) Diritti dovuti agli uscieri, segretari ed altri funzionari per gli atti ingiunzionali ed esecutivi contro i debitori morosi, compresi gli avvisi di pagamento per tasse di registro e di manomorta;
 - b) Diritti dovuti ai periti liquidatori, ingegneri, geometri e simili, nelle cause che interessano l'Amministrazione;
 - c) Diritti dovuti per levatura di copie ed estratti di documenti relativi ai notai ed altri ufficiali non retribuiti dal Governo;
 - d) Onorari e compensi ordinari agli avvocati assunti in difesa dell'Amministrazione (articolo 296 della tariffa annessa alla legge 23 dicembre 1865);
 - e) Onorari ed esposti ai procuratori; spese per la stampa di memorie legali e per la pubblicazione di editti od avvisi nell'interesse dell'Amministrazione;
 - f) Spese di liti dovute dalle finanze nei casi di soccombenza in giudizio, escluse ben inteso le somme in capitale, per le quali ebbero luogo le liti.
 - » n. 42. Compra e riparazioni di mobili, acquisto di casse forti per gli uffici di riscossione e per quelli di bollo e spese relative:

Spese per provviste e riparazioni di mobili ed altri oggetti, sempre quando il loro ammontare non superi le lire 300, e competenze per le perizie e collaudi relativi.
 - » n. 43. Spese per l'assestamento catastale, per prese di possesso di beni espropriati a debitori d'imposte per la regolarizzazione dei registri di consistenza, spese per gli incanti rimasti deserti ed altre spese:
 - a) Spese varie per l'assestamento catastale dei beni dell'antico Demanio e per le prese di possesso dei beni espropriati a debitori d'imposte devoluti al Demanio e stampati relativi;
 - b) Spese degli incanti rimasti deserti e tenuti per la vendita o per l'affitto di beni demaniali o per appalti di opere di riparazione ai beni stessi, escluse le spese simili relativamente all'Asse ecclesiastico.
 - » n. 44. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario:
 - a) Trasporto di carta bollata, di registri, di stampe, di pesi, di campioni e simili, quando non esistono convenzioni con appaltatori e non sia possibile servirsi della posta;
 - b) Spese per bollatura, spedizione ed imballaggio di carta bollata quando non esiste contratto.
 - » n. 45. Restituzioni e rimborsi:

Restituzione di somme indebitamente riscosse e rimborso di altre pagate da terzi riconosciute dovute invece dall'Amministrazione del demanio.
 - » n. 46. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'art. 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443.

- CAPITOLO n. 47. Contribuzione sui beni demaniali — Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale:
- a) Sovrimposta provinciale e comunale sui beni rurali;
 - b) Sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati;
 - c) Sovrimposte sui beni d'Istituti o Corpi morali amministrati dal Demanio.
- » n. 48. Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali:
- a) Spese per lavori fatti ad economia per guasti improvvisi alle proprietà demaniali che richiedono immediata riparazione;
 - b) Spese per opere portate da contratti debitamente approvati ed ammessi dalla Corte dei conti, semprechè il loro ammontare non superi le lire 2000; si potrà eccedere questa somma per pagamenti da farsi, con buoni sopra mandati a disposizione, alle Società cooperative di produzione e di lavoro legalmente costituite fra operai, a norma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, e dell'art. 20 del regolamento 23 agosto 1890, n. 7040.
 - c) Spese di perizia, misurazione e trasferta agli architetti e periti in servizio delle proprietà demaniali, e competenze agli ingegneri del Genio civile, agli ispettori, sotto-ispettori ed ai periti privati per servizi prestati nell'interesse del Demanio;
 - d) Imposte consorziali di arginatura, tasse d'acqua ed altre tendenti al miglioramento dei beni e del suolo di proprietà demaniale;
 - e) Spese per illuminazione ordinaria e per feste pubbliche degli edifici ad uso dell'Amministrazione finanziaria.
- » n. 49. Spese d'amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria per speciali gestioni patrimoniali:
- a) Manutenzione ordinaria e straordinaria dei bacini e corsi d'acqua patrimoniali, sia ad economia che in dipendenza di contratti d'appalto periodici o speciali, semprechè il loro ammontare non superi le L. 2000; si potrà eccedere questa somma per pagamenti da farsi, con buoni sopra mandati a disposizione, alle Società cooperative di produzione e di lavoro legalmente costituite fra operai, a norma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, e dell'art. 20 del regolamento 23 agosto 1890, n. 7040.
 - b) Indennità di trasferta alle guardie dei regi Tratturi del lago Trasimeno e dei bacini d'acqua patrimoniali — Spese di perizia e contratti per servizi di Magione e delle annualità perpetue per la compilazione dei ruoli e per la rinnovazione dei contratti delle bonifiche; spese per le delimitazioni delle spiagge marittime e lacuali ed altri beni del demanio pubblico.
- » n. 53. Stipendi ed assegni al personale assunto in servizio presso l'Amministrazione centrale, le Commissioni provinciali e gli uffici direttivi per la sorveglianza dei beni (Asse ecclesiastico):
- Spese per il personale addetto al servizio dei beni immobili dell'Asse ecclesiastico, sempre quando la relativa partita non si sia potuta in tempo inscrivere sui prospetti delle spese fisse.
- » n. 54. Spese di amministrazione (Asse ecclesiastico):
- Spese variabili di qualunque natura, contemplate negli articoli 58, 59 e 60 del regolamento, ed altre tendenti al miglioramento del suolo e dei beni.
- » n. 55. Spesa occorrente per tassa di arginatura, tasse speciali, maggiori utenti, fosse, strade comunali, per bonifica ed altro di natura consorziale (idem).
- » n. 56. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico:
- Spese per oneri che non si trovano ancora iscritti nei prospetti delle

spese fisse, sia perchè devoluti in derrate, sia perchè di prossima affrancazione.

- CAPITOLO n. 57. Restituzione d'indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 58. Contribuzione fondiaria - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico):
Sovrimposta provinciale e comunale sui beni rurali e sui fabbricati dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 59. Spese di liti (idem).
 - » n. 158. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposta, e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
 - » n. 159. Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico.
 - » n. 160. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 162. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 163. Spese di indemanamento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980:
 - a) Personale straordinario in servizio dell'Amministrazione del demanio e delle tasse;
 - b) Indennità e spese per le prese di possesso:
 - 1° Spese relative alle prese di possesso;
 - 2° Indennità ai delegati per le prese di possesso.
 - c) Amministrazione, manutenzione, miglioramento e custodia delle proprietà immobiliari:
 - 1° Spese di amministrazione, di manutenzione, di miglioramento, di custodia, di arginatura, di imposte consorziali, di illuminazione ordinaria e per feste pubbliche, di polizia ed altre passività;
 - 2° Spese di perizia, misurazioni, trasferte ed altre di egual natura in servizio dei beni suindicati.
 - d) Spese varie in dipendenza di liquidazioni, di congruaggio e restituzioni di indebiti;
 - e) Spese di liti:
 - 1° Spese per atti ingiunzionali e coattivi per riscossioni di crediti;
 - 2° Spese di liti ventilate avanti i tribunali.
 - » n. 164. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in esequimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980:
 - a) Annualità e prestazioni diverse, come censi, canoni, livelli, sia in natura che in danaro;
 - b) Imposte e sovrimposte:
 - 1° Imposte erariali sui terreni e sui fabbricati;
 - 2° Sovrimposte provinciali e comunali sui terreni e sui fabbricati.
 - » n. 178. Restituzione di depositi per adire agli incanti per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali.

Amministrazione esterna delle imposte dirette e della conservazione del catasto.

- CAPITOLO n. 60. Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri di ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto.
- » n. 63. Mercedi agli amanuensi e retribuzione al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo.

- CAPITOLO n. 68. Spese d'accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati, e spese per notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.
- » n. 69. Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette.
 - » n. 70. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2^a).
 - » n. 71. Spese di coazioni e di liti:
 - Spese di liti, a cui le finanze sono condannate dai tribunali, spese d'istanza, perizie giudiziarie, onorari agli avvocati, ai cancellieri, ed altri consimili, e spese per pagamento di assegno alle scorte armate in servizio delle imposte dirette.
 - » n. 72. Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile avocato allo Stato per provvedere alle spese per le Commissioni provinciali.
 - » n. 73. Corresponsione ai Comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile.
 - » n. 74. Restituzioni e rimborsi:
 - Rimborso di quote d'imposte dirette indebitamente riscosse, e restituzione delle quote riconosciute inesigibili delle imposte stesse.
 - » n. 166. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni delle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
 - » n. 168. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato.

AMMINISTRAZIONE DELLE GABELLE.

Spese generali.

- CAPITOLO n. 77. Soldi per la guardia di finanza.
- » n. 78. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza.
 - » n. 79. Indennità di tramutamento e di missione per la guardia di finanza.
 - » n. 81. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando.
 - » n. 82. Casermaggio, spese di materiale, lumi e fuoco e altre spese per la guardia di finanza.
 - » n. 83. Costruzione, riparazione, manutenzione dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per sorveglianza finanziaria.
 - » n. 84. Laboratori chimici delle gabelle — Assegni, compensi e indennità al personale.
 - » n. 85. Spese di materiale e diverse pei laboratori chimici delle gabelle.
 - » n. 86. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori.
 - » n. 87. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario.

Tasse di fabbricazione e di vendita.

- CAPITOLO n. 90. Paghe al personale subalterno.
- » n. 91. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle Commissioni e compensi per lavori straordinari.

- CAPITOLO n. 92. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione.
- » n. 93. Restituzione di tasse di fabbricazione e di vendita indebitamente percepite, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra, sulle acque gassose e sulla cicoria esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
 - » n. 94. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, mercedi agli operai avventizi per applicazioni e riparazioni di misuratori ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione e di vendita.

Dogane.

- CAPITOLO n. 93. Compenso agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte ed indennità agli impiegati doganali destinati a prestar servizio presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed in località disagiate.
- » n. 100. Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale; riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane.
 - » n. 101. Tasse postali per versamenti, trasporti di fondi e altre spese di servizio; spese pel collegio dei periti, indennità e compensi per lavori straordinari.
 - » n. 113. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi.

Dazio consumo.

- CAPITOLO n. 105. Spese relative alla riscossione del dazio consumo, esclusi i comuni di Napoli e Roma, e compenso per lavori straordinari.
- » n. 106. Restituzione di diritti indebitamente esatti.

Comune di Napoli.

- CAPITOLO n. 182. Personale per la riscossione del dazio consumo nel comune di Napoli.
- » n. 183. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (idem).
 - » n. 185. Indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (idem).
 - » n. 186. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza (idem).
 - » n. 187. Spese di manutenzione della cinta daziaria, d'illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altri per la riscossione del dazio consumo nel comune di Napoli.
 - » n. 188. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (idem).
 - » n. 189. Restituzione di diritti indebitamente esatti (idem).

Comune di Roma.

- CAPITOLO n. 192. Personale per la riscossione del dazio consumo nel comune di Roma.
- » n. 193. Mercedi agli inservienti straordinari addetti al servizio dello stabilimento di mattazione (idem).

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 LUGLIO 1894

- CAPITOLO n. 195. Assegni e indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altri (idem).
- » n. 196. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (idem).
 - » n. 197. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altri (idem).
 - » n. 198. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (idem).
 - » n. 199. Restituzioni di diritti indebitamente esatti (idem).

AMMINISTRAZIONE DELLE PRIVATIVE.

Spese generali.

- CAPITOLO n. 110. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari risarcimenti ed altri accessori.
- » n. 111. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario.

Lotto.

CAPITOLO n. 116. Aggio d'esazione ai ricevitori del lotto.

Tabacchi.

- CAPITOLO n. 122. Indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna dei tabacchi. indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai per servizio dei tabacchi.
- » n. 123. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi.
 - » n. 124. Paghe agli operai ed al personale temporaneo in servizio delle coltivazioni dei tabacchi.
 - » n. 126. Mercedi agli operai per le coltivazioni dirette sperimentali dei tabacchi.
 - » n. 128. Premi d'incoraggiamento ai coltivatori dei tabacchi.
 - » n. 129. Acquisto, riparazioni e trasporto di mobili, macchine ed utensili, fitto di terreni e di locali, indennità ed altre spese per le coltivazioni dirette sperimentali dei tabacchi.
 - » n. 130. Compra di tabacchi, lavori di bottaio, facchinaggio, trasporto dei tabacchi e dei materiali diversi, e spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e delle coltivazioni dei tabacchi.
 - » n. 131. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi, e degli uffici delle coltivazioni.
 - » n. 132. Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi.
 - » n. 133. Spese di ufficio e di materiali di ufficio delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture.
 - » n. 174. Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi.

Sali.

CAPITOLO n. 137. Indennità ai rivenditori dei sali.

- » n. 138. Spese di ufficio ed indennità agli impiegati destinati a prestar servizio in località malsane.
- » n. 140. Compra e trasporto dei sali.
- » n. 141. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, spese di mano d'opera per prepararlo.
- » n. 143. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
- » n. 144. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (articolo 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445).

Tabacchi e sali (Spese promiscue).

CAPITOLO n. 146. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi, e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.

- » n. 148. Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per disagiata residenza, spese per visite sanitarie, compensi agli impiegati ed agenti incaricati di disimpegnare le funzioni di magazziniere e di ufficiali ai riscontri e retribuzioni per lavori straordinari.
- » n. 150. Indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio.
- » n. 151. Acquisto, trasporto e riparazione dei mobili; spesa per pesatura dei sali e piombatura dei sacchi per trasporto del sale fra i vari depositi; per verifica dei tabacchi, per distruzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini e per spese di condotta d'acqua.
- » n. 152. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti.

Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

CAPITOLO n. 18. Assegnamenti al personale degli uffici postali italiani all'estero.

- » n. 30. Retribuzioni dovute per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.
- » n. 32. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2^a classe, alle collettorie di 1^a classe, ai rivenditori autorizzati ed a chi ne acquista per cento lire almeno (art. 138 del regolamento generale 2 luglio 1890, n. 6954).
- » n. 33. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
- » n. 39. Rimborsi per le corrispondenze e per pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzioni di tasse telegrafiche, spese di espresso e simili.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

CAPITOLO n. 82. Pesi e misure - Restituzioni e rimborsi di diritti di verifica.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola nè sull'art. 3, nè sull'elenco B di cui si è data lettura, pongo ai voti l'art. 3.

Chi lo approva è pregato d'alzarsi.
(Approvato).

Art. 4.

Colla legge d'assestamento del bilancio per l'esercizio 1894-95 saranno, occorrendo, autorizzati i mezzi per provvedere alle spese di costruzioni ferroviarie stanziare nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo.

(Approvato).

Art. 5.

È data facoltà al Governo del Re di anticipare per l'esercizio 1894-95 alle Casse ferroviarie degli aumenti patrimoniali la somma di L. 5,300,000.

(Approvato).

Art. 6.

Agli effetti dell'articolo 7 della legge 15 giugno 1893, n. 279, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1894-95 pei collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito d'ufficio, è stabilito nella somma di L. 667,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero del tesoro	L. 17,000
Id. delle finanze	» 50,000
Id. di grazia e giustizia e dei culti	» 20,000
Id. degli affari esteri	» 15,000
Id. dell'istruzione pubblica	» 30,000
Id. dell'interno	» 90,000
Id. dei lavori pubblici	» 54,000
Id. delle poste e dei telegrafi	» 50,000
Id. della guerra	» 266,000
Id. della marina	» 60,000
Id. dell'agricoltura, industria e commercio	» 15,000
	<u>L. 667,000</u>

Al conto consuntivo 1894-95 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1894-95 » (N. 275).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dell'interpellanza del senatore Cancellieri al ministro delle finanze.

Non potrebbe il senatore Cancellieri rinviare la sua interpellanza al cap. 17 dello stato di previsione dell'entrata ove si parla della imposta sui fabbricati che è il tema della sua interpellanza?

Senatore CANCELLIERI. Sono ai suoi ordini, signor presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, allora, poichè il signor senatore Cancellieri aderì alla mia preghiera, procediamo alla discussione dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1894-95.

Prego i senatori segretari di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA dà lettura del progetto di legge.

(V. Stampato n. 275).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Prego i signori senatori a voler recarsi ai loro posti.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dei capitoli che leggo:

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali dello Stato.

1	Redditi patrimoniali del demanio dello Stato	5,440,645 59
2	Proventi dei beni del demanio pubblico	1,070,000 »
3	Redditi patrimoniali di enti morali amministrati dal demanio	980,000 »
4	Redditi patrimoniali dell'asse ecclesiastico	2,400,000 »
5	Prodotti delle miniere dell'Elba e degli stabilimenti minerari	778,350 »
6	Proventi dei canali <i>Carour</i>	2,769,500 »
7	Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro	269,040 31
8	Interessi dovuti sui crediti dell'amministrazione del Tesoro.	50,000 »
9	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi	414,247 33
10	Partecipazione dello Stato sui prodotti lordi delle ferrovie costituenti le reti principali Mediterranea, Adriatica e Sicula (Art. 22, 25 e 19 dei rispettivi contratti di esercizio)	57,804,100 »
11	Prodotto delle linee complementari costituenti le reti secondarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, escluse le quote devolute ai rispettivi fondi di riserva (Art. 73 dei capitolati per le reti Mediterranea ed Adriatica ed art. 69 di quello per la rete Sicula)	14,261,950 »
12	Partecipazione dello Stato sugli utili netti delle società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (Art. 24, 27 e 21 dei rispettivi contratti di esercizio)	<i>per memoria</i>
13	Prodotto delle ferrovie dello Stato esercitate dalla Società veneta per imprese e costruzioni pubbliche, al netto dei corrispettivi d'esercizio	12,000 »
14	Compartecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Mortara-Vigevano (Art. 29 del capitolato di concessione annesso alla legge 11 luglio 1852, n. 1406)	19,500 »
15	Partecipazione dello Stato sul prodotto lordo del servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina	31,500 »
		86,300,833 23

Contributi.

Imposte dirette.

16	Imposta sui fondi rustici	106,400,000 »
17	Imposta sui fabbricati	86,300,000 »

PRESIDENTE. Su questo capitolo 17 il senatore Cancellieri svolgerà la sua interpellanza che rileggo:

« Il sottoscritto senatore intende muovere interpellanza all'onorevole signor ministro delle finanze.

1. Sulle disuguaglianze, le quali, nell'applicazione dell'imposta sui fabbricati, si riscontrano fra le diverse provincie del Regno, in riguardo alla esenzione dall'imposta per le costruzioni rurali;

2. Sulla convenienza di parificare, in ordine alla medesima imposta, la condizione degli operai di campagna *salariati* con quella dei *non salariati*;

3. Sulla opportunità di estendere la esenzione dalla imposta ai *fabbricati sotto tegole*, posseduti ed abitati personalmente da coloro, i quali, vivendo del solo personale lavoro, non figurano altrimenti fra i possessori di ricchezza mobile o di stabili produttivi di reddito.

« ROSARIO CANCELLIERI ».

PRESIDENTE. Il senatore Cancellieri ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

Senatore CANCELLIERI. Il momento in cui mi tocca a svolgere la mia interpellanza mi obbliga alla brevità, tanto che avrei rinunciato alla parola, se l'argomento non fosse palpitante di attualità, e non richiedesse urgenti determinazioni del Governo.

Come hanno inteso gli onorevoli colleghi, la mia interpellanza ha un doppio scopo: l'uno, riguarda l'applicazione della legge, qual'è attualmente in vigore; l'altro, ha per scopo di eccitare il Governo a provocare dal Parlamento i provvedimenti che valgano a temperare, a modificare la legge nel senso di estendere l'esenzione dall'imposta sui fabbricati in riguardo ai nullatenenti.

Signori, la tassa sui fabbricati, per ciò che non risparmia la povera gente, è la imposta, che più si ribella al sentimento popolare.

Ognuno comprende la ragionevolezza di contribuire alle spese dello Stato con una parte del proprio reddito, quando si possieda uno stabile, dal quale si ricavi un reddito. In questo caso si concorre con una parte del reddito; ma quando si tratta del solo tetto, dell'abitazione indispensabile alla vita, non entra nell'intelletto popolare, che per il possesso del nudo tetto si debba essere soggetto ad una imposta.

La legge del 1865 all'art. 2 ha stabilito che: saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile le costruzioni rurali destinate esclusivamente ad abitazione dei coltivatori o a ricovero del bestiame o per manipolazione dei prodotti agrari; purchè tali costruzioni appartengano ai proprietari del terreno al di cui servizio le costruzioni sono destinate. È questa una disposizione generale per tutto il Regno, chè in fatto d'imposte la nostra legislazione non offre esempi di leggi speciali. Tuttavia per la differente condizione delle varie località, e, dico meglio delle varie regioni, essa non è stata generalmente ed uniformemente applicata; imperocchè la esenzione dalla imposta ha trovato applicazione in talune provincie, ma per nulla è stata applicata nelle isole di Sicilia e di Sardegna e nelle provincie continentali del Mezzogiorno. Questa diversità deriva dal fatto che in queste provincie e nelle isole maggiori i contadini non fanno dimora, come in altre provincie, nelle campagne, ma, bensì nei centri abitati, ove poi tutti i fabbricati indistintamente sono considerati come costruzioni di città.

L'onorevole signor ministro potrà rispondere benissimo che la Commissione centrale sui ricorsi per le imposte dirette, ogni qual volta si è presentato il caso, ha considerato e ha ritenuto non importare che il fabbricato sia nel

terreno, purchè il fabbricato serva all'abitazione dei coltivatori del terreno, o serva alla manipolazione o conservazione dei prodotti del terreno appartenente allo stesso possessore del fabbricato.

La disuguaglianza nasce, come dissi, non da diversa interpretazione della legge, ma dalla diversa condizione di fatto delle diverse popolazioni rurali e dal modo differente in cui, per inveterate abitudini, si provvede alla coltivazione dei campi. Ed invero nelle provincie dell'Italia centrale e superiore la popolazione rurale, il contadino, vive in campagna, ove di conseguenza, per effetto della esenzione letteralmente concessa dalla legge alle costruzioni rurali, abita in case non soggette all'imposta sui fabbricati.

Ci sono, all'opposto, altre provincie del Regno, e precisamente quelle in cui io vivo, nelle quali il contadino possidente, o mezzadro, o fittaiuolo, non dimora permanentemente colla famiglia in campagna, ma tiene casa propria e fa dimora colla famiglia nei centri abitati, e questa stessa casa, la quale ordinariamente si compone di una o due stanze, serve di abitazione per il contadino e la sua famiglia, serve di stalla per i di lui animali, e serve come cantina o magazzino di deposito per il vino, o l'olio, o il grano che ritira dal suo poderuccio.

Date tali condizioni, queste costruzioni sarebbero in diritto esenti da imposta, ma non lo sono di fatto.

Il fatto è che tutte quante queste case, le quali sono in realtà costruzioni rurali ai sensi di legge, sono invece tutte quante nel fatto gravate di imposta.

Mi risponderà facilmente il signor ministro che i possessori avrebbero dovuto reclamare la esenzione, e devono ascrivere a colpa loro l'essere soggetti alla imposta, mentre coloro i quali hanno reclamato, hanno ottenuto giustizia. Ma sarà facile a me rispondere non essere giusto che siano i cittadini obbligati a ricorrere per ottenere quella esenzione dalla imposta, che ad essi è dovuta per legge. Raccomando, appunto perciò, al signor ministro di dare ordine agli agenti, perchè, invece di attenersi alla presunzione che tutti indistintamente i fabbricati siano tassabili, abbiano cura di farne la discriminazione, investigando quali siano le case che si trovino nelle condizioni volute dalla legge per

essere esentate dall'imposta come costruzioni rurali, comunque esistenti nei centri abitati.

Non ci è da farsi illusione per attendere, che da parte della gente di campagna, ignorante, com'è, della stessa legge, si abbia la solerzia di far valere opportunamente i mezzi legali per ottenere una esenzione, che nemmeno conosce di competerle.

Il fatto è che di questi piccoli possidenti coltivatori dei propri terreni nessuno ha reclamato sinora per conseguire questo beneficio di legge; e se qualche reclamo è pervenuto alla Commissione centrale, è stato quello dei grossi proprietari e non della bassa gente.

Insisto adunque nel raccomandare al signor ministro di far sì, che i suoi agenti, lungi dall'essere ispirati da un sentimento fiscale, per cui credono di rendersi benemeriti non concedendo alcuna esenzione d'ufficio, portino il di loro studio nello investigare, quali sieno effettivamente i fondi urbani che abbiano i caratteri di costruzioni rurali, e senza attendere che i possessori producano reclamo, provvedano essi di ufficio per l'esenzione.

Gioverà all'uopo che gli agenti medesimi diano pubblicità alle benefiche disposizioni della legge, affinchè ne sia edotto il popolino, e ne profitti facendo note all'agenzia le circostanze di fatto, per le quali si possa domandare ed ottenere il beneficio dell'esenzione.

Sin qui ho parlato della convenienza di dare esecuzione alla legge vigente, in modo che, nell'applicazione di fatto, riesca uguale per tutti i possessori di fabbricati qualificati dalla legge come costruzioni rurali.

Oltracciò notate, onorevoli colleghi, come non sia corrispondente a giustizia distributiva il fatto che, mentre sono esenti d'imposta i fabbricati abitati dalle famiglie coloniche o dai piccoli possidenti di terreni, si vedono poi soggette ad imposta le abitazioni proprie dei contadini salariati, i quali, braccianti giornalieri, meriterebbero maggiori riguardi, poichè è la classe più povera degli operai di campagna.

Ma vi è un'ultima parte della mia interpellanza, che io dirigo al cuore del Governo del Re ed al vostro, onorevoli colleghi.

Essa riguarda la povera gente, i nullatenenti che sono tuttavia soggetti per legge a pagare l'imposta sui fabbricati.

Si è più volte accennato, in Parlamento e

nelle sfere ministeriali, alla idea di esentare dalle imposte dirette le quote minime per venire in aiuto alla povera gente; ma io combatto, siccome erronea, questa idea, imperocchè la quota minima non è indicazione di povertà.

Difatti un proprietario ricco ed anche milionario può possedere in un comune un piccolo fondo od una casetta. Non per questo meriterebbe di essere esonerato dall'imposta. Il criterio piuttosto, da eseguirsi per la esenzione, dev'essere quello della esonerazione a beneficio della gente povera, e quindi devesi avere riguardo alla persona del contribuente e non alla cosa.

Muovendo da questo principio, ho detto nella terza parte della mia interpellanza, che sarebbe ottimo provvedimento esentare dall'imposta sui fabbricati quelle case terranee, o sotto tegole, veri tuguri, che siano abitate personalmente e possedute da coloro, i quali, vivendo del solo personale lavoro, non figurano altrimenti come possessori di ricchezza mobile o di stabili produttivi di reddito. In altri termini intendo che siano esenti da ogni tributo le case di abitazione dei nullatenenti.

Questi che sono la grande massa della popolazione italiana, e sono per lo più gli operai di campagna, i braccianti o giornalieri, dovrebbero almeno non essere obbligati a pagare l'imposta per il tugurio, o per la grotta, da essi posseduta, e parlo di grotta perciocchè, o signori, anche le grotte sono tassate attualmente coll'imposta dei fabbricati.

Sottopongo queste considerazioni alla mente ed al cuore dell'onor. ministro delle finanze e dell'onor. presidente del Consiglio.

È doloroso il dirlo. Sono frequenti i casi in cui i possessori di questi tuguri sono nella impossibilità di pagare l'imposta, per cui l'esattore, non avendo altro mezzo per riscuotere, è obbligato procedere alla espropriazione forzata dello stabile.

Ebbene, il sentimento popolare si ribella a questi atti coattivi, nessuno si presenta ad offrire all'asta e quei tuguri rimangono devoluti al fisco.

Non basta, o signori; sappiate che i debitori espropriati sono arrivati a tale punto di disperazione di levare e vendere le tegole, le travi, le imposte e lasciare al fisco le sole mura.

Questa condizione di cose è troppo dolorosa,

produce un sentimento di eccitamento e di avversione al Governo, e credo fermamente che se vi è atto - parlo specialmente per la Sicilia - se vi è atto governativo, che possa neutralizzare l'azione dei sobillatori, e conciliare l'affetto del popolo, e le benedizioni dei non abbienti in favore del Governo del Re, sarebbe appunto quello che io invoco scongiurando il Ministero, affinchè voglia sospendere provvisoriamente l'esazione della imposta su questi tuguri, ed al riaprirsi del Parlamento voglia presentare un disegno di legge, che permetta alla misera gente di possedere un tetto libero da imposte.

Non aspetto dall'onor. ministro delle finanze una risoluzione immediata; mi basta anche l'affidamento di uno studio della questione - studio fatto con amore e col proponimento di dare un sollievo alle classi bisognose per le quali ho parlato.

BOSELLI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro delle finanze*. Il senatore Cancellieri nella sua interpellanza ha toccato delle questioni gravissime. Io so che il Senato è tanto cortese da non mostrare la propria impazienza, neanche quando la prova; ma credo non essere temerario supponendo che non mi concederebbe volentieri di rispondere così a lungo, come sarebbe mestieri, per ben esaminare l'argomento assai complicato.

Potrei rispondere con due parole, accettando l'invito fattomi dal senatore Cancellieri, promettendogli senz'altro di studiare amorosamente, secondo il desiderio suo, il tema del quale egli ha parlato. Si capisce che amorosamente vuol dire conciliando i sensi d'equità che egli invoca con l'interesse della finanza. Perchè un ministro delle finanze deve avere per primo precetto quello di contenere il proprio cuore entro i limiti dei propri doveri (*Bravo!*).

Egli ha accennato agli agenti fiscali, i quali, a parer suo, procedono tassando indistintamente, e non danno ai contribuenti quei provvidi avvisi che dovrebbero fornire per mettere tutti in grado di approfittare delle agevolzze che la legge concede. Se vi sono degli agenti che tassino ciecamente e capricciosamente, non avranno certo la mia approvazione ed il mio favore. Io credo che gli agenti devono tassare

giustamente, ed il mio programma sarà questo che l'Amministrazione finanziaria proceda senza ferocia e senza mitezza, ma con giustizia, il che vuol dire con l'interesse onesto dei contribuenti e con l'interesse vero del fisco.

Si può inculcare agli agenti fiscali il proposito d'esercitare la loro missione fiscale, facendosi pure alcuna volta consiglieri pietosi della povera gente che ignora le leggi. Ma capisce l'onorevole Cancellieri che questa è una di quelle missioni morali che si possono additare allo zelo dei miei dipendenti, ma che non costituisce propriamente il loro ufficio, una missione morale che deve essere contenuta entro giusti confini e che non può scriversi nelle tavole dei loro propri e positivi doveri.

Veniamo brevissimamente alla questione. L'Italia è retta da una sola legge rispetto all'imposta sui fabbricati, imposta che si accerta per denuncia, si applica per quotità: è legge chiara e precisa nei suoi termini, e che solo può dar luogo a differenza di applicazione secondo che si apprezzino diversamente i fatti sui quali si debba giudicare.

Questa legge dichiara esenti dall'imposta le costruzioni rurali, o le porzioni di esse, coi loro accessori, a condizione che esse appartengano al proprietario del terreno e abbiano quelle destinazioni che sono dalla legge stessa tassativamente indicate.

Ma io comprendo che la prima parte della interpellanza del senatore Cancellieri si riferisce al trattamento che le costruzioni rurali incontrano, secondo i diversi catasti, nelle diverse regioni d'Italia; tocca i punti nei quali l'esecuzione della legge sull'imposta dei fabbricati si intreccia con quella della legge sull'imposta fondiaria, e da luogo a casi assai complicati, a controversie non bene definite. Giusta le leggi vigenti è abolita ogni altra imposta fondiaria governativa sugli edifizii soggetti all'imposta sui fabbricati. Le costruzioni rurali, essendo libere da questa imposta, ricadono sotto l'obbligo di pagare il tributo fondiario sui terreni, tributo che si ripartisce per contingente e debbono pagarlo giusta l'estimo ad esse attribuito nei vari catasti. E questo estimo è diverso secondo le varie regioni e induce diversità di carichi per le costruzioni rurali.

Le case non stralciate dal catasto rustico o

che vi sono man mano reintrodotte rimangono sotto l'impero delle leggi anteriori alla legislazione del 1864 e del 1865.

Laonde nelle provincie napoletane e nella Sicilia, le fabbriche rustiche, costruite nell'interno delle terre per servire ai soli usi della pastorizia, sono valutate in ragione del suolo assimilato alle migliori terre del comune. E poichè la condizione che le case siano nell'interno del fondo non è più richiesta dalla legge sui fabbricati, alcune case, poste fuori dei fondi, cui pure servono, vennero assolate dall'imposta sui fabbricati, ma reintrodotte nel catasto dei terreni, ripigliando l'estimo che avevano prima come case così civili, in quanto che le case di abitazione di qualunque natura, giusta le norme dei catasti delle provincie napoletane e della Sicilia, vanno soggette a tassa per la loro rendita netta in ragione degli affitti del decennio. È questo il fatto che ha generato e mantiene tante cagioni di reiterati reclami.

Per verità le cose corrono diversamente in altre parti d'Italia. Nelle provincie lombarde di vecchio censo le case rurali sono valutate per la sola area che occupano e per parificazione ai terreni aratori di prima classe, coll'aggiunta di un reddito a titolo di fitto per le parti non necessarie alla coltivazione del fondo; e nelle provincie lombardo-venete, dove è in vigore il nuovo censo, ordinato nel 1817, le case rurali sono censite separatamente dai terreni e stimate per la loro rendita, essendosi fatta nella stima dei terreni una congrua detrazione per il mantenimento delle case stesse. In Toscana le case coloniche furono iscritte senza estimo nel catasto del 1833, e le disposizioni censuarie di quel compartimento stabilirono che per quelle successivamente costrutte si dovesse mantenere l'estimo attribuito al terreno, nè si dovesse accordare sgravio alcuno alle fabbriche che da una destinazione locatizia fossero convertite ad usi agrari.

Da altri criteri è regolata la censuazione delle case rurali negli altri compartimenti, a seconda dei diversi sistemi catastali, e dovunque questi diversi sistemi dovranno essere osservati fino all'attuazione del nuovo catasto ordinato dalla legge del 1886. Solo allora potremo avere la desiderata unificazione rispetto alla sorte degli edifizii rurali.

Si capisce, ripeto, che nella presente condi-

zione delle cose sorgano difficoltà d'applicazione e reclami.

Ed io sto riesaminando la questione per ricercare studiosamente se vi sia modo, in tanta varietà di criteri e di catasti, d'introdurre qualche principio d'equa interpretazione, che potesse valere a rendere intanto meno disforme la sorte degli edifici rurali nelle varie contrade del nostro paese. Ma è difficilissima cosa.

Prosegue l'interpellanza del senatore Cancellieri accennando alla convenienza di parificare, in ordine all'imposta sui fabbricati, la condizione degli operai di campagna salariati con quella dei non salariati.

Giova chiarire il punto sopra cui si discute per poterci intendere scambievolmente.

La esenzione concessa ai fabbricati rurali riguarda quei fabbricati che appartengono al proprietario del fondo, e rispetto alle case abitate riguarda quelle abitate da chi col proprio lavoro attende alla manuale coltivazione del fondo, sia desso un proprietario coltivatore o trattisi di coloni o di salariati.

Fu deciso, l'ha ben ricordato il senatore Cancellieri, e già io pure ne ho fatto cenno, che non importa se questi fabbricati si trovino proprio nel fondo o fuori del fondo, poichè, specialmente nelle provincie meridionali, ove la legge si fosse applicata solo ai fabbricati esistenti nel fondo sarebbe riuscita in troppi casi, e quasi per intiere contrade, priva di applicazione. Ove, secondo le consuetudini locali, i contadini abitano nelle città è naturale che la giusta interpretazione della legge voleva che le case, in cui abitano, si considerassero come poste nel fondo in cui lavorano, così come si considerano fabbricati rurali quelli destinati ad altri usi contemplati dalla legge, benchè non siano nel fondo cui servono. Ma si richiede sempre che essi appartengano allo stesso proprietario del fondo. Le case appartenenti a contadini che vanno a coltivare i fondi altrui non godono l'esenzione dell'imposta. Le esclude da simile beneficio la lettera e lo spirito della legge.

La casa colonica è un accessorio del terreno cui serve; la relazione di diritto, in ordine all'imposta, è tra la casa ed il fondo, non tra il fondo e le persone che abitano la casa.

Si tratta di un'imposta reale; non si può

far luogo ad alcun privilegio personale. Perciò non può esistere questione di salariati o non salariati: tutte le abitazioni rurali destinate alla coltivazione di un fondo, e che appartengano al proprietario del fondo stesso, sono esenti dell'imposta sui fabbricati, quando coloro che le abitano diano opera manuale alla coltivazione del fondo, siano proprietari, coloni o giornalieri.

Finalmente il senatore Cancellieri ha sollevato una questione che ispira molta sollecitudine. La questione non si riferisce solo alla Sicilia; le cose hanno le loro lacrime anche in altre parti d'Italia, specialmente in Sardegna. Ma bisogna variare la legge per porre riparo ai casi descritti dall'onor. Cancellieri.

Verrebbe qui in discussione il principio della esenzione delle quote minime da introdursi o no nell'imposta sui fabbricati. Ma mi concederà l'onor. interpellante che entrare a discutere oggi, a quest'ora, di tale principio sarebbe come venir meno ai riguardi cui ho accennato poc' anzi doversi al Senato per non abusare della sua cortesia.

Certo è che nelle provincie siciliane un decreto del 1833 esentava dal tributo fondiario le case a pian terreno, isolate, *sotto tegole*, come ha detto il senatore Cancellieri, nei comuni di 2 mila e più abitanti, eccezione fatta per Palermo, Messina e Catania, città alle quali non si applicava simile esenzione. Ma in quella legislazione vi erano anche altre consimili immunità non consentite dalla nostra legge.

Si tratta in sostanza di un argomento che concerne non l'esecuzione delle leggi che sono, ma una riforma relativa all'esenzione delle quote minime da esaminarsi per leggi future.

Io studierò anche questo argomento, così sotto il punto di vista finanziario come nei suoi rispetti sociali ed economici. Sono problemi importanti, ardui, che ci premono da ogni parte. Metterò anche in questo studio, e nelle indagini ad esso relative, ogni solerzia ed ogni cura.

E mi auguro che, mercè gli studii che saranno fatti, e specialmente per quanto concerne i procedimenti che hanno pertinenza colla giusta e illuminata esecuzione delle leggi in vigore, si possa riuscire a qualche effetto, che giovi, senza pregiudicare gli interessi della finanza, a temperare con essi le ragioni e i

sentimenti d'equità, in nome dei quali ha oggi parlato l'onorevole senatore Cancellieri.

Senatore FINALI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *relatore*. Essendo stato negli anni addietro direttore generale delle imposte dirette, forse io sono nel Senato in grado più di molti di apprezzare la grande competenza con cui l'onorevole ministro delle finanze ha risposto intorno a questo grave e complicatissimo argomento.

Credo che le sue risposte in ordine alla legge del 1865, che io per il primo ebbi l'incarico di mettere in esecuzione; ed in ordine alle questioni economiche e finanziarie che concernono l'imposta dei fabbricati non possono essere più complete, più soddisfacenti e più conformi alla legge ed al fatto.

Ma perchè intorno a questa imposta abbiamo nella nostra relazione fatto qualche osservazione, non raccomandazione, al Ministero, consenta il Senato che in brevissime parole io le ricordi all'onorevole ministro, perchè senza dubbio, e dico senza dubbio, giacchè credo che nessuno possa avere opinione contraria, di tutte le imposte dirette e indirette italiane, la più dura, la più gravosa è quella dei fabbricati.

Basta guardare il modo diverso con cui è imposta, per vedere come sia più gravosa che non quella sui terreni.

L'imposta dei fabbricati si ragguaglia al reddito effettivo, con quella piccola riduzione a tutti nota.

L'imposta dei terreni, stabilita per contingenti che si ritenne corrispondere in principale a 12 e mezzo per cento, come quella dei fabbricati, invece si ragguaglia ad un reddito catastale, che in media in Italia si può dire che sia un terzo del valore o dell'estimo reale.

Ora fino al 1886, quando fu fatta la legge per la perequazione fondiaria, l'imposta dei fabbricati fu trattata per rispetto alla sovrainposta alla stessa stregua dei terreni; ma allora per ragioni che a me parvero e paiono speciose e paradossali, non dico altra parola perchè così volle una legge, fu mutata la condizione delle cose. Rimasero tre decimi d'aumento all'imposta sui fabbricati; se ne ordinò la progressiva cessazione per i terreni.

A me era piaciuta molto la proposta che, provvedendo opportunamente alla finanza, avrebbe

rimesso in pari condizioni l'imposta dei terreni con quella dei fabbricati che sostengono ora 3 decimi di sovrainposta, mentre i terreni ne sopportano soltanto un decimo.

La Commissione permanente di finanze però non ha fatto raccomandazioni; perchè si è fatta scrupolo di raccomandare cosa alcuna, che pur di lontano potesse accennare nelle presenti condizioni del bilancio ad una diminuzione di entrata.

L'osservazione fatta nella relazione mi è parso conveniente qui ricordare; perchè è bene che il Governo, ed in specie il ministro delle finanze, tenga presente il problema, per vedere, se in un tempo più o meno prossimo, si possa usare ai fabbricati quel trattamento che più li avvicini alle proprietà congeneri; e faccia cessare il grido che si può dire universale in Italia contro la gravità e quasi enormezza dell'imposta sui fabbricati affittati, e soprattutto su quelli non affittati.

Nessuna proposta, neppure una raccomandazione; ma solo un rilievo della questione perchè in tempo opportuno il Governo se ne occupi.

BOSELLI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro delle finanze*. Chi è molto ricco può donare molto agli altri e, l'onorevole relatore, essendo moltissimo competente in questa materia, ha supposto che anche io abbia parlato in modo competente; ad ogni modo lo ringrazio della sua cortesia.

Io sarei tentato molto di seguirlo nelle considerazioni che egli ha fatte ed in quelle altre che ha esposte nella elegante e dotta sua relazione; ma mi limito ad assicurare il Senato che di tutte le avvertenze fatte dalla sua Commissione permanente, ed esposte nella preziosa relazione del senatore Finali io farò oggetto di attenti e particolari studi.

Senatore FINALI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *relatore*. In nome della Commissione permanente di finanze e in nome mio personale ringrazio l'onorevole ministro di queste sue dichiarazioni.

Senatore SCANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SCANO. L'onorevole senatore Cancellieri

lieri ha creduto suo dovere di presentare una interpellanza al ministro delle finanze sopra una delle questioni più gravi che specie toccano ai paesi del Mezzogiorno, pensando che sia una questione la quale interessa non solamente il cuore del cittadino, ma debba interessare altamente il pensiero del legislatore.

L'egregio senatore Cancellieri, parlando della sua Sicilia vi ha parlato ancora delle condizioni di fatto speciali della Sardegna, e l'onorevole ministro delle finanze rispondendo al senatore Cancellieri volle ricordare la povera isola mia, come quella in cui le condizioni economiche, e la vita anormale dei rurali sia poco dissimile da quelli della Sicilia.

Ove mi sia permesso, in nome del mio paese, di confermare le osservazioni fatte dal senatore Cancellieri, dolente io che l'ora e le circostanze in cui si trova oggi il Senato, non consentano di fare, come occorrerebbe, un lungo discorso.

Ritenete, o signori, che i fabbricati dei nullatenenti delle provincie sarde sono in una condizione deplorabile, degna piuttosto di commiserazione e direi di pianto, anzichè suscettibile d'imposte e di contributo.

Bisognerebbe vederli per farsene un concetto esatto; bisognerebbe andare nel Campidano, cioè nella parte migliore della Sardegna, per vedere in quale stato si trova la povera massa dei coltivatori, che logora la vita tra coltivazioni quasi sempre incerte per vicende telluriche e atmosferiche, tra lavori spesso infecondi retribuiti con salari miserissimi, che fanno quasi aborrire la vita, obbligati a lavorare quasi come schiavi nel campo ed a vantaggio altrui; ed a ripararsi nei loro tuguri, coperti da tetti sotto i quali si possono contare le stelle e fare studi di astronomia, cinti non da mura salde di granito e cementate di calce, ma impastate e composte di fango, cui il sole arrostitisce nella stagione estiva e cui poscia corrodono e distruggono le brume invernali.

In quei tuguri questa povera gente trova un pezzo di pane, bianco, è vero, perchè in Sardegna, che fu colla Sicilia sorella il granaio di Roma, non si è mai fatto pane nero; però in quei covili dove la vita è tristamente grama, e dove la miseria e la fame si stringono con vincolo spietato; dove formicolano infanti, adolescenti e zitelle e madri spesso lacere nelle vesti e spesso disperanti di venire impiegate in

un lavoro confortante, livide e sparute nei volti mal nutriti, ingialliti per bisogni insoddisfatti, il povero colono, questa parte rispettabile dell'umanità militante vive come colui che dovrà morire domani, contando le lagrime dei figli, la desolazione della madre loro, e i dolori crudeli della travagliata esistenza, ridotta spesso senza pane e senza tetto.

Quindi io, signori, accedendo alla preghiera calda, ed eminentemente civile e patriottica dell'onorevole Cancellieri, aggiungo ai suoi voti i miei, per raccomandare al signor ministro che voglia studiare questa gravissima questione, e farla oggetto di meditazioni severe e profonde per venire in aiuto di coloro che soffrono e spargono ad altrui vantaggio il loro sudore sui solchi che non li compenseranno.

Se tutti abbiamo contribuito, in nome di Dio e della patria, a fare l'Italia grande, potente e rispettata, il Senato ed i legislatori italiani pensino a sollevare il povero colono, il povero massaio, il quale ubbidiente e mansueto, abborrente da delitti e da misfatti, e pur sofferente e abietto, aspetta dalla giustizia delle leggi e dal Governo la sua redenzione, il suo riscatto ad un vivere più civile e più umano. Pensiamo noi e pensi il Governo, e lavoriamo concordi, perchè, senza offendere le esigenze giuste della finanza, il coltivatore, l'agricoltore siano incoraggiati e protetti, l'agricoltura fiorente e la politica si sposino in un accordo ineffabile, e la nazione allora riacquisterà quel grado di ricchezza e di potenza che è nel voto di noi legislatori, del governo e del paese (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cancellieri.

Senatore CANCELLIERI. Io non posso che ringraziare il signor ministro delle risposte che ha dato, e dalle quali traggio argomento a bene sperare per i provvedimenti, di ordine amministrativo ed anche di ordine legislativo, che sono persuaso non mancherà di adottare.

Debbo notare soltanto che quando parlavo sulla convenienza di parificare la condizione degli operai di campagna salariati con quelli non salariati, io facevo una questione di persone e non di cosa, poichè i contadini che hanno qualche piccolo capitale e possono quindi condurre una mezzadria, hanno una casa senza

pagarne imposta, mentre il bracciante che vive del suo lavoro giornaliero non gode di tale beneficio, e se possiede una casa deve pagarne l'imposta.

Siccome io nell'ordine economico e sociale mi occupo di coloro che non posseggono, così torno a raccomandare che si provveda acciocchè sia permesso al bracciante giornaliero, come lo si concede in atto al mezzadro che vive nella campagna, di avere per sè e per la propria famiglia un'abitazione non soggetta ad imposta.

Il signor ministro ha detto poi che gli agenti delle imposte applicano la legge regolarmente senza scopi fiscali; però tanto nella Sicilia come nelle provincie meridionali ed in Sardegna, non mi consta, ed il ministro potrà verificarlo,

che vi siano fabbricati esenti dall'imposta, quando esistono nei centri abitati dei comuni, comunque abbiano tutti i caratteri per godere della esenzione come costruzioni rurali.

Che io sappia, se pure qualcuno fu esentato, non lo fu di ufficio, ma in seguito a reclami.

Detto ciò attendo i provvedimenti che il Governo nella sua saviezza ed anche nella sua filantropia vorrà attuare.

PRESIDENTE. Essendo così esaurita l'interpellanza del signor senatore Cancellieri, pongo ai voti lo stanziamento dell'articolo 17 che ho già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato)

18	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	234,500,000 »
		<hr/>
		427,200,000 »
		<hr/>
	<i>Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero delle finanze.</i>	
19	Tasse di successione	37,000,000 »
20	Tasse di manomorta	6,500,000 »
21	Tasse di registro	59,000,000 »
22	Tasse di bollo	70,000,000 »
23	Tasse in surrogazione del registro e del bollo	9,500,000 »
24	Tasse ipotecarie	5,000,000 »
25	Tasse sulle concessioni governative	6,300,000 »
		<hr/>
		193,300,000 »
	<i>Tasse sugli affari in amministrazione dell'Ispettorato generale delle strade ferrate.</i>	
26	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie	18,000,000 »
		<hr/>
	<i>Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri.</i>	
27	Diritti delle legazioni e dei consolati all'estero	750,000 »
		<hr/>
	<i>Tasse di consumo.</i>	
28	Tasse di fabbricazione e di vendita	31,500,000 »
29	Dogane e diritti marittimi	222,000,000 »
30	Dazi interni di consumo, esclusi quelli delle città di Napoli e di Roma	50,000,000 »

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 LUGLIO 1894

		<i>Riporto</i>	303,500,000 »
31	Dazio di consumo della città di Napoli		1,540,000 »
32	Dazio di consumo della città di Roma		1,190,000 »
33	Tabacchi		192,500,000 »
34	Sali		71,000,000 »
			569,730,000 »
	<i>Tasse diverse.</i>		
35	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte		2,000 »
36	Lotto e tassa sulle tombole		68,000,000 »
			68,002,000 »
	Proventi di servizi pubblici.		
37	Poste		50,700,000 »
38	Corrispondenza telegrafica e telefonica (esclusi i telegrammi governativi)		12,000,000 »
39	Telegrammi governativi		2,016,000 »
40	Tasse di pubblico insegnamento		5,989,900 »
41	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali		4,565,000 »
42	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative		2,130,000 »
43	Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie di belle arti e negli scavi archeologici		350,000 »
44	Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero della Istruzione pubblica		151,845 »
45	<i>Gazzetta Ufficiale</i> del regno e fogli provinciali per gli annunci amministrativi e giudiziari (Legge 30 giugno 1876, n. 3195)		1,000,000 »
46	Proventi delle carceri		6,115,000 »
47	Diritti dovuti per il servizio araldico (R. decreti 11 dicembre 1887, n. 5138, 7 aprile 1889, n. 6093 e 19 febbraio 1891, n. 69)		16,000 »
48	Proventi degli stabilimenti di reclusione militare		62,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	85,095,745 »

	<i>Riporto</i>	85,095,457 »
49	Proventi eventuali delle zecche	60,000 »
50	Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo	144,100 »
51	Prodotto della linfa vaccinica fornita dalla Direzione della sanità pubblica alle provincie del Regno	42,500 »
		<hr/> 85,342,345 »
	Rimborsi e concorsi nelle spese.	
52	Contributo di diversi per spese telegrafiche	600,000 »
53	Rimborso dalla Cassa dei depositi e prestiti delle spese iscritte nel bilancio delle poste e dei telegrafi pel servizio delle Casse postali di risparmio	1,194,850 »
54	Ricuperi di spese di giustizia e di quelle anticipate pel servizio delle volture catastali, ecc.	770,000 »
55	Ritenute sugli stipendi e sulle pensioni	4,875,000 »
56	Rimborsi e concorsi nelle spese di stipendi ed altre spese ordinarie pagate a carico del bilancio dello Stato.	17,641,351 63
57	Rimborso di spese per l'amministrazione dei beni, diritti e rendite tenute dagli uffici finanziari per conto del fondo per il culto	80,000 »
58	Rimborso dalla provincia di Roma di un ottavo della spesa per gli interessi sulle obbligazioni per i lavori del Tevere (Legge 6 luglio 1875, n. 2583, modificata colla legge 20 luglio 1890, n. 6980)	421,245 31
59	Contributo dei proprietari interessati nei lavori del Tevere per la parte che spettava al comune di Roma cui è subentrato lo Stato, giusta gli articoli 3 e 4 della legge 6 luglio 1875, n. 2583 ed articolo 5 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	<i>per memoria</i>
60	Rimborso da parte del municipio di Napoli della metà della spesa occorrente al pagamento degli interessi dei titoli per il risanamento della città di Napoli (Art. 6 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892)	1,728,425 »
61	Ricupero di interessi dei titoli emessi per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali delle Società ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula (Leggi 27 aprile 1885, n. 3048 e 2 luglio 1890, n. 6930)	7,485,530 »
62	Ricupero delle spese di commissione e di cambio per il servizio dei titoli emessi per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali delle Società ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula	93,372 88
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 34,889,774 82

	<i>Riporto</i>	34,889,774 82
63	Ricupero dalle casse degli aumenti patrimoniali delle spese di fabbricazione e di bollo delle obbligazioni di Stato 4 per cento netto emesse per loro conto	<i>per memoria</i>
64	Concorso della Società esercente le linee Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova-Bassano nelle spese da rimborsarsi all'Amministrazione della rete Adriatica, per l'uso comune delle stazioni di Padova, Vicenza e Treviso (Legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3 ^a)	15,000 »
65	Contributo dovuto dalle provincie di Cagliari e Sassari nella spesa di costruzione delle ferrovie secondarie Sarde (Art. 5 della legge 23 luglio 1885, n. 3011 e legge 7 aprile 1889, n. 6006)	125,720 22
66	Rimborso di spese anticipate dallo Stato pel mantenimento degli inabili al lavoro, ai sensi dell'art. 81 del testo di legge sulla pubblica sicurezza approvato col R. decreto 30 giugno 1889, n. 6144.	<i>per memoria</i>
67	Entrate eventuali per reintegrazioni di fondi nel bilancio passivo	1,700,000 »
	Entrate diverse.	<hr/> 36,730,495 04 <hr/>
68	Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al Tesoro dello Stato	3,000,000 »
69	Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di debito pubblico caduti in prescrizione ai termini di legge	690,210 »
70	Proventi e recuperazioni di portafoglio	2,000,000 »
71	Somma dovuta dalla Società concessionaria della ferrovia Pontegallera-Fiumicino per eccedenza dei corrispettivi di esercizio sui prodotti della ferrovia stessa, compresa nella rete Mediterranea (Convenzione 8 marzo 1880)	<i>per memoria</i>
72	Vendita di oggetti fuori d'uso ed altri proventi eventuali diversi (Tesoro)	2,415,500 »
73	Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione demaniale	1,286,000 »
	TITOLO II.	<hr/> 9,391,740 » <hr/>
	Entrata straordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Rimborsi e concorsi nelle spese.	
74	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	4,692,326 18
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 4,692,326 18 <hr/>

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-91. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 LUGLIO 1894

	<i>Riporto</i>	4,692,326 18
75	Concorso dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi	226,400 »
76	Concorso degli enti interessati nelle nuove opere marittime e lacuali approvate colla legge 14 luglio 1889, n. 6280	895,500 »
77	Trasportato al capitolo n. 104 <i>bis</i> della categoria II.	
78	Contributi delle provincie e dei comuni interessati nella costruzione delle ferrovie concesse in costruzione alle società Adriatica, Mediterranea e Sicula (Art. 10 della legge 20 luglio 1888, n. 5550)	1,573,431 87
79	Rimborso delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia	306,930 »
80	Rimborsi diversi di spese straordinarie	1,573,398 40
81	Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia ed altri introiti eventuali	<i>per memoria</i>
82	Introiti vari dipendenti dalle opere di bonificazione	650,000 »
83	Ricupero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte, e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a forma dell'art. 57 della legge 2 aprile 1882, n. 674	2,000 »
83 <i>b s</i>	Rimborso da farsi al tesoro dal demanio col prodotto dell'amministrazione dei beni indemanati delle confraternite romane a sconto dell'anticipazione fatta dal tesoro stesso alla congregazione di carità di Roma	180,000 »
	Entrate diverse.	10,099,986 45
84	Prodotto dell'amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	500,000 »
85	Prodotto dei beni espropriati ed alienati per il bonificazione dell'agro romano (Art. 5 del regolamento approvato col regio decreto 7 maggio 1891, n. 255)	20,720 »
86	Ricavo della vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella biblioteca nazionale <i>Vittorio Emanuele</i> in Roma	<i>per memoria</i>
86 <i>bis</i>	Ricavo per alienazione di navi	<i>per memoria</i>
		520,720 »

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 LUGLIO 1894

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Vendita di beni ed affrancamento di canoni.

87	Vendita di beni immobili	2,606,500 »
88	Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili - Affrancamento del Tavoliere di Puglia (esclusa la parte di capitale pagabile dagli affrancanti in certificati di rendita)	1,000,000 »
89	Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico	3,315,000 »
90	Tassa straordinaria 30 per cento e tasse ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefici.	600,000 »
91	Capitale ricavabile dalla estinzione per sorteggio o per altre cause di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal tesoro . . .	13,840 »
91 <i>bis</i>	Prodotto della vendita di fabbricati carcerari divenuti inservibili, destinato alle spese di miglioramento e riduzione dei locali esistenti ed alla costruzione di nuovi (Art. 6 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165 ed art. 2 della legge 27 giugno 1893, n. 319) . . .	<i>per memoria</i>
		7,565,340 »
Riscossione di crediti.		
92	Rimborso dall'Amministrazione della marina del fondo di scorta per le regie navi armate	3,000,000 »
93	Rimborso dalla provincia di Roma di un ottavo della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni per i lavori del Tevere	75,000 »
94	Ricupero delle anticipazioni fatte dal Tesoro alla Congregazione di carità di Roma giusta l'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, mediante pagamento da farsi dal demanio sul prodotto netto della gestione dei beni indemanati delle confraternite romane . . .	<i>per memoria</i>
95	Acconto da corrispondersi dal Fondo pel culto sulla parte spettante allo Stato sul patrimonio delle corporazioni religiose soppresse, ai termini dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3006	3,500,000 »
96	Riscossione di crediti diversi	515,475 04
		7,890,475 04
Accensione di debiti.		
97	Prodotto del collocamento delle obbligazioni del Tevere da emettersi ai termini delle leggi 15 aprile 1886, n. 3791, e 2 luglio 1890, n. 6930	2,500,000 »
<i>Da riportarsi</i>		2,500,000 »

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 LUGLIO 1894

	<i>Riporto</i>	2,500,000 »
98	Prodotto del collocamento delle obbligazioni da emettersi per le opere edilizie di Roma di cui all'articolo 2 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 ed articoli 3 e 7 della legge 28 giugno 1892, n. 299	3,500,000 »
99	Prodotto di titoli speciali di rendita da emettersi per il risanamento della città di Napoli (Art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892)	8,000,000 »
100	Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali	170,000 »
101	Vendita di beni immobili ed affrancazione ed alienazione di prestazioni perpetue appartenenti ad enti amministrati	60,000 »
102	Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguiscono negli uffici contabili demaniali	1,200,000 »
103	Anticipazione delle provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori (Art. 47 della legge 1 ^o marzo 1886, n. 3682)	2,453,000 »
104	Somma da versarsi dalla Cassa dei depositi e prestiti pel servizio delle pensioni civili e militari con decorrenza anteriore al 1 ^o luglio 1893.	68,356,000 »
104 <i>bis</i>	Anticipazione dei comuni interessati nelle spese dei porti a termini dell'art. 8 della legge 14 luglio 1889, n. 6280	300,000 »
104 <i>ter</i>	Prodotto della emissione di 20 milioni di lire in monete di nichelio da 20 centesimi	12,000,000 »
	Ricuperi diversi.	98,539,000 »
105	Ricupero di somme già pagate per movimento di capitali da reintegrarsi nel bilancio passivo	<i>per memoria</i>
	CATEGORIA TERZA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.	
106	Rimborsi e concorsi dei comuni e delle provincie ed anticipazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, e legge 27 aprile 1885, n. 3048	585,731 25
107	Prodotto dell'alienazione di titoli per costruzioni ferroviarie a carico dello Stato	<i>per memoria</i>
108	Ricupero di somme già pagate per costruzioni ferroviarie da reintegrarsi ai relativi capitoli di spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici	<i>per memoria</i>
		585,731 25

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

109	Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	15,439,514 07
110	Interessi sulla rendita consolidata 5 e 3 per cento, di proprietà del Tesoro dello Stato in deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti, a garanzia dei biglietti di Stato, di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133	368,781 95
111	Interessi al netto sopra buoni del tesoro a lunga scadenza depositati a garanzia dei biglietti di Stato in relazione all'art. 4 della legge 7 aprile 1892, n. 111	1,275,000 »
112	Interessi delle obbligazioni di Stato 4 per cento netto di cui alla legge 2 luglio 1890, n. 6930, costituite in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato di cui all'art. 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133, ed in relazione all'art. 8 della legge 14 aprile 1891, n. 153	13,231,520 »
113	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro	6,060 38
114	Interessi al netto delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora lasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	2,017,579 20
115	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei biglietti, di Stato, di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133, e di quelli di proprietà del Tesoro vincolati	57,003 67
116	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	306,820 80
117	Imposta di ricchezza mobile sui buoni del Tesoro a lunga scadenza depositati a garanzia dei biglietti di Stato in relazione all'art. 4 della legge 7 aprile 1892, n. 111	193,893 99
118	Anticipazione fatta dalla Cassa dei depositi e prestiti in ordine all'articolo 19 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, per prezzo di espropriazione di terreni dell'agro romano di cui all'articolo 9 della legge stessa	<i>per memoria</i>
119	Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al comune ed alle spese di riscossione	12,785,428 21
120	Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al comune ed alle spese di riscossione	15,153,130 »
		60,834,732 27

RIASSUNTO PER TITOLI**TITOLO I.****Entrata ordinaria.****CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.**

	Redditi patrimoniali dello Stato	86,300,833 23
	Imposte dirette	427,200,000 »
Contributi	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero delle finanze	193,300,000 »
	Tasse sugli affari in amministrazione dell'Ispettorato generale delle strade ferrate	18,000,000 »
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri	750,000 »
	Tasse di consumo	569,730,000 »
	Tasse diverse	68,002,000 »
	Proventi di servizi pubblici	85,342,345 »
Rimborsi e concorsi nelle spese	36,730,495 04	
Entrate diverse	9,391,740 »	
	TOTALE della categoria prima (della parte ordinaria) .	1,494,747,413 27

TITOLO II.**Entrata straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.**

Rimborsi e concorsi nelle spese	10,099,983 45
Entrate diverse	520,720 »
TOTALE della categoria prima (della parte straordinaria) .	10,620,706 45

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 LUGLIO 1894

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Vendita di beni ed affrancamento di canoni		7,565,340 »
Riscossione di crediti		7,090,475 04
Accensione di debiti		98,539,000 »
Ricuperi diversi		<i>per memoria</i>
TOTALE della categoria seconda		113,194,815 04
CATEGORIA TERZA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE		585,731 25
TOTALE del titolo II. — <i>Entrata straordinaria</i>		124,401,252 74
TOTALE dell'entrata reale (ordinaria e straordinaria)		1,619,148,666 01
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO		60,834,732 27
RIASSUNTO PER CATEGORIE		
Categoria I. — Entrate effettive	{ Parte ordinaria	1,494,747,413 27
	{ Parte straordinaria	10,620,706 45
		1,505,368,119 72
Categoria II. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)		113,194,815 04
Categoria III. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria).		585,731 25
Totale dell'entrata reale		1,619,148,666 01
Categoria IV. — Partite di giro		60,834,732 27
TOTALE GENERALE		1,679,983,398 28

Riepilogo degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1895.

	PARTE STRAORDINARIA				INSIEME					Partite di giro
	PARTE ORDINARIA	Entrate e spese effettive	Entrate e spese effettive	Movimento di capitali	Costruzione di ferrovie	Totale Colonne 2, 3 e 4	Entrate e spese effettive	Movimento di capitali	Costruzione di ferrovie	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entrata	1,494,747,413 27	10,620,706 45	113,194,815 04	585,731 25	124,401,252 74	1,505,368,119 72	113,194,815 04	585,731 25	1,619,148,666 01	60,834,732 27
Spesa:										
Ministero del tesoro	801,121,649 08	18,714,112 32	75,596,952 48	»	94,311,064 80	819,835,761 40	75,596,952 48	»	895,432,713 88	17,966,651 55
Id. delle finanze	166,389,905 91	1,945,577 11	1,490,000 »	»	3,435,577 11	168,335,483 02	1,490,000 »	»	169,825,483 02	29,692,128 58
Id. di grazia, giustizia e culti	34,011,998 46	86,527 »	»	»	86,527 »	34,098,525 46	»	»	34,098,525 46	142,248 18
Id. degli affari esteri	15,253,705 08	30,500 »	»	»	30,500 »	15,284,205 08	»	»	15,284,205 08	170,430 »
Id. dell'istruzione pubblica	40,160,128 44	646,831 85	»	»	646,831 85	40,806,960 29	»	»	40,806,960 29	1,164,508 21
Id. dell'interno	55,947,883 85	2,003,003 18	»	»	2,003,003 18	57,950,887 03	»	»	57,950,887 03	1,354,918 74
Id. dei lavori pubblici	27,858,063 »	33,460,607 »	312,500 »	65,000,000 »	98,773,107 »	61,318,670 »	312,500 »	65,000,000 »	126,631,170 »	407,727 92
Id. delle poste e telegrafi	54,722,053 50	»	»	»	»	54,722,053 50	»	»	54,722,053 50	219,479 73
Id. della guerra	217,920,000 »	2,880,000 »	»	»	2,880,000 »	220,800,000 »	»	»	220,800,000 »	6,305,327 52
Id. della marina	92,860,411 49	3,010,000 »	3,000,000 »	»	6,010,000 »	95,870,411 49	3,000,000 »	»	98,870,411 49	3,270,301 04
Id. di agricol. indust. e comm.	8,300,459 48	1,171,902 28	»	»	1,171,902 28	9,472,361 76	»	»	9,472,361 76	141,010 89
	1,514,546,258 29	63,949,060 74	80,399,452 48	65,000,000	209,348,513 22	1,578,495,319 03	80,399,452 48	65,000,000 »	1,723,894,771 51	60,834,732 27
Avanzo	»	»	32,795,362 56	»	»	»	32,795,362 56	»	»	»
Disavanzo	19,798,845 02	53,328,354 29	»	64,414,268 75	84,947,260 48	73,127,199 31	»	64,414,268 75	104,746,105 50	»

PRESIDENTE. Ora procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare e a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e a far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1895, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge.

È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli per le imposte dirette pel suddetto esercizio.

(Approvato).

Art. 2.

È mantenuto fino a tutto giugno 1895 l'aumento d'imposta sui fondi urbani, di cui all'articolo primo della legge 26 luglio 1868, n. 4513; quello dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, di cui all'articolo 3° della legge 11 agosto 1870, n. 5784, e quello stabilito dall'articolo 4° della legge 12 luglio 1888, n. 5515, sulle tasse degli affari.

L'aumento dell'imposta sui fondi rustici, di cui nella detta legge 26 luglio 1868, n. 4513, è mantenuto pel periodo suddetto limitatamente ad un solo decimo dell'imposta principale ai termini dell'art. 49 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, e dell'articolo primo della legge 10 luglio 1877, n. 4665.

Senatore FINALI, *relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *relatore*. Cade in acconcio osservare, e non sarà vano, che in parte questo art. 2 dispone cose che non avranno esecuzione, perchè in virtù dei provvedimenti finanziari deliberati ieri, e che tarderanno pochissimo a diventare legge, non si riscuoterà più alcun decimo addizionale sull'imposta dei redditi di ricchezza mobile, nè sopra una parte delle tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà, cioè quelle sulle donazioni fra vivi e le successioni.

L'aumento dell'aliquota d'imposta e l'aumento della tariffa hanno a correttivo l'esenzione dai decimi addizionali.

Credo che non vi sia dubbio che sia questa l'interpretazione da dare all'art. 2.

SONNINO SIDNEY, *ministro del Tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONNINO SIDNEY, *ministro del Tesoro*. Sono pienamente d'accordo. La Camera ha dovuto adottare questa formola dal momento che la legge non era ancora approvata dal Senato.

Dal momento che la legge è ora approvata, queste disposizioni cadono da sè.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

I contingenti comunali d'imposta sui terreni nel compartimento Ligure-Piemontese restano fissati per il periodo, di cui nell'articolo precedente, nella misura che furono stabiliti dalla legge 30 giugno 1872, n. 884, confermata di anno in anno colla legge d'approvazione del bilancio.

Senatore FINALI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore FINALI, *relatore*. Benchè l'onorevole ministro delle finanze abbia con molta cortesia dichiarato che terrà conto delle osservazioni e tecniche ed economiche e finanziarie che sono contenute nella nostra relazione, mi consenta per la sua speciale importanza richiamarlo con brevi parole alle osservazioni che riguardano l'art. 3.

A me non piace il sistema, non di rado seguito, di andare innanzi con delle disposizioni provvisorie, e che si ripetono d'anno in anno quasi sieno per cessare, mentre sono definitive.

Qui abbiamo una disposizione speciale per il compartimento ligure-piemontese, in relazione alla legge del 1864 pel conguaglio provvisorio della imposta sui terreni

Dei compartimenti catastali italiani il compartimento ligure-piemontese fu quello che ebbe il più forte aumento d'imposta, il quale doveva attuarsi nel termine di 3 anni.

I reclami furono tali e tanti, anche in ragione del modo della sua distribuzione, fondata su dichiarazioni e accertamenti, che si credette con una legge di arrestare la intera attuazione di quel contingente. E poichè al contin-

gente generale corrispondevano i contingenti provinciali e comunali, come fu arrestato l'incremento totale del contingente generale di quel compartimento, furono anche provvisoriamente consolidati i contingenti comunali.

Ora dalla legge di conguaglio in poi sono passati 30 anni, da questo consolidamento di contingenti ne son passati 22.

Non mi pare che sia cosa ben fatta di continuare in un sistema, che rappresenterebbe uno stato provvisorio, mentre il decorso del tempo mostra invece essere definitivo.

Trascurando ogni altra considerazione, è impossibile nel compartimento ligure piemontese, di fronte alla legge del 1886 che ha ordinato una nuova perequazione, è impossibile, dico, che possa venire in mente ad un ministro di mutare il contingente generale o i contingenti comunali di quel compartimento.

Mi pare che la cosa debba essere studiata, e che un provvedimento definitivo debba intervenire.

BOSELLI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro delle finanze*. Si capisce che è questione di forma e di perfezione nell'aspetto della legge, poichè quest'articolo, nella sua sostanza, non fa male alcuno. Del resto l'onorevole Finali è maestro in tante cose e sa al certo di leggi nostre e di leggi di altri paesi, specialmente di leggi inglesi, dove di queste disposizioni che paiono d'indole temporanea e durano sempre, se ne ripetono per anni ed anni lunghissimi.

Studierò la questione per vedere come si possa accogliere il suggerimento dell'onorevole relatore, senza infirmare in modo alcuno lo stato di fatto che si vuole mantenere, e tenendo conto eziandio del momento transitorio in cui siamo, rispetto specialmente alle provincie che hanno domandato l'acceleramento del catasto e che aspettano una soluzione definitiva. Mutare lo stato attuale delle cose non si può; farlo divenire ora permanente, occorre? conviene?

È una questione che ha più aspetti; procurerò di considerarla sotto tutti i suoi punti di vista.

Senatore FINALI, *relatore*. Sono sicuro che lo studio del signor ministro arriverà alla più conveniente e degna soluzione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 3.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 4.

È continuata al ministro del Tesoro la facoltà di emettere buoni del Tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del Tesoro in circolazione non potrà mai eccedere i 300 milioni di lire oltre le anticipazioni che possono domandarsi alle Banche ed ai Banchi di emissione, ed oltre alla somma di L. 68,183,152.24, per l'anticipazione fatta al Tesoro dalla Banca Nazionale e dagli altri Istituti di emissione della suddetta somma pagata alla Commissione di stralcio della Società della Regia cointeressata dei tabacchi.

(Approvato).

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato ad alienare le navi *Guiscardo* e *Pietro Micca* riconosciute inservibili per la regia marina, imputando le somme che verranno ricavate dalla alienazione ad uno speciale capitolo da istituirsi nella parte straordinaria dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1894 95.

Senatore FINALI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *relatore*. Benchè sia così largamente rappresentato il Governo del Re in questa seduta, mi dispiace vivamente che non sia presente il ministro della marina, perchè avrei voluto raccomandargli, e lo potrà fare l'onorevole ministro delle finanze, di ricordare la cattiva esperienza, anzi rovinosa, che si fece dopo il 1874, quando si trattò dell'alienazione del naviglio, forse con troppa precipitazione dichiarato inservibile.

Io ho visto per una serie di anni venire avanti i miseri conti di ciò che si ricavava da quel naviglio; e credo di non esagerare dicendo che quello che si è speso in direzione, magazzinaggio, operazioni contabili, amanuensi e lavoranti a distruggere quelle navi superi il ricavo che se ne è fatto.

La legge avea ordinato l'alienazione delle navi; ma si disse che non si erano potute alienare, onde bisognava disfarle, per utilizzare il materiale. Per disfarle si arrivò a quel risultato.

tato veramente deplorabile che io ho accennato.

Prego dunque di raccomandare al ministro della marina, che nell'eseguire questo articolo 5 non segua il sistema che fu seguito dopo il 1874 per l'alienazione delle navi inservibili della regia marina.

BOSELLI, *ministro delle finanze*. Ne riferirò al mio collega ministro della marina.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 5.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

È approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1895, cioè:

Entrata e spesa effettiva.

Entrata	L. 1,505,368,119 72
Spesa	» 1,578,495,319 03
Disavanzo effettivo	L. <u>73,127,199 31</u>

Movimento di capitali.

Entrata	L. 113,194,815 04
Spesa	» 80,399,452 48
Eccedenza attiva	L. <u>32,795,362 56</u>

Costruzione di strade ferrate.

Entrata	L. 585,731 25
Spesa	» 65,000,000 —
Eccedenza passiva	L. <u>64,414,268 75</u>

Riassunto generale.

Entrata reale	L. 1,619,148,666 01
Spesa reale	» 1,723,894,771 51
Differenza passiva	L. <u>104,746,105 50</u>

Partite di giro.

Entrata	L. 60,834,732 27
Spesa	» 60,834,732 27
	L. <u>»</u>

(Approvato).

Ora passeremo alla votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge oggi approvati per alzata e seduta.

Senatore CAVALLETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLETTO. Adempio ad un incarico avuto da colleghi ed amici, e nel soddisfarvi io sono certo di avere consenziente l'unanimità del Senato.

Io propongo un voto di plauso, di ringraziamento e di riconoscenza al nostro illustre presidente (*Benissimo!*), che con tanta autorità, abnegazione, zelo e diligenza dirige e agevola i lavori del Senato. Egli merita veramente la riconoscenza del Senato e della nazione. (*Approvazioni*).

Nel novembre prossimo il Parlamento si riunirà per proseguire i suoi lavori.

Io spero che l'opera del Parlamento, concorde, energica, aiuterà il Governo nel riordinamento e nella semplificazione di tutte le nostre pubbliche Amministrazioni.

Io spero che l'opera del Parlamento contemplerà anche la necessità di provvedere alla giustizia sociale e di amicare alla patria tutta la popolazione italiana (*Applausi*).

Propongo poi, ed anche in questo sono sicuro di avere unanime il sentimento del Senato, un voto per la salute e per la lunga, energica, operosa vita del presidente del Consiglio dei ministri (*Approvazioni vivissime*): vita sacra al Re ed alla patria. Tutta la nazione sia concorde ed unanime nell'appoggiarlo (*Vive approvazioni*).

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Governo si associa alle lodi giustamente tributate al nostro presidente pel modo come ha diretto i lavori del Senato.

Io personalmente ringrazio l'oratore per le parole a me dirette, che credo di non aver meritato.

Io ho servito il Re e l'Italia, e continuerò a servirli finchè mi resti un fiato di vita.

Debbo però al Senato un ringraziamento per la cooperazione costante, feconda, di cui ha dato splendido esempio in questi ultimi giorni. Senza il Senato noi non usciremmo vittoriosi da questa Sessione, la quale è stata laboriosa e

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 LUGLIO 1894

feconda di ottime conseguenze, tanto pel bilancio dello Stato, quanto pel credito del paese.

Il Senato merita i più vivi ringraziamenti del Governo; e son sicuro che fra le pagine gloriose della sua storia quelle del 1894 non saranno le minori.

Abbiamo affrontato la soluzione di gravi problemi, e questa volta siamo riusciti a scioglierli, ottenendo quello che indarno si era tentato di fare in questi ultimi nove anni.

L'Italia deve esser superba del suo Parlamento e del suo Re, perchè l'uno e l'altro hanno in mira la grandezza della nazione (*Vivi e prolungati applausi. Bene! Benissimo!*).

PRESIDENTE (*si alza: tutti i ministri e i senatori si alzano*).

Il Senato, per tratto di sua singolare bontà mi ha avvezzo a ripetuti segni della sua benevolenza, negli anni ormai troppo lunghi che io ho l'onore di presiederlo; segni di benevolenza i quali inorgoglierebbero chiunque fosse più degno di me di questo altissimo ufficio.

Intanto se con queste manifestazioni ne è cresciuto l'onore, è cresciuto anche in me il sentimento della mia pochezza.

Al signor senatore Cavalletto che propose mi fosse diretto un ringraziamento, ai signori senatori, al presidente del Consiglio che vi aderirono, io non posso rispondere con altre parole, se non che alla mia volta ringraziare tutti i signori senatori che mi coadiuvarono nell'arduo ufficio, esprimendo a tutti la mia indefettibile riconoscenza, assicurando tutti che in quello in cui fui manchevole non peccai nè per volontà, nè per animo.

E poichè stiamo per separarci, permettete che io volga a tutti voi un augurio per il miglior bene possibile, ed alla patria nostra che io auguri i migliori giorni ai quali il Senato tanto più stretto intorno al Re ed alla dinastia, quanto più crescono le difficoltà mira sempre coll'opera sua nell'esercizio delle sue alte funzioni (*Approvazioni generali, prolungati e vivi applausi*).

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, segretario, GUERRIERI-GONZAGA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere alla numerazione dei voti.

(I signori senatori, segretari, fanno lo spoglio delle urne).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti progetti di legge:

Modificazioni alla legge 23 dicembre 1888, sul Monte pensioni dei maestri elementari:

Votanti	110
Favorevoli	99
Contrari	11

(Il Senato approva).

Modificazioni alla legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali:

Votanti	110
Favorevoli	97
Contrari	13

(Il Senato approva).

Provvedimenti per liquidare i residui crediti del Demanio per capitale d'affranco degli oneri gravanti le terre del Tavoliere di Puglia:

Votanti	107
Favorevoli	96
Contrari	11

(Il Senato approva).

Ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell'ex-Stato pontificio:

Votanti	111
Favorevoli	91
Contrari	20

(Il Senato approva).

Modificazione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, riguardante gli appalti dei lavori pubblici alle Società cooperative di produzione e lavoro:

Votanti	110
Favorevoli	78
Contrari	22

(Il Senato approva).

Abrogazione degli articoli 50 e 52 della legge 1° marzo 1886 pel riordinamento della imposta fondiaria e nuove disposizioni sulle sovraimposte comunali e provinciali:

Votanti	110
Favorevoli	100
Contrari	10

(Il Senato approva).

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 LUGLIO 1894

Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1894-1895:

Votanti 110

Favorevoli 101

Contrari 9

(Il Senato approva).

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1894-95:

Votanti 110

Favorevoli 96

Contrari 14

(Il Senato approva).

Essendo esaurito l'ordine del giorno, il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 18 e 5).